

PRG



CITTA' DI TORINO

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

Settembre 2026

titolo documento

Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti

codice documento

R10-00-01

Il sindaco

Stefano Lo Russo

**L'assessorato P.R.G., Urbanistica, Edilizia privata,
Coordinamento grandi progetti, Grandi Infrastrutture
nel Settore Trasporti**

Paolo Mazzoleni

Progetto a cura del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata

Direttrice: arch. Emanuela Canevaro

Responsabile del Procedimento
Servizio Nuovo Piano Regolatore: arch. Daniela Cervero

Con il contributo di

Tutti i dipartimenti della Città di Torino
Politecnico di Torino
Città Metropolitana di Torino, Direzione Azioni Integrate con
gli EE.LL.,
Unità Tutela del Territorio

**Con il supporto
operativo di**

INFRA.TO
infrastrutture per la mobilità

INDICE

Premessa

1. Normativa e metodologia di lavoro adottata

1.1. Analisi delle tipologie di aziende sul territorio

- 1.1.1. Identificazione degli stabilimenti RIR
- 1.1.2. Determinazione delle aree di danno

1.2. Vulnerabilità territoriale e ambientale esistenti

- 1.2.1. Determinazione delle aree di esclusione e di osservazione
- 1.2.2. Identificazione degli elementi territoriali vulnerabili
- 1.2.3. Determinazione delle aree di indagine
- 1.2.4. Identificazione degli elementi ambientali vulnerabili

1.3. Valutazione della compatibilità territoriale e ambientale

- 1.3.1. Giudizio di compatibilità territoriale
- 1.3.2. Giudizio di compatibilità ambientale
- 1.3.3. Criteri per il giudizio di compatibilità con le infrastrutture della mobilità, le reti tecnologiche, i beni di carattere storico-architettonico

1.4. Procedure di aggiornamento

2. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

2.1. Attività Seveso (D.Lgs. 105/2015) presenti nel territorio comunale – stato di fatto

2.2. Attività Seveso (D.Lgs. 105/2015) presenti nei comuni limitrofi – stato di fatto

- 2.2.1. Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L. (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.)
- 2.2.2. Carmagnani Piemonte S.p.A.
- 2.2.3. Demak Polymers S.R.L.
- 2.2.4. Approfondimenti da sopralluogo – zona sud ovest
- 2.2.5. Giudizio di compatibilità territoriale
- 2.2.6. Vulnerabilità ambientali
- 2.2.7. Giudizio di compatibilità ambientale
- 2.2.8. Prescrizioni per l'incompatibilità ambientale
- 2.2.9. Approfondimenti da sopralluogo – zona nord est

2.3. Attività Sottosoglia Seveso (art. 19 N.d.A. “Variante Seveso”) presenti nel territorio comunale – stato di fatto

- 2.3.1. GTT Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (Sito Gerbido)
- 2.3.2. Enerfin Retail S.r.l.

2.4. Attività Sottosoglia Seveso (art. 19 N.d.A. “Variante Seveso”) presenti nei comuni limitrofi – stato di fatto

- 2.4.1. Eredi Campidonico S.p.A.

3. Procedure e criteri per l'aggiornamento dell'elaborato ERIR

3.1. Insediamento o modifiche in stabilimenti

- 3.1.1. Nuovi stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore ai sensi del D.Lgs. 105/2015
- 3.1.2. Modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio in stabilimenti esistenti
- 3.1.3. Valutazioni di compatibilità territoriale
- 3.1.4. Valutazioni di compatibilità ambientale
- 3.1.5. Nuove Attività Sottosoglia Seveso (art. 19 delle Norme di Attuazione della "Variante Seveso" al P.T.C., così come modificate a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 105/2015)

3.2. Insediamento di nuove infrastrutture

3.3. Suggerimenti di carattere pianificatorio e preventivo

4. Schemi procedurali

5. Conclusioni

Documenti di piano ed Allegati Tecnici afferenti il tema RIR.

1. NORMATIVA E METODOLOGIA DI LAVORO ADOTTATA

La normativa di settore definisce i requisiti minimi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con riferimento alla destinazione e all'utilizzazione dei suoli, correlati alla necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze¹.

Il D.M. 9 maggio 2001, relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale nelle zone interessate da stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. riconoscendo la necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le altre zone di sviluppo o trasformazione del territorio.

L'importanza e la novità del D.M. 9 maggio 2001 consiste nell'istituire un processo di integrazione tra le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica e la normativa attinente gli stabilimenti soggetti all'applicazione del D.Lgs. 105/2015.

Dal 1 Giugno 2015 è entrato in vigore il Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele (CLP). Attualmente è la sola normativa vigente.

Il Regolamento CLP sostituisce integralmente la normativa precedente, con obblighi generalmente simili e introduce alcune nuove disposizioni inerenti in particolare il metodo di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche che viene riferito al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU).

Il CLP richiede alle società di classificare, etichettare e imballare le loro sostanze chimiche pericolose in modo appropriato prima d'immetterle sul mercato a garanzia della sicurezza di lavoratori e consumatori. Un elevatissimo numero di prodotti deve essere ri-etichettato ai fini della conformità al CLP, compresi oggetti di consumo quali vernici o detersivi, oltre che miscele industriali.

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato, su proposta del Ministero dell'Ambiente, il decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 (G.U. n. 161 del 14 luglio 2015) in attuazione della "Direttiva 2012/18/UE ("Seveso III") sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio".

Il D.Lgs. n. 105/2015 costituisce uno strumento autonomo e completo che permette ai gestori degli stabilimenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III ed alle amministrazioni coinvolte di disporre di un vero e proprio "testo unico" in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti che

¹ Il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001 *"Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"*, emanato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 334/1999 *"Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"*, direttiva abrogata dalla successiva direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012, con la conseguente attuazione mediante D.Lgs. 105/2015 del 26 giugno 2015 *"Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"*.

definisce ogni aspetto tecnico ed applicativo senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi.

Dal punto di vista terminologico, al fine di chiarire maggiormente la norma, all'art. 3 del citato D.Lgs. 105/2015 sono state introdotte, tra le altre, le definizioni di "stabilimento di soglia superiore" (precedentemente classificato come "articolo 8" ai sensi del decreto legislativo n° 334/99) e di "stabilimento di soglia inferiore" (precedentemente classificato come "articoli 6 e 7" ai sensi del medesimo decreto legislativo), confermando la ripartizione di competenza statale (Ministero dell'Interno) e regionale, per l'attività.

Inoltre, la Regione Piemonte con D.G.R. n.17-377 del 26 luglio 2010 ha approvato le *"Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale"*.

L'Elaborato ERIR individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, consentendo una chiara definizione dei problemi, delle valutazioni, delle prescrizioni cartografiche, utili sia nelle fasi di formazione e approvazione sia in quelle di attuazione.

Il presente documento costituisce aggiornamento dell'Elaborato Tecnico denominato "Rischio di incidenti rilevanti (ERIR)" approvato nel 2018 con la Variante n. 230 al PRG del '95. Detto documento risultava già adeguato al D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, che distingue in stabilimenti "di soglia inferiore" e "di soglia superiore" (cfr. art. 3 del D.Lgs. 105/2015), nonché alla "Variante Seveso" con l'introduzione di specifiche prescrizioni da osservare per l'insediamento, la modifica e la trasformazione di attività che detengono o trattano sostanze e/o preparati pericolosi, in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive quantità limite per l'applicazione dei requisiti di soglia inferiore di cui al D.Lgs. 105/2015. Tali attività sono state denominate "Attività sottosoglia Seveso".

L'Elaborato Tecnico RIR sviluppa i seguenti punti:

- ➔ indicazioni sulle aziende a rischio di incidente rilevante presenti nel Comune di Torino o nei comuni limitrofi con effetti sul territorio comunale;
- ➔ individuazione e rappresentazione su base cartografica degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;
- ➔ individuazione e disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli elementi sopra individuati;
- ➔ indicazione delle ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio, tra cui gli specifici criteri di pianificazione territoriale, nonché, ove necessario, gli elementi di correlazione con gli strumenti di pianificazione dell'emergenza e di protezione civile.

Tali elaborazioni sono state svolte sostanzialmente in 3 fasi confluite in questo documento. Nella prima fase si è approfondita la normativa vigente e se ne sono individuate le relative prescrizioni al fine di redigere l'Elaborato Tecnico. Nella seconda fase si è definita, in coerenza con le suddette norme, la situazione attuale esistente sul territorio, individuando gli stabilimenti RIR presenti sul territorio comunale e non, le vulnerabilità territoriali ed ambientali e la loro rispettiva compatibilità. Infine, si è analizzata ed approfondita la procedura prevista per accompagnare le amministrazioni comunali nel percorso autorizzativo di richiesta per l'insediamento di nuovi stabilimenti e/o la loro eventuale modifica o per l'inserimento di elementi sensibili sul territorio e aggiornare conseguentemente tale elaborato.

1.1 Analisi delle tipologie di aziende sul territorio

1.1.1 Identificazione degli stabilimenti RIR

Con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 4 del D.M. 9 maggio 2001, il Comune di Torino, con la Variante al PRG n. 230 del 2018, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30 luglio 2018 ad oggetto " *Variante N. 230 al P.R.G., ai sensi della Legge Regionale 1/2007 e dell'articolo 89 comma 3 della Legge Regionale 3/2013, avente ad oggetto l'adeguamento del P.R.G. ai sensi del D.Lgs. N. 105/2015 e della Variante Seveso al P.T.C.. Adeguamento al D.M. 9 Maggio 2001. Approvazione Progetto Definitivo.*", ha previsto l'integrazione del P.R.G. con l'Elaborato Tecnico denominato "Rischio di incidenti rilevanti (ERIR)", al fine di verificare la compatibilità tra gli usi del suolo, in atto e previsti, e gli stabilimenti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. e dell'art. 19 delle N.d.A. della "Variante Seveso" al P.T.C. di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001.

L'individuazione degli stabilimenti soggetti ai disposti del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i., situati nel territorio di Torino e nei Comuni limitrofi con area di influenza sul territorio della città, è stata effettuata nel modo seguente:

- ➔ sulla base dei dati già desunti dal *Registro delle aziende* a rischio di incidente rilevante della Regione Piemonte, aggiornato al 31 marzo 2017 contenuti nella Variante n. 230 e verificati sulla banca dati al 2026 rischio di incidente rilevante, inventario Seveso, accessibile pubblicamente dal sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e come da estratti sotto riportati;
- ➔ secondo le "*Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale*", approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.17-377 del 26 luglio 2010;
- ➔ ai sensi della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), della Provincia di Torino di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", di seguito denominata "Variante Seveso" al P.T.C. approvata il 12.10.2010 con particolare riferimento alle Norme di Attuazione ed alle Linee guida;

Figura 1.1: Banca dati rischio di incidente rilevante, inventario Seveso, accessibile pubblicamente dal sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, consultata il 09/02/2026. In evidenza. aziende Seveso che hanno ricadute sulla Città.

09/02/26, 11:23

Inventario Seveso D.Lgs. 105/2015

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Ministero della Transizione Ecologica

Inventario Seveso D.Lgs. 105/2015

Regione Stabilimento: PIEMONTE

Provincia Stabilimento: Torino

Comune Stabilimento: Selezionare

Cerca

Notifica	Codice Univoco	Soglia	Ragione Sociale	Attività	Regione Stabilimento	Provincia Stabilimento	Comune Stabilimento
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=4726)	DA003	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	ENI SPA ENERGY EVOLUTION REFINING EVOLUTION & TRANSFORMATION	(08) Raffinerie petrochimiche/di petrolio	PIEMONTE	TORINO	ROBASSOMERO
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=4737)	DA017	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	CARMAGNANI PIEMONTE S.P.A.	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)	PIEMONTE	TORINO	GRUGLIASCO
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=4119)	DA018	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	CARTIERA GIACOSA SPA	(25) Produzione e fabbricazione di carta e di pasta di carta	PIEMONTE	TORINO	FRONT
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=5278)	DA027	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	ESE S.R.L.	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)	PIEMONTE	TORINO	CHIVASSO
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=4814)	DA051	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	(14) Stoccaggio di GPL	PIEMONTE	TORINO	SETTIMO TORINESE
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=4145)	DA064	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	(38) Fabbricazione di sostanze chimiche (non specificate altrimenti nell'elenco)	PIEMONTE	TORINO	CHIVASSO
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=5198)	DA086	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI S.R.L.	(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco)	PIEMONTE	TORINO	GRUGLIASCO
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=3929)	NA001	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	ENI S.P.A.	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	PIEMONTE	TORINO	VOLPIANO
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=4222)	NA003	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	AGN ENERGIA S.P.A.	(14) Stoccaggio di GPL	PIEMONTE	TORINO	VOLPIANO
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=5068)	NA005	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	BUTANGAS S.P.A.	(14) Stoccaggio di GPL	PIEMONTE	TORINO	VOLPIANO

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105/inventario_listatolist.php?inventario_listato&recpage=ALL

09/02/26, 11:23

Inventario Seveso D.Lgs. 105/2015

Notifica	Codice Univoco	Soglia	Ragione Sociale	Attività	Regione Stabilimento	Provincia Stabilimento	Comune Stabilimento
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=4671)	NA015	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	OMNIGAS S.R.L.	(14) Stoccaggio di GPL	PIEMONTE	TORINO	VOLPIANO
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=1380)	NA027	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	KASTAMONU ITALIA SRL	(22) Impianti chimici	PIEMONTE	TORINO	LUSERNA SAN GIOVANNI
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=4084)	NA051	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	AHLSTROM - MUNKSJO ITALIA SPA	(25) Produzione e fabbricazione di carta e di pasta di carta	PIEMONTE	TORINO	MATHI
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=5173)	NA267	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	ELANTAS EUROPE SRL	(22) Impianti chimici	PIEMONTE	TORINO	TROFARELLO
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=1209)	NA274	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	PROVIDUS S.R.L.	(13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)	PIEMONTE	TORINO	VOLPIANO
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=4914)	NA303	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	BRENNTAG S.P.A.	(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco)	PIEMONTE	TORINO	ORBASSANO
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=3402)	NA306	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	DEMAK POLYMERS S.R.L.	(22) Impianti chimici	PIEMONTE	TORINO	SAN MAURO TORINESE
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=4595)	NA307	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	INTERMEDI CHIMICI AUSILIARI INDUSTRIALI SPA (SIGLABILE I.C.A.I. S.P.A.)	(38) Fabbricazione di sostanze chimiche (non specificate altrimenti nell'elenco)	PIEMONTE	TORINO	BRUINO
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=4810)	NA308	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	TAZZETTI S.P.A.	(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco)	PIEMONTE	TORINO	VOLPIANO
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=3236)	NA309	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	VS ITALIA SRL	(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi	PIEMONTE	TORINO	PALAZZO CANAVESE
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=3743)	NA317	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	HOUGHTON ITALIA SOCIETÀ PER AZIONI	(22) Impianti chimici	PIEMONTE	TORINO	MONCALIERI
Notifica Pubblica (stampaPDFQ/StampaModulo.php? Codice=4460)	NA319	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	G.A.S. ENERGY S.P.A.	(14) Stoccaggio di GPL	PIEMONTE	TORINO	CHIVASSO

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Le segnalazioni possono essere inviate a Helpdesk Seveso (mailto:help-desknoficheseveso@isprambiente.it)

Sul territorio comunale non risultano insediate Attività Seveso, tuttavia lo stesso risulta interessato da:

- Aree di Osservazione delle Attività Seveso afferenti le società Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L.

(ex Air Liquide Italia Service S.r.l.) e Carmagnani Piemonte S.p.A. insediate nel Comune di Grugliasco. L'ERIR recepisce le indicazioni, comprese quelle cartografiche, derivanti dalla Variante 35VAR-RIR al PRG, approvata in data 29 marzo 2017 con D.C.C. n. 18 (efficace dal 20/04/2017) con la quale il Comune di Grugliasco si è adeguato alla "Variante Seveso" al P.T.C.

- Area di Osservazione dell'Attività Seveso afferente la società Demak Polymers S.R.L. insediata nel comune di San Mauro, il cui procedimento risulta ancora in corso di definizione. Pertanto, nelle more dell'adeguamento da parte del Comune di San Mauro alla "Variante Seveso" al P.T.C., gli elaborati cartografici allegati riportano, l'area di esclusione e l'area di osservazione dimensionate secondo le indicazioni riportate nella "Variante Seveso" al P.T.C.

Inoltre, sono graficamente individuate negli allegati specifici di PRG le attività che rientrano tra quelle denominate "Attività sottosoglia Seveso" ai sensi del D.Lgs. 105/2015.

All'interno delle Aree di Osservazione delle Attività Seveso site nel Comune di Grugliasco, si è ritenuto opportuno, limitatamente alla parte ricadente nel territorio torinese, verificare l'esistenza delle eventuali Attività Sottosoglia, individuate anche attraverso i Codici ATECO, oltre alle ulteriori attività, potenziali Sottosoglia, individuate dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Direzione Territorio e Ambiente.

1.1.2 Determinazione delle aree di danno

Come previsto dall'art. 4 delle N.d.A della "Variante Seveso" e dalle "Linee guida regionali", ai sensi del punto 7.1 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001, i gestori degli stabilimenti cd di "soglia superiore" di cui all'art. 3 del D.Lgs. 105/2015 (ex art. 8 del D.Lgs. 334/99) devono trasmettere su richiesta del Comune o delle autorità competenti, le informazioni relative all'inviluppo delle aree di danno, le classi di probabilità di ogni singolo evento nonché le informazioni relative al danno ambientale. Le medesime informazioni per gli stabilimenti cd di "soglia inferiore" di cui all'art. 3 del D.Lgs. 105/2015 (ex artt. 6 e 7 del D. L.gs. 334/99) devono essere fornite solo nel caso in cui siano individuate aree di danno esterne allo stabilimento.

Si precisa che, per aree di danno, si intendono in senso stretto quelle correlate agli effetti fisici (di natura termica, barica o tossica) di eventi incidentali, valutati con un approccio analitico attraverso l'applicazione di specifici metodi di calcolo; se a seguito dell'evento incidentale si verifica il superamento dei valori di soglia espressi nella seguente Tabella 1.1, l'evento si considera dannoso a persone o a strutture, viceversa si ritiene convenzionalmente che il danno non accada.

Tabella 1.1: Valori di soglia per la determinazione delle aree di danno da Tabella 2 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001

Scenario incidentale	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili	Danni alle strutture / Effetti domino
Incendio (radiazione termica stazionaria)	12,5 kW/m ²	7 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	12,5 kW/m ²
BLEVE/Fireball (radiazione termica variabile)	Raggio fireball	350 kJ/m ²	200 kJ/m ²	125 kJ/m ²	200-800 m
Flash-tire (radiazione termica istantanea)	LFL	1/2LFL	-	-	-
VCE (sovrapression e di picco)	0,3 bar (0,6 spazi aperti)	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar	0,3 bar
Rilascio tossico (dose assorbita)	LC50 (30min,uomo)	-	IDLH	-	-

Relativamente al danno ambientale, correlato alla dispersione di sostanze pericolose all'interno delle matrici suolo, sottosuolo, acque superficiali e falda acquifera, si precisa che il D.M. 9 maggio 2001 non prevede l'adozione di un approccio analitico, ma si limita a richiedere una stima qualitativa, distinguendo il danno in significativo o grave, a seconda della durata degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale.

Nello specifico al Punto 6.3.3 dell'allegato al D.M. si definiscono le diverse tipologie di danno in “danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in un periodo dall'inizio degli interventi” pari a *2 anni massimo per il **danno ambientale significativo** e superiore ai 2 anni per il **danno ambientale grave**.*

Per i nuovi stabilimenti di “soglia superiore” dovranno essere presi in considerazione gli scenari incidentali riportati nel Rapporto di Sicurezza e validati dal Comitato Tecnico Regionale in sede di conclusione del procedimento istruttorio ex art. 17 del D.Lgs. 105/2015, o comunque individuati nei Piani di Emergenza Esterna (PEE) di cui all'art. 21 del D.Lgs. 105/2015. Per quanto concerne gli stabilimenti soggetti alla presentazione della notifica semplice, ossia gli stabilimenti di “soglia inferiore” dovranno essere prese in considerazione le informazioni contenute nella notifica, nell'allegato 5 al D.Lgs. 105/2015 - Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori) e le informazioni prese in riferimento per la redazione dei rispettivi PEE.

1.2 VULNERABILITÀ TERRITORIALE E AMBIENTALE ESISTENTI

1.2.1 Determinazione delle aree di esclusione e di osservazione

Le aree di danno che il gestore individua sulla base dell'analisi di rischi costituiscono l'estensione attesa, rispetto ai centri di pericolo degli eventi incidentali individuati come credibili. Occorre tuttavia considerare, in primo luogo, che i modelli di simulazione e calcolo hanno un'ineliminabile incertezza dovuta a numerosi fattori, sia legati alle modalità di guasto dei componenti o alla valutazione di probabilità dell'errore umano, sia alla variabilità dei fenomeni meteorologici che possono avere notevole influenza sulla dinamica incidentale. D'altro canto non può comunque escludersi a priori il verificarsi di un evento non previsto dall'analisi. Infine, occorre considerare che la presenza di uno stabilimento induce comunque sulle arterie viarie circostanti modificazioni dei flussi di traffico ed in particolare quello legato al trasporto di materie prime o prodotti da e verso l'azienda; di questi effetti è opportuno tener conto entro distanze ragionevoli dal perimetro dello stabilimento.

La "Variante Seveso", in conformità alle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" ha individuato tali distanze definendo le cosiddette "aree di esclusione" e "aree di osservazione". Al loro interno devono essere individuati tutti gli elementi sensibili, territoriali ed ambientali, che possono essere interessati dalla presenza di un'azienda a rischio di incidente rilevante e sulle quali sarà necessario fare degli approfondimenti che portino ad una pianificazione reale del territorio urbano che consenta la coesistenza, o meno, di elementi antropizzati e naturali.

1.2.2 Identificazione degli elementi territoriali vulnerabili

L'attività di identificazione degli elementi territoriali vulnerabili nelle aree di osservazione è stata effettuata in primo luogo mediante una ricognizione del territorio in termini di destinazioni d'uso previste dal Piano Regolatore Generale (PRG) e di elementi sensibili presenti.

Come richiesto dal D.M. 9 maggio 2001, la categorizzazione del territorio è stata effettuata mediante l'attribuzione delle categorie territoriali, elencate nella Tabella 1 dell'Allegato al citato decreto e sotto riportata, alle diverse aree normative previste dal PRG.

Tabella 1.2: Tabella 1 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001

Categoria A

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a $4,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).

Categoria B

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra $4,5$ e $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e

direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).

5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1.000 al chiuso).

6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1.000 persone/giorno).

Categoria C

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m³/m².

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1.000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).

4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1.000 persone/giorno).

Categoria D

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m³/m².

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc.

Categoria E

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m³/m².

2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.

Categoria F

1. Area entro i confini dello stabilimento.

2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.

In particolare, per attribuire le categorie territoriali alle aree di osservazione, si è tenuto conto di ulteriori elementi ritenuti vulnerabili a scala locale ed individuati sulla base dei criteri generali definiti al punto 6.1.1 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001, quali:

1. nelle aree a destinazione mista si è considerata la destinazione d'uso prevalente;
2. la difficoltà di evacuare soggetti deboli e bisognosi di aiuto, quali bambini, anziani e malati e il personale che li assiste;
3. la difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici a più di cinque piani e grandi aggregazioni di persone in luoghi pubblici; per tali soggetti, anche se abili di muoversi autonomamente, la fuga sarebbe condizionata dalla minore facilità di accesso alle uscite di emergenza o agli idonei rifugi;
4. la minore difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici bassi o isolati, con vie di fuga accessibili e una migliore autogestione dei dispositivi di sicurezza;
5. la minore vulnerabilità delle attività caratterizzate da una bassa permanenza temporale di persone, cioè di una minore esposizione al rischio, rispetto alle analoghe attività più frequentate;

6. la generale maggiore vulnerabilità delle attività all'aperto rispetto a quelle al chiuso.

Laddove le informazioni a disposizione non siano risultate completamente esaustive, si è ritenuto di indicare la categoria territoriale più conservativa ai fini di garantire la maggiore tutela del territorio

Per una chiara panoramica delle analisi svolte, segue un elenco riepilogativo che associa a ogni tipologia di area normativa i criteri seguiti e le operazioni svolte per la categorizzazione ai sensi del D.M. 9 maggio 2001.

- a. I tessuti a prevalente destinazione d'uso residenziale ricadenti all'interno delle zone B1, B2 e B3 sono stati classificati tutti in categoria B del DM 9 maggio 2001 in funzione dell'indice territoriale di zona e della massima capienza ammessa dalle NdA, come esplicitato di seguito:
- Ai tessuti facenti parte della zona B1 con Capienza Edificatoria Massima pari a 1,35 mq/mq, corrispondenti a 4,05 mc/mq è stata attribuita la categoria B (indice compreso tra 1,5 e 4 mc/mq);
 - Ai tessuti facenti parte della zona B2 con Capienza Edificatoria Massima pari a 1,00 mq/mq, corrispondenti a 3,00 mc/mq, è stata attribuita la categoria B (indice compreso tra 1,5 e 4 mc/mq);
 - Ai tessuti facenti parte della zona B3 con Capienza Edificatoria Massima pari a 0,60 mq/mq, corrispondenti a 1,80 mc/mq, è stata attribuita la categoria B (indice compreso tra 1,5 e 4 mc/mq);
 - Ai tessuti facenti parte degli Ambiti ad alto livello di accessibilità con Capienza Edificatoria Massima pari a 1,70 mq/mq, corrispondenti a 5,1 mc/mq è stata attribuita la categoria A (indice superiore a 4,5 mc/mq);
- b. I tessuti storici sono stati classificati in classe B;
- c. Le aree a prevalente destinazione d'uso residenziale ricadenti all'interno della zona C (Ambiti collinari) sono state valutate in funzione dell'indice territoriale di zona indicato sulle NdA pari a 0,07 mq/mq che moltiplicato per 3 porta ad un indice volumetrico di 0,21 mc/mq che in virtù del DM 9 maggio 2001 ha consentito di classificare dette aree in classe E, confermando l'indicazione già riportata sulle tavole del RIR vigenti;
- d. Le aree delle piattaforme, a prevalente destinazione d'uso produttivo e artigianale sono state classificate in classe E di vulnerabilità territoriale;
- e. Le principali aree pedonali della città sono state classificate in classe B di vulnerabilità territoriale in quanto si presume che la pedonalizzazione di detti spazi favorisca la presenza di attività attrattive (attività commerciali e di somministrazione bevande e alimenti) e pertanto si ipotizza la presenza all'aperto di più di 100 persone, almeno per quanto concerne le aree pedonali poste nella parte più centrale e densamente abitata della città. Alle aree pedonali più periferiche e di minor dimensione si è attribuita la classe C ipotizzando che l'affollamento previsto non superi le 100 persone.
- f. Lo Stadio della Juventus, l'impianto sportivo Continassa e le aree commerciali adiacenti lo stadio, sono state classificate in classe B di vulnerabilità in quanto superano le 500 persone presenti al chiuso o le 100 persone presenti all'aperto;
- g. Lo Stadio Olimpico, gli impianti sportivi adiacenti (piscine, Inalpi Arena e Piazza d'Armi) sono stati classificati come classe B di vulnerabilità territoriale in quanto sicuramente presenti più di 100 persone all'aperto e 500 persone al chiuso negli edifici;
- h. Aree mercatali: le principali aree mercatali con frequentazione superiore ad una volta a settimana sono classificate in Classe B o in Classe A in funzione della loro superficie e della concentrazione di persone previste. Per stimare l'affollamento si considera una frequentazione media per banco di 50 visitatori giornalieri con un fattore di contemporaneità di 0,2. Il numero di banchi per aree mercatali viene stimato con la seguente formula: $\text{Numero Posteggi} = (\text{Superficie Totale [m}^2\text{]} * 0,55) / 35$

[m²/banco. La stima delle persone presenti contemporaneamente deriva pertanto dalla seguente formula: $P_c = (N \times C_a) \times K_c$

Dove ' P_c ' indica le Persone presenti contemporaneamente, ' N ' è il Numero di banchi, ' C_a ' i clienti medi serviti/attratti da un banco nell'arco della giornata (utilizzato il valore medio di 55) e ' K_c ' è il coefficiente di contemporaneità (adottato pari a 0,20).

i. Aree per servizi art. 21 LR 56/77:

- Aree per l'istruzione ai sensi dell'art. 21 comma a), essendo scuole di primarie o secondarie di primo grado sono state classificate in classe B o A in funzione del numero stimato di utenti;
- Le aree per attrezzature di interesse comune sono state classificate come segue:
 - Chiese, conventi, oratori, centri religiosi e loro dipendenze, Centri Sociali, Centri culturali come classe B, in quanto possibili luoghi soggetti ad affollamento rilevante sia all'aperto che al chiuso;
 - Piazze e spazi pedonali ubicati in zone centrali o in prossimità di centralità di quartiere sono state classificate in classe B in quanto è presumibile un affollamento che può superare le 100 unità contemporanee, le altre sono state classificate in classe C
- Aree per spazi pubblici a parco gioco e sport sono state classificate come segue:
 - C)1 parco – le aree verdi a parco, con superfici superiori a 3000 mq e ubicazione di rilievo (parte centrale della città o in prossimità delle centralità di quartiere) oppure se si tratta di aree verdi urbane di particolare attrattività vengono classificate in classe B, le altre in classe C;
 - C)2 gioco – le aree verdi attrezzate per il gioco se di superficie maggiore di 3000 mq vengono classificate come Classe B, in alternativa in classe C;
 - c)3 sport – le aree sportive attrezzate sono state valutate in funzione della loro dimensione e della dotazione sportiva specifica. Aree con superfici maggiori di 15.000 mq e/o con attrezzatura sportiva differenziata in grado di ospitare molte utenze contemporaneamente, oppure strutture organizzate per partite dilettantistiche di svariati sport sono state classificate in Classe B in quanto si presume la possibilità di avere più di 100 persone presenti all'aperto. Le altre sono state inserite in classe C.
- Aree per parcheggi:
 - i parcheggi con superficie oltre gli 8000 mq (300 posti auto circa) con conformazione planimetrica assimilabile a grandi piazzali, possono essere potenzialmente luoghi di affollamento rilevante all'aperto dove si potrebbero verificare assemblamenti di persone oltre le 100 unità e vengono classificati in classe B, gli altri sono stati classificati in classe C;
- Le aree per standard urbanistici art. 21 comma 2, standard per aree produttive, sono state classificate in classe E in analogia con le aree produttive (tessuti delle piattaforme);
- Le aree per standard urbanistici art. 21 comma 3, standard per attività direzionali, turistico ricettivi e commerciali al dettaglio sono classificate in classe B se di dimensioni superiori a 4000 mq, in classe C se di dimensioni inferiori.

j. Aree per servizi Art. 22 LR 56/77 e s.m.i.:

- Le aree per l'istruzione superiore sono state classificate in classe B o C in funzione del numero stimato di utenti;
- Le attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere
- Parco Agrario urbano e tangenziale verde categorizzati come classe E in quanto assimilabili all'uso agricolo;

- Parco fluviale: classificato come Classe C, fatta eccezione per la zona di parco fluviale del Po compresa tra Corso Moncalieri, corso unità d'Italia, confine comunale con Moncalieri e ponte Re Umberto, che dato l'elevato grado di attrattività si presume possa avere più di 100 persone presenti contemporaneamente a svolgere attività all'aperto e pertanto viene classificata come Classe B;
- Parco collinare: classificato come Classe C;
- Parco plurifunzionale: classificati in classe B quelli ubicati nella parte centrale della città o di particolare attrattività, in classe C gli altri;
- Verde ecosistemico: classificato come Classe C;

k. Aree oltrestandard:

- per gli impianti di interesse generale e per gli impianti tecnologici sono stati fatti ragionamenti puntuali per valutare le possibili capienze. In linea generale quelli di minor dimensione o quelli che per caratteristiche d'uso non prevedono numerose presenze umane sono classificati in classe C, gli altri in classe B;
- Le aree cimiteriali sono state classificate in classe D;
- Le attrezzature ferroviarie sono state classificate in classe E ad eccezione degli edifici adibiti ad uffici e principali aree di manutenzione classificate in classe C;
- Il campo nomadi è assimilabile ad un'area residenziale con densità fondiaria compresa tra 0,5 e 1 mc/mq;
- Le aree per spettacoli viaggianti possono comportare presenza di numerose persone all'aperto o al chiuso e pertanto vengono classificate in via cautelativa in classe B;
- Gli impianti di interesse militare sono state classificate come Classe C fatta eccezione per l'ospedale militare di Corso IV Novembre classificato come Classe B;
- Le università, gli studentati ed i centri di ricerca universitaria sono stati classificati in classe B o Classe C in funzione della loro dimensione e capienza;

- l. Aree di insediamento commerciale (Localizzazioni e addensamenti commerciali). Tutte le aree ricadenti all'interno di localizzazioni e addensamenti commerciali sono state classificate in classe B in quanto potenzialmente possono accogliere strutture commerciali di media dimensione e centri commerciali che comportano rilevanti assembramenti di persone, che facilmente possono raggiungere le 100 unità in ambiti aperti e/o le 500 unità in ambiti confinati;

L'attività di identificazione degli elementi territoriali sensibili nelle aree di osservazione si basa, in primo luogo, sui Piani di Emergenza Esterna (PEE) e, a completamento dell'attività, con l'effettuazione di sopralluoghi in campo.

In merito all'individuazione degli elementi territoriali vulnerabili si precisa che, secondo quanto indicato all'art. 8 delle N.d.A. della "Variante Seveso" al P.T.C. il Comune verifica la correttezza della perimetrazione dell'area di osservazione proposta dal gestore dello stabilimento, ed "in particolare che l'area di osservazione comprenda tutti gli elementi territoriali vulnerabili o criticità situati a margine"; ai sensi del successivo art. 9 il Comune dovrà: "valutare la compatibilità territoriale rispetto al sistema delle infrastrutture della mobilità" individuate secondo i criteri di cui all'art. 11. Pertanto gli effetti "[...] devono essere valutati, nelle diverse direzioni, sino ai nodi di congiungimento con la viabilità di livello superiore o, quando questa non fosse presente a distanze ragionevoli, con altra viabilità di pari livello [...]". L'inquadramento del territorio è pertanto proseguita anche mediante l'individuazione degli elementi di natura puntuale o lineare particolarmente sensibili, con riferimento alle infrastrutture della mobilità, delle reti tecnologiche e dei beni di carattere storico-architettonico.

Le ricadute sul sistema delle infrastrutture della mobilità, legate alla presenza di uno stabilimento a rischio

di incidente rilevante, sono state valutate tenendo conto anche delle possibili interferenze dirette o indirette, degli effetti cumulativi dettati dalla presenza, in prossimità o comunque nei dintorni dello stabilimento, di elementi a loro volta attrattori di flussi di traffico, leggero o pesante, quali poli commerciali, stabilimenti e aree industriali, ecc...

In particolare, le strade che lambiscono gli stabilimenti e che ne rappresentano la principale via di accesso, sono state considerate almeno sino al suo congiungimento con il tratto di viabilità di livello superiore. Le infrastrutture tecnologiche sono da tenere in considerazione poiché possono enfatizzare un incidente o contribuire al suo innesco, come nel caso di linee di trasferimento di gas/oli minerali.

Infine, relativamente a ciascuna area di osservazione esaminata, sono state predisposte delle Tavole in allegato, contenenti l'indicazione delle destinazioni d'uso previste dal PRG per ciascuna zona codificata e la corrispondente categoria territoriale assegnata in riferimento ai criteri del D.M. 9 maggio 2001 (si veda successiva Tabella 1.3), sia delle infrastrutture della mobilità, delle reti tecnologiche e dei beni di carattere storico-architettonico.

1.2.3 Determinazione delle aree di indagine

L'intorno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante entro il quale occorre verificare la presenza di elementi ambientali vulnerabili è definito dall'art. 7.1 delle Linee Guida della "Variante Seveso" "area di indagine" e rappresenta un'area congrua ai fini della valutazione dell'adeguata protezione degli elementi sensibili al danno ambientale, dove è dunque necessario porre particolare attenzione alle interferenze con elementi quali pozzi, sia attivi sia dismessi, opere di presa, rete scolante e reticolo idrografico minore.

Nello specifico, le aree di indagine devono essere determinate valutando:

- ➔ la soggiacenza della falda e la litologia, all'interno di un settore circolare di 30° di ampiezza e per un'estensione di 3 km a valle dei punti di possibile rilascio, misurato nella direzione di scorrimento della falda;
- ➔ la presenza di pozzi all'interno del suddetto settore circolare di 30° entro un'estensione di almeno 500 m;
- ➔ il possibile danno ambientale su un corpo idrico superficiale in presenza di scarichi provenienti dallo stabilimento, in acque superficiali o qualora la vicinanza dello stabilimento al corpo idrico renda possibile un inquinamento incidentale. A tal fine i corpi idrici sono stati indagati sino alla confluenza in altro corso d'acqua di livello superiore o sino ad una distanza di 5 km a valle in assenza di confluenza a distanze ragionevoli e fatte salve stime più gravose da parte dello stabilimento. Lungo i tratti individuati è stata censita la presenza di derivazioni ad uso irriguo.

L'attività di identificazione degli elementi ambientali sensibili viene effettuata in maniera analoga a quanto previsto per l'identificazione degli elementi territoriali. Dal punto di vista documentale, oltre ai Piani di Emergenza Esterna viene esaminato l'elaborato cartografico denominato "Carta della vulnerabilità ambientale" (tavole B.1a e B.1b) di cui all'art. 13 delle Norme della "Variante Seveso".

1.2.4 Identificazione degli elementi ambientali vulnerabili

L'identificazione degli elementi ambientali vulnerabili condotta nell'ambito delle aree di indagine prevede un inquadramento del territorio dal punto di vista idrografico, geologico ed idrogeologico, con particolare riferimento ai fattori ambientali che caratterizzano le **zone di altissima, rilevante e ridotta vulnerabilità ambientale** definite nell'art. 13 delle Norme della "Variante Seveso", dettagliate nelle Linee Guida nell'art. 8.1.1. e riportate nelle seguenti Tabelle.

Gli elementi elencati di seguito rappresentano un grado di specificazione maggiore rispetto ai criteri generali definiti al punto 6.1.2 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001.

Tabella 1.3: Fattori ambientali escludenti

Zone ad ALTISSIMA vulnerabilità ambientale (fattori ambientali “escludenti”)	
Aree naturali protette	→ aree protette istituite ed inserite nel Piano regionale delle Aree Protette della Regione Piemonte (approvato con D.G.R. del 15 maggio 1990 e L.R. n. 32 del 8/11/2004), ovvero Parchi regionali, Parchi nazionali e Parchi provinciali; → proposte di nuova istituzione e/o ampliamento di aree protette da parte della Regione o della Provincia, con particolare attenzione alle indicazioni contenute nello Studio di approfondimento del PTC “Sistema delle Aree Verdi provinciali” (approvato con D.G.P. n. 125937/2004).
Siti Natura 2000	→ siti di Importanza comunitaria di cui alla dir. 92/43/CEE e D.G.R. n. 419-14905 del 29/11/1996; → zone di Protezione speciale di cui alla dir. 79/409/CEE e D.G.R. n. 37-28804 del 29/11/99; → siti di importanza regionale inseriti nel Piano Territoriale Regionale; → siti di Importanza provinciale inseriti nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; → proposte di nuova istituzione di Siti Natura 2000
Aree di interesse paesaggistico ex D.Lgs.42/2004 s.m.i. art. 142, lettere b, d, m	→ “territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi. Sono stati considerati come “laghi naturali significativi o di rilevante interesse ambientale”, quelli individuati dal Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 21-121806 del 6 aprile 2004, e cioè: Laghi di Avigliana, Candia, Sirio, Viverone” (let. b, art. 142); → “montagne per la parte eccedente 1.600 m slm per la catena alpina” (let. d, art. 142); → “zone di interesse archeologico” (lett. m, art. 142).
Fasce A e B	→ fascia A definita nell’ambito del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), come “di deflusso di piena”; → fascia B definita nell’ambito del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), come “fascia di esondazione”.
Zone “RME”	aree a Rischio idrogeologico molto elevato ex PS267 (conoidi, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, frane) da PAI.
Aree in dissesto idrogeologico a pericolosità molto elevata (Fa, Ee, Ca) ed elevata (Fq, Eb, Cp,	→ aree interessate da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee); → aree interessate da esondazioni e dissesti morfologici di

Ve)” da PAI	carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata (Eb); ➔ aree interessate da frane attive a pericolosità molto elevata (Fa); ➔ aree interessate da frane quiescenti a pericolosità elevata (Fq); ➔ le aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e sistemazione a monte, a pericolosità molto elevata (Ca); ➔ aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e sistemazione a monte, a pericolosità elevata (Cp); ➔ valanghe a pericolosità molto elevata o elevata (Ve).
--------------------	--

Frane (progetto IFFI)	aree in frana individuate nell’ambito degli studi IFFI - Inventario dei fenomeni franosi in Italia.
Movimenti gravitativi e aree inondate e/o potenzialmente inondabili	aree indicate dagli studi della Provincia nello “Studio di Approfondimento dell’Assetto Idrogeologico – proposta di aggiornamento del PTC” approvato con D.G.P. n. 136385/2004.
Abitati da trasferire e consolidare	abitati classificati ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445 e s.m.i.

Tabella 1.4: Fattori limitanti di tipo A

Zone a RILEVANTE vulnerabilità ambientale (fattori ambientali “limitanti” di tipo A)	
Aree di particolare pregio ambientale, paesaggistico e storico – culturale	➔ beni e località inclusi negli elenchi di cui all’art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., integrati ai sensi dell’art. 9 della legge urbanistica regionale; ➔ beni oggetto di specifica individuazione con i decreti ministeriali previsti dall’art. 2 del D.M. 21 settembre 1984 (“galassini”) con eventuali integrazioni proposte dalla Regione e dalla Provincia; ➔ aree riconosciute di pregio sovracomunale, individuate e tutelate dai PRGC (ex art. 22 L.R. 56/77 e s.m.i.), o di rilevante interesse come elementi di connessione ecologico-ambientale nella struttura del verde provinciale.
Aree archeologiche	aree archeologiche indicate negli strumenti urbanistici comunali e provinciali. ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ Per le aree archeologiche già assoggettate ai disposti di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. vedere le zone ad altissima vulnerabilità ambientale.
Geositi	geositi individuati dalla Provincia nell’ambito di studi di valorizzazione dei beni geologici o geomorfologici presenti nel territorio provinciale.
Aree soggette a vincolo idrogeologico	aree vincolate ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i
Aree di interesse paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 142,	territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs.18 maggio 2001, n. 227;

let. g)	
Aree boscate	→ eventuali altre aree di bosco di alto fusto e di bosco che assolve a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni, non già individuati dalla normativa vigente (vincolo a scopo idrogeologico o paesaggistico-ambientali); → piante monumentali, di pregio e valore paesistico, di specie autoctona o ornamentale, presenti in aree boscate, in parchi e giardini, in aree agricole anche non coltivate, o isolate.
Aree di interesse paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 142, let. c)	fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
Fasce di connessione ecologica esistenti o in previsione	sistema di corridoi di connessione ecologica degli spazi "verdi" frammentati e interclusi nel tessuto costruito della pianura, di cui i corridoi fluviali principali e secondari costituiscono la struttura portante. Tali fasce comprendono inoltre l'area a ridosso della Tangenziale nord di Torino, individuata dallo studio di approfondimento del PTC "sistema delle aree verdi provinciali" approvato con D.G.P. n. 125937/2004, come corridoio ambientale e paesaggistico da valorizzare.

Tabella 1.5: Fattori limitanti di tipo B

Zone a RILEVANTE vulnerabilità ambientale (fattori ambientali "limitanti" di tipo B)	
Zone di pregio agro - naturalistico	→ suoli di I° classe di Capacità d'uso, ovvero i suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie (erbacee e arboree). → suoli di II° classe di Capacità d'uso, ovvero i suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture o possono richiedere pratiche colturali per migliorare le proprietà del suolo. ⁽²⁾ → "spazi agricoli periurbani", ovvero aree agricole in contesto metropolitano di particolare interesse in considerazione dell'elevata valenza ambientale che assumono all'interno di un contesto fortemente antropizzato, sia come "riserva" di risorse primarie (aria, acqua, terra), sia per finalità paesaggistiche, nonché per il valore produttivo dei terreni agricoli
Sistemi dell'agricoltura specializzata e/o vitale	vigneti specializzati (classificati DOC o DOP), trutteti, colture di prodotti tipici (DOP, IGC,...), strutture agricole specializzate vitali, terreni agricoli oggetto di politiche UE d'investimento, sostegno, riconversione, alpeggi e pascoli montani, etc.

⁽²⁾ La capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte è determinata sulla base del sistema elaborato nel 1961 dal Soil Conservation Service del Dipartimento di Agricoltura degli USA, adottato dalla FAO nel 1974, con le modifiche e gli adeguamenti necessari a renderlo adatto a rappresentare la realtà ambientale del Piemonte.

Tabella 1.6: Fattori limitanti di tipo C

Zone a RILEVANTE vulnerabilità ambientale (fattori ambientali “limitanti” di tipo C)	
Fascia C	fasce definite nell’ambito del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), come aree di inondazione per piena catastrofica, costituita dalla porzione di territorio esterna alla Fascia B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento
Aree in dissesto idrogeologico a pericolosità media o moderata	aree con limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico di cui all’art. 9 delle N.d.A. del PAI, ovvero: ➔ aree interessate da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata (Em); ➔ aree interessate da frane stabilizzate a pericolosità media o moderata (Fs); ➔ aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa a pericolosità media o moderata (Cn), ➔ valanghe a pericolosità media o moderata (Vm);
Aree a rischio di inondazione per evento catastrofico	fasce a media probabilità di inondazione o a probabilità di inondazione per evento catastrofico, così come individuate nell’ambito del “Programma di ricerca in tema di manutenzione e ripristino degli alvei dei corsi d’acqua, nonché in materia di protezione idrogeologica e difesa del suolo” prodotto dalla Provincia di Torino, e caratterizzato da una serie di studi su alcuni corsi d’acqua non delimitati con fasce fluviali da parte dell’Autorità di Bacino del Po. Per l’individuazione delle suddette fasce o aree di dissesto, sono stati utilizzati i criteri generali introdotti dall’Autorità di Bacino.

Tabella 1.7: Fattori limitanti di tipo

Zone a RILEVANTE vulnerabilità ambientale (fattori ambientali “ limitanti” di tipo D)		
Acquiferi sotterranei vulnerabilità elevata e alta	a	vulnerabilità intrinseca della falda freatica. Documento di riferimento: studio commissionato dalla Provincia di Torino all'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Terra, nell'ambito della convenzione-quadro D.G.P. n. 21-75961- 94 del 10/6/1994 e denominato “Studio idrogeologico finalizzato alla caratterizzazione dell'acquifero superficiale nel territorio di pianura della Regione Piemonte”.
Zone di ricarica delle falde		“superficie dalla quale proviene alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato. Ovvero è costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta alle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione” (Conferenza permanente Stato- Regioni-Province autonome, Accordo del 12/12/2002 – Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri per l'individuazione delle aree di salvaguardia). Documento di riferimento: PTR (individuazione delle zone di ricarica della falda), in attesa di definizioni di maggior dettaglio prodotte da parte della Regione a seguito dell'approvazione del PTA.
Soggiacenza		soggiacenza della falda idrica a superficie libera ovvero alla distanza della falda dal piano campagna. Documento di riferimento: studio finalizzato alla redazione della Carta della base dell'acquifero superficiale del settore di pianura della Provincia di Torino, commissionato dalla Provincia al Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino.

1.3 Valutazione della compatibilità territoriale e ambientale

La “Variante Seveso” richiede, dopo la determinazione di tutti gli elementi di interesse, di valutare la reciproca compatibilità, sia per gli insediamenti esistenti che per i nuovi insediamenti. L'approfondimento è avvenuto non solo a livello delle singole aree di osservazione, così come richiesto dalla “Variante Seveso”, ma esteso a tutto il territorio comunale, pur con livelli differenti di approfondimento.

A supporto della valutazione è stata realizzata apposita cartografia che, fotografando una situazione in evoluzione, verrà aggiornata con le modalità indicate nel capitolo 3, permettendo in tal modo di avere uno strumento che accompagni la pianificazione territoriale tenendo conto dei rischi associati alla presenza di attività a rischio di incidenti rilevanti esistenti e nuovi.

1.3.1 Giudizio di compatibilità territoriale

La valutazione di compatibilità degli stabilimenti, per i quali sono state individuate delle aree di osservazione ricadenti nel territorio di Torino, con le categorie territoriali è stata effettuata secondo quanto stabilito dall'allegato I al D.M. 9 maggio 2001 e dall'art. 9 delle Norme di attuazione della “Variante Seveso”.

La compatibilità degli stabilimenti con gli usi esistenti e previsti del suolo è stata effettuata, in primo luogo, sovrapponendo, all'involuppo delle aree di danno, la categorizzazione delle tipologie di insediamenti esistenti o previsti da PRG, definita secondo i termini di vulnerabilità di cui alla Tabella 1.2.

Per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi è necessario utilizzare la Tabella 1.9.

Tabella 1.8: Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti (Tabella 3a dell'allegato tecnico al D.M. 9 maggio 2001)

Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
$< 10^{-6}$	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
$10^{-4} - 10^{-6}$	EF	DEF	CDEF	BCDEF
$10^{-3} - 10^{-4}$	F	EF	DEF	CDEF
$> 10^{-3}$	F	F	EF	DEF

In particolare, è stata verificata all'interno delle aree di osservazione la presenza delle categorie territoriali riportate in Tabella 1.10.

Fermi restando i criteri con cui è stato categorizzato il territorio comunale interessato dalle fasce di rispetto RIR, come sopra descritto, la tabella sottostante riporta la correlazione tra le categorie territoriali di cui alla tabella 1 dell'Allegato al DM 9 maggio 2001 e quelle elencate al punto 4 dell'articolo 9 delle Norme della Variante Seveso.

Tabella 1.9: Correlazione tra le categorie territoriali (ex punto 4 dell'articolo 9 delle Norme della Variante Seveso) e le categorie territoriali (ex tabella 1 dell'Allegato al DM 9 maggio 2001)

Categorie territoriali ex Norme di attuazione PTC	Categorie ex D.M. 09/05/01
Zone a destinazione prevalentemente residenziale con indice fondiario maggiore o uguale a 4,5 mc/mq	A1
luoghi con concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità: ospedali, case di cura, case di riposo, asili, scuole inferiori ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone)	A2
luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto: mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 300 persone)	B3
luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso: centri commerciali, terziari, direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone)	B4
luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio: luoghi di spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose ecc. (oltre 500 persone all'aperto, oltre 1000 al chiuso)	B5
stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno)	B6

In particolare, per le aree di osservazione delle aziende di cui al precedente paragrafo 1.1.1 e identificate cartograficamente, la tabella sottostante riporta le categorie territoriali (ex tabella 1 del D.M. 09/05/01 - elaborato a 28-04) e gli elementi territoriali vulnerabili (elaborato A28-07) ricadenti all'interno delle aree di osservazione delle attività produttive indagate.

Tabella 1.10: Categorie per la valutazione di compatibilità territoriale nelle aree di osservazione

Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L.	
Categorie ex D.M. 09/05/01 elaborato a 28-04	elementi territoriali vulnerabili elaborato A28-0707
B, C, D, E	
Carmagnani Piemonte S.p.A.	
Categorie ex D.M. 09/05/01 elaborato a 28-04	elementi territoriali vulnerabili elaborato A28-0707
E	
DEMAK POLYMERS S.R.L.	
Categorie ex D.M. 09/05/01 elaborato a 28-04	elementi territoriali vulnerabili elaborato A28-0707
C, D, E	NR. 34 Cimitero Zonale Abbazia di Stura

Infine, con riferimento a quanto previsto dal punto 7.2 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001, il giudizio di compatibilità territoriale ha inoltre tenuto conto delle valutazioni effettuate dal Comitato Tecnico Regionale a conclusione dei procedimenti istruttori in merito sia alle eventuali variazioni intervenute in relazione alla categoria di frequenza degli eventi ipotizzati ed alla stima delle aree di danno rispetto alle informazioni trasmesse inizialmente dal gestore, sia ai seguenti elementi:

- ➔ presenza di specifiche misure di carattere gestionale;
- ➔ adozione di particolari ed efficaci tecnologie o sistemi innovativi;
- ➔ disponibilità di strutture di pronto intervento e soccorso nell'area;
- ➔ adozione di particolari misure di allertamento e protezione per gli insediamenti civili.

1.3.2 Giudizio di compatibilità ambientale

Rispetto alla compatibilità ambientale, l'Allegato al D.M. 9 maggio 2001, al punto 6.3.3., definisce non compatibile l'ipotesi incidentale che produca **danno ambientale** grave (si veda per definizione il capitolo 1.1.2) e prescrive l'adozione di misure complementari atte a ridurre il potenziale impatto.

Nel caso di **danno significativo**, lo stesso decreto prevede che siano introdotte nello strumento

urbanistico prescrizioni edilizie e urbanistiche ovvero misure di prevenzione e di mitigazione con particolari accorgimenti e interventi di tipo territoriale, infrastrutturale e gestionale, per la protezione dell'ambiente circostante, definite in funzione delle fattibilità e delle caratteristiche dei siti e degli impianti e finalizzate alla riduzione della categoria di danno.

Per quanto riguarda invece la “Variante “Seveso”, le Norme di attuazione richiedono che sia valutata la compatibilità ambientale di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante con riferimento alla presenza di elementi ambientali vulnerabili.

Nello specifico, secondo quanto stabilito dall’art. 14 delle suddette Norme, per ciascun stabilimento a rischio di incidente viene formulato un giudizio di compatibilità sulla base degli elementi di vulnerabilità ambientale di cui all’art. 13 delle Norme e delle Linee Guida della “Variante Seveso”.

La presenza delle suddette vulnerabilità nelle rispettive aree di indagine, richiede ai gestori la conduzione di opportune valutazioni e l’adozione di misure di prevenzione indicate nella Tabella 4 delle Linee Guida, che si riporta per completezza nella successiva Tabella 1.11.

Tabella 1.11: Condizioni di compatibilità (Tabella 4 delle Linee Guida della “Variante Seveso”)

Condizioni di compatibilità: valutazioni e misure di prevenzione richieste	
Ia	La possibilità di generare un danno all’ambiente è contenuta se si garantisce nel tempo lo stesso standard di sicurezza implementando misure gestionali quali: ➔ identificazione delle apparecchiature e delle linee con idonea etichetta su cui sia riportata la sostanza contenuta e le relative informazioni di sicurezza; ➔ formalizzazione di un programma di controllo e manutenzione dello stato di integrità dei recipienti e dei sistemi di contenimento; ➔ formalizzazione di un programma di controllo dello stato di integrità delle tubazioni, ivi comprese le linee interrato e quelle fognarie, degli organi di tenuta e dei sistemi di intercettazione; ➔ costante aggiornamento della documentazione che attesti l’adeguatezza dei materiali scelti sulla base di criteri di interattività chimico-fisica; ➔ mantenimento in efficienza di un sistema di raccolta immediata dei piccoli versamenti (materiale assorbente e/o decontaminante posto in punti sicuri e facilmente accessibili, panne assorbenti, ...) anche attraverso la protezione dei punti a maggiore vulnerabilità (tombini, pozzi, caditoie,...); ➔ conoscenza aggiornata sulla posizione e sulle caratteristiche dei recettori ambientali presenti nelle immediate vicinanze dello stabilimento, attraverso il periodico contatto con l’autorità competente per la tutela del territorio.
Ib	Occorre inoltre garantire tempi di intervento tali da escludere il raggiungimento dei bersagli e la propagazione degli inquinanti attraverso l’adozione di azioni efficaci ai fini della rimozione degli stessi oppure grazie ad adeguate misure impiantistiche che garantiscano il contenimento quali: ➔ la compartimentazione delle aree potenzialmente interessate da versamenti (serbatoi di stoccaggio, aree travaso, magazzini di deposito liquidi in contenitori mobili, aree sottostanti tubazioni di movimentazione liquidi, impianti di produzione specie all’aperto, ...) con idonei sistemi di convogliamento e raccolta; ➔ la separazione delle linee di raccolta degli effluenti provenienti dalle aree potenzialmente interessate da versamenti da quelle deputate all’allontanamento delle acque meteoriche, fermo, per queste ultime, quanto disposto dallo specifico regolamento regionale; ➔ l’organizzazione delle superfici in modo da rendere minime le suddette aree, specie all’aperto, e garantirne la specifica protezione (coperture, linee/grigliati di convogliamento e pozzetti di raccolta ad hoc, pavimentazione impermeabile adatta ai liquidi trattati, ...); ➔ l’eliminazione, per quanto possibile, di giunzioni e raccordi flangiati a favore di linee interamente saldate; ➔ la disposizione di sistemi, collegati ad allarme interno, atti ad evidenziare l’inatteso calo di

	livello nei serbatoi o l'eccessivo riempimento degli stessi o di ogni altro sistema finalizzato a rilevare precocemente ogni occasione di perdita di prodotto; → la sostituzione o il risanamento dei serbatoi interrati datati, secondo le regole tecniche dettate dal D.M. 20 ottobre 1998, pubblicato nella G.U. 6 novembre 1998, n.260, cui si fa espresso rimando.
--	---

II	La vicinanza di bersagli e le caratteristiche del suolo e del sottosuolo determinano la possibilità di generare un inquinamento significativo. Si rende pertanto necessario integrare quanto stabilito ai punti precedenti, nonché individuare posizione e caratteristiche degli interventi impiantistici e gestionali atti ad evitare la propagazione degli inquinanti, quali → eliminazione del pericolo di veicolazione preferenziale attraverso la sigillatura dei pozzi in disuso interni al sito e la protezione esterna di quelli in esercizio; → regimazione delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree potenzialmente interessate da sporcamenti o versamenti, in ossequio a quanto disposto dallo specifico regolamento regionale, anche tenute presenti l'eventualità di spandimenti incidentali e la necessità di allontanare e raccogliere i prodotti conseguenti le operazioni di spegnimento di incendi; → predisposizione in prossimità dei punti di possibile impiego di dispositivi di emergenza (materiale assorbente, tappetini polimerici da sistemare sulle caditoie, cuscinetti gonfiabili da introdurre nelle linee fognarie, ...) tali da impedire che l'inquinante raggiunga le fognature attraverso le caditoie ed i pozzetti di ispezione; → disposizione di sistemi per l'intercettazione automatica dello scarico qualora sia rilevata la presenza anomala di inquinanti a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore; → allestimento di procedure formalizzate per la gestione delle situazioni di emergenza.
III	Le generali caratteristiche idrogeologiche del sito determinano un'elevata probabilità di inquinamento su elementi vulnerabili ambientali e territoriali nel caso si verifichi un evento incidentale. Per limitare gli eventuali impatti conseguenti ad un evento incidentale quindi si rende necessario: → valutare le caratteristiche idrogeologiche puntuali (soggiacenza, direzione di flusso, permeabilità, gradiente, ecc.) in prossimità del centro di pericolo, in modo da poter definire gli interventi che si rendessero necessari al contenimento dell'inquinamento tenendo in debito conto le caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante (pozzi ad uso potabile, canali di irrigazione, corsi d'acqua, ecc.) e l'immediata attivazione delle misure previste; (*) → provvedere alla stima dei tempi per il raggiungimento dei bersagli della contaminazione da parte degli inquinanti; (*) → predisporre, qualora gli esiti delle predette valutazioni lo giudichino opportuno, gli essenziali sistemi di messa in sicurezza di emergenza in modo da poter garantire l'immediata operatività ed efficacia degli interventi al verificarsi dell'incidente (es. barriera idraulica); → impiegare serbatoi fuori terra in luogo di quelli interrati; → realizzare la copertura dell'area destinata al nuovo stabilimento con uno strato di adeguata potenza di materiale litoide non permeabile; → impiegare tubazioni aeree in luogo di quelle interrate. (*) non per il caso di pericoli dovuti unicamente a scarichi in acque superficiali

Le analisi da effettuare e i conseguenti interventi preventivi da realizzare sono strettamente correlati al "grado di vulnerabilità" degli elementi ambientali, come descritto all'art. 15 delle Norme della "Variante Seveso".

Per completezza si ricorda dunque che nelle aree ad **altissima vulnerabilità ambientale** è fatto espresso divieto di ammettere o localizzare nuove attività RIR.

Invece, l'eventuale presenza di alcuni fattori limitanti che rendono le aree a **rilevante vulnerabilità ambientale** (categorie 11, 12, 13 o 14 di cui all'art. 13.2 delle Norme) richiede tutte le misure individuate nella Tabella 1.11, dall'adozione delle misure gestionali per garantire, nel tempo, un adeguato standard di sicurezza (Ia), alla realizzazione di interventi impiantistici atti a limitare gli eventuali impatti conseguenti ad un evento incidentale, qualora le caratteristiche del sito determinino un'elevata probabilità di inquinamento sugli elementi ambientali vulnerabili (III).

Nelle zone a **ridotta vulnerabilità ambientale** occorre garantire l'adozione di misure gestionali di cui sopra e/o di azioni efficaci al fine di rimuovere gli inquinanti o di effettuarne il contenimento (Ib), eventualmente procedendo ad una loro integrazione (II) in relazione agli elementi presenti.

Le Linee guida prevedono inoltre l'effettuazione di valutazioni e l'adozione di misure di prevenzione per garantire nel tempo un adeguato standard di sicurezza "negli altri casi prevedibili in tutte le zone rimanenti", ovvero quelle a "ridotta vulnerabilità ambientale": vale a dire che tutte le attività RIR devono garantire almeno quanto previsto dai punti Ia e Ib della precedente Tabella 1.11.

Nella Tabella 1.12 si riportano gli elementi vulnerabili la cui presenza richiede la conduzione delle valutazioni e l'adozione delle misure di prevenzione indicate dalle Linee guida.

Tabella 1.12: Valutazioni e misure di prevenzione per gli elementi vulnerabili presenti nelle aree di indagine

Elementi ambientali vulnerabili presenti nelle aree di indagine	Valutazioni e misure di prevenzione richieste (Tabella 1.11)
→ zone a rilevante vulnerabilità ambientale con fattori ambientali limitanti relativi alle seguenti categorie riportate nelle Norme: A. acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità (11) B. zone di ricarica delle falde (12) C. territori con soggiacenza inferiore a 3 m dal piano campagna (13) D. zone con soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 m dal piano campagna e litografia prevalente di natura ghiaioso-sabbiosa (14)	I, II, III
→ In tutte le altre zone: A. pozzi interni al perimetro dello stabilimento B. scarichi in acque superficiali dello stabilimento C. pozzi entro 500 m dal confine dello stabilimento nella direzione della falda.	I, II
→ negli altri casi	I

1.3.3 Criteri per il giudizio di compatibilità con le infrastrutture della mobilità, le reti tecnologiche, i beni di carattere storico-architettonico

Un ruolo fondamentale nella valutazione della scelta localizzativa per gli stabilimenti a rischio, è occupato dalle infrastrutture (strade, ferrovie, elettrodotti, metanodotti, ecc...), sia in quanto elementi da "proteggere" (ad es. elevando barriere prospicienti le strade), sia quali fattori da "valorizzare" prevedendo un efficace coordinamento tra i gestori degli stabilimenti e quelli delle infrastrutture, così da giungere a soluzioni che armonizzino le esigenze di tutti i soggetti, compresi i Piani di Emergenza Esterna e i Piani di Protezione Civile (ad es. prevedendo un sistema di accessi alternativi e una gestione dei flussi veicolari critici, evitando la commistione dei flussi di traffico aziendale e privato ecc...).

Per quanto concerne le infrastrutture della mobilità occorre considerare che i reali effetti della presenza di uno stabilimento sovente sono visibili, e quindi risolvibili o mitigabili, solo se inquadrati in un contesto più ampio, che coinvolga il sistema urbanistico presente nell'intorno; particolare attenzione deve quindi essere posta nel valutare le interazioni date dalla compresenza di elementi anche non direttamente correlati (aree commerciali, industriali, altri centri, ecc...), ma che qualora si dovesse verificare un incidente coinvolgente sostanze pericolose, possono determinare effetti di impatto cumulativo e quindi un aggravio dello scenario incidentale.

Occorre pertanto porre particolare attenzione alla possibile vulnerabilità delle infrastrutture, prime fra tutte quelle della mobilità, e verificare che le esigenze manifestate nei Piani di Emergenza Esterna di cui all'art. 21 del D.Lgs. 105/2015 siano tradotte in specifici elementi o previsioni di variante nei Piani Regolatori e che siano valutate le azioni di soccorso da inserire negli strumenti comunali di pianificazione dell'emergenza.

A tale scopo si dovranno quindi identificare gli elementi della rete ed i nodi di possibile criticità ed adeguare eventualmente lo strumento urbanistico con soluzioni progettuali o strutturali che garantiscono la compatibile coesistenza tra l'attività e gli altri usi del territorio, esistenti o previsti e per questo è stata realizzata una cartografia in cui sono stati individuati gli elementi principali di cui tenere conto (Allegato Tecnico A28-09-00).

In tal senso la valutazione di compatibilità delle scelte localizzative per i nuovi stabilimenti a rischio rispetto alle infrastrutture per la mobilità, tiene conto di una complessa serie di fattori tra i quali:

- ➔ le possibili interazioni tra il trasporto di merci pericolose in coesistenza o in commistione con altre tipologie di traffico insistenti sul medesimo sistema viario, in particolare se legate alla presenza di nuclei densamente abitati o attrattori di consistenti flussi di persone (es. grandi centri commerciali) che possono indurre importanti flussi di traffico sulla viabilità fruita dallo stabilimento e dagli strumenti di pianificazione dell'emergenza. Per garantire una più compatibile coesistenza tra lo stabilimento e gli altri insediamenti, occorre estendere l'ambito di analisi sino a considerare la presenza sul territorio di centri di attrazione/aggregazione (esistenti o previsti) che possono indurre importanti ricadute sulla viabilità fruita dallo stabilimento;
- ➔ vie di accesso alternative, così come la presenza di almeno un ingresso esclusivamente dedicato, e non ultime le caratteristiche tecniche della strada (es. ampiezza del sedime stradale), devono essere considerati requisiti fondamentali nella scelta dei siti localizzativi ovvero nelle varianti da adottare nel caso di stabilimenti esistenti, in quanto, in caso di accadimento di un incidente, tali fattori giocano un ruolo fondamentale nel rendere le operazioni di soccorso tempestive e quindi maggiormente efficaci nella protezione della salute pubblica e dell'ambiente. Con riferimento particolare all'esigenza di garantire la migliore efficacia delle misure di emergenza, potranno pertanto essere adottate iniziative volte a differenziare il traffico pesante da quello dell'utenza ordinaria, a dirottare il traffico pesante afferente ad altre attività su viabilità alternativa, a creare una circolarità del traffico (es. sensi unici) ove la viabilità sia critica per ampiezza, a riqualificare il sedime stradale per dimensione e per le caratteristiche degli innesti;
- ➔ gli effetti risentiti dalla rete viaria devono essere valutati, nelle diverse direzioni, sino ad interessare almeno i nodi di congiungimento con la viabilità di livello superiore o, quando questa non sia presente, a distanza ragionevole con altra viabilità di pari livello, in rapporto alle aree di danno attese. Possibilmente si dovrà utilizzare una modellistica che permetta di valutare gli effetti nelle diverse direzioni di transito, le possibili alternative di percorso e di accesso agli impianti e ai siti vulnerabili, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nei Piani di emergenza esterni (PEE) e nei Piani di Protezione Civile. Qualora la viabilità di accesso allo stabilimento funga da raccordo con centri di grande attrazione (ad es. centri commerciali), le ricadute sulla viabilità vanno considerate fino in prossimità di questi ultimi. Con riferimento alle reti tecnologiche e agli elementi di carattere storico e culturale presenti sul territorio, valgono considerazioni analoghe a quelle riferite alle infrastrutture della mobilità, tenuto presente che eventi di natura energetica (incendio di pozza, BLEVE, fireball, flash fire, UVCE) a differenza di quelli con "rilascio tossico", possono arrecare danni gravi alle strutture, secondo

i valori e le distanze definite in applicazione della tabella 2, ultima colonna, dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001, riportata all'art. 7 delle Norme di Attuazione della "Variante Seveso".

Il Comune deve adeguare lo strumento urbanistico, tenendo conto degli elementi della rete e dei nodi di possibile criticità, con soluzioni progettuali o strutturali che garantiscono la compatibile coesistenza tra lo stabilimento e gli altri insediamenti esistenti o previsti. Allo stesso modo deve tradurre in specifiche previsioni urbanistiche, ove richiesto dal caso, le esigenze manifestate nei Piani di Emergenza Esterna di cui all'art. 21 del D.Lgs. 105/2015 e valutare le eventuali azioni di soccorso da inserire negli strumenti comunali di pianificazione dell'emergenza.

Per le nuove attività RIR, con riferimento alle reti tecnologiche e agli elementi di carattere storico e culturale valgono analoghe considerazioni di valutazione della compatibilità di coesistenza, tenuto presente che eventi di natura energetica (incendio di pozza, BLEVE, fireball, flash fire, UVCE) possono arrecare danni gravi alle strutture secondo i valori e le distanze definite in applicazione della Tabella 1.1 ultima colonna.

1.4 Procedure di aggiornamento

Con riferimento ai disposti del D.M. 9 maggio 2001 e del D.Lgs. 105/2015, art. 22 comma 7, l'ERIR dovrà essere aggiornato almeno ogni 5 anni e nei seguenti casi:

- A. insediamento di "nuovi stabilimenti" soggetti al D.Lgs. 105/2015 e all'art. 19 delle N.d.A. della "Variante Seveso";
- B. modifiche agli stabilimenti di cui all'art. 18 del D.Lgs. 105/2015 ovvero interventi che comportano un aggravio del precedente livello di rischio in stabilimenti esistenti o che modificano l'area di danno;
- C. modifiche o interventi che comportano un aggravio del precedente livello di rischio in attività esistenti soggette all'art. 19 delle N.d.A. della "Variante Seveso";
- D. nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti (es. vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali), qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

Nel capitolo 3 verranno esaminati i casi di cui alle lettere a), b), c), d) con riferimento anche alle disposizioni della "Variante Seveso". Per ciascuna situazione individuata, verrà proposto un iter per garantire un efficace controllo del territorio in merito all'insediamento o alle modifiche di siti industriali in cui siano presenti sostanze pericolose.

2. STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

L'“Elaborato Tecnico RIR” redatto nel 2009 dallo Studio Officina al fine di individuare gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio comunale o nei comuni limitrofi, aveva esaminato gli elaborati della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), adottata con D.C.P. n. 198- 332467 del 22 maggio 2007, in particolare l'Elaborato A2 “*Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 o 8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. alla data di adozione della Variante: Aree di osservazione ed elementi vulnerabili del sistema delle acque*” confrontandoli con i dati contenuti nel Registro delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante della Regione Piemonte.

Da questi risultava che nel Comune di Torino era insediato lo stabilimento Rockwood Italia S.p.A. Divisione Silo, soggetto ai disposti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., cioè all'obbligo di presentazione di notifica con Rapporto di Sicurezza ed erano presenti porzioni delle aree di osservazione individuate per i seguenti stabilimenti, localizzati nel Comune di Grugliasco:

- ➔ **Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L.** (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.), stoccaggio e produzione di gas tecnici;
- ➔ **Carmagnani Piemonte S.p.A.**, deposito di liquidi tossici, infiammabili e/o pericolosi per l'ambiente;
- ➔ **Eredi Campidonico S.p.A.**, deposito di oli minerali.

Nell'elaborato A2 redatto nel 2009 dallo Studio Officina era, infine, indicata un'area di osservazione per lo stabilimento Ceresà S.p.A. di Beinasco (art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., deposito di oli minerali) che, sebbene non ricadesse nel territorio del Comune di Torino, interessava un tratto della tangenziale sud.

Dopo la redazione del citato Elaborato tecnico del 2009 (ERIR) (art. 22 comma 7 D.Lgs. 105/2015), anche a seguito di importanti aggiornamenti legislativi, con la Variante strutturale n. 230 il Comune ha aggiornato la verifica dello stato di fatto del territorio cittadino e sui comuni limitrofi. Detta attività è stata ripresa e verificata nell'ambito della redazione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare del nuovo PRG, che ha determinato gli aggiornamenti che di seguito si espongono.

2.1 Attività Seveso (D.Lgs. 105/2015) presenti nel territorio comunale – stato di fatto

Lo stabilimento Rockwood Italia S.p.A. Divisione Silo, denominato dal 2011 Huntsman Pigments and Additives e dal marzo 2018 Venator Pigments S.p.A., sito a Torino in via Reiss Romoli n. 44/12, segnalato sulla “Variante Seveso” e sul Registro delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante della Regione Piemonte, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 (cfr. nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. DVA-2011-0004667 del 28 febbraio 2011), non rientra più tra le industrie a rischio di incidente rilevante.

Inoltre, a seguito di ulteriori approfondimenti, tale attività ha dichiarato di non appartenere a nessuna categoria delle Attività Sottosoglia (art. 19 delle N.d.A. “Variante Seveso”).

2.2 Attività Seveso (D.Lgs. 105/2015) presenti nei comuni limitrofi – stato di fatto

Per quanto riguarda i comuni contermini, si specifica che all'interno del territorio del comune di Grugliasco, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 105/2015, sono presenti gli stabilimenti **Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L.** (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.) e **Carmagnani Piemonte S.p.A.**, mentre sul territorio del comune di San Mauro Torinese è presente lo stabilimento Demak Polymers S.R.L. soggetti al succitato decreto. Le aree di esclusione e/o di osservazione dei suddetti stabilimenti incidono in parte sul territorio della città di Torino.

Per gli stabilimenti siti nel Comune di Grugliasco è stata verificata la perimetrazione di ciascuna area di osservazione indicata negli elaborati allegati alla Variante n. 35 RIR di tale comune, limitatamente però alle porzioni di superficie ricadenti sul territorio comunale di Torino.

Per lo stabilimento sito nel Comune di San Mauro, in attesa della definizione della relativa variante di recepimento dell'ERIR, sono state individuate, coerentemente a quanto indicato nelle Linee Guida della “Variante Seveso”, l'area di osservazione e di esclusione come meglio precisate nel successivo paragrafo 2.2.3.

Si è quindi proceduto con la categorizzazione del territorio, in termini sia di destinazioni d'uso previste dal PRG, sia di individuazione degli elementi territoriali ed ambientali sensibili presenti. La suddetta attività, svolta secondo le specifiche categorie del D.M. 9 maggio 2001, è riassunta nell' Allegato Tecnico A28-02-01 e nell' Allegato Tecnico A28-04-01.

2.2.1 Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L. (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.)

Lo stabilimento **Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L.** (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.) è sito a Grugliasco, in Strada del Portone 215, in area industriale. Occupa una superficie di circa 22.000 mq di cui 4.700 mq coperti e rientra tra gli stabilimenti di soglia inferiore ex D.Lgs. 105/2015. Il tipo di attività è relativa alla produzione e stoccaggio di gas tecnici.

Nel seguito si riportano gli estratti più significativi del Rapporto Ambientale – Elaborato Tecnico RIR della Variante al PRG “35VAR-RIR” redatta ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. 56/1977 - Progetto Definitivo:

“Presso lo stabilimento **Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L.** (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.) le attività principali consistono in:

- ➔ *Stoccaggio d'ossigeno in serbatoio fuori terra, condizionamento (riempimento) e stoccaggio di bombole ossigeno e miscele;*
- ➔ *Produzione di acetilene (da carburo di calcio) e riempimento bombole;*
- ➔ *Stoccaggio acetilene in bombole, pacchi e scarabei;*
- ➔ *Stoccaggio idrogeno e miscele idrogenate in pacchi e bombole;*
- ➔ *Deposito GPL in bombole;*
- ➔ *Deposito anidride solforosa in bombole;*
- ➔ *Stoccaggio acetone;*
- ➔ *Stoccaggio in serbatoi criogenici fuori terra di azoto, anidride carbonica, argon;*
- ➔ *Condizionamento (riempimento) bombole d'azoto e anidride carbonica, argon e relative miscele;*

➔ *Produzione di ghiaccio secco.*

Lo stabilimento si colloca in area a destinazione d'uso produttiva di tipo A in Strada del Portone 215.

(...)

Dall'analisi degli scenari incidentali non si rilevano aree di danno con ricaduta degli effetti oltre al perimetro dello stabilimento (...) e pertanto non risulta necessaria la valutazione della compatibilità territoriale ai sensi del DM 9 maggio 2001.”.

All'interno dell'area di osservazione (come definita dalla “Variante Seveso” al PTC – Elaborato A2) e dell'area di esclusione (200 m dal perimetro stabilimento), come individuati nella Variante n. 35 – RIR al P.R.G. di Grugliasco, sono presenti sul territorio comunale i seguenti elementi territoriali vulnerabili: il Cimitero Sud e la parrocchia Maria Madre della Speranza Civile (Via Bertani, 80) della città di Torino.

Inoltre, dalla disamina del PEE aziendale si evince che ai margini dell'area di osservazione sono ubicati i seguenti ulteriori elementi territoriali vulnerabili: la Motorizzazione Civile (Via Bertani 41) un impianto sportivo in disuso (Strada del Portone 24) e l'ufficio compartimentale Torino Sud di Poste Italiane (C.so Tazzoli, 235);

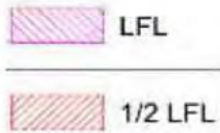
In prossimità si rileva la presenza di: Corso Orbassano (circa 0,8 km dallo stabilimento), la Tangenziale Sud (circa 1,4 km), Corso Allamano (circa 1,7 km) e lo scalo merci ferroviario di Orbassano (circa 1,3 km); ad una distanza di 0,5 km si segnala la presenza del cimitero Parco in Via Bertani n. 85/60).

Si riportano a seguire gli estratti relativi alle aree di danno dei principali scenari individuati.

Scenario 7

Flash Fire

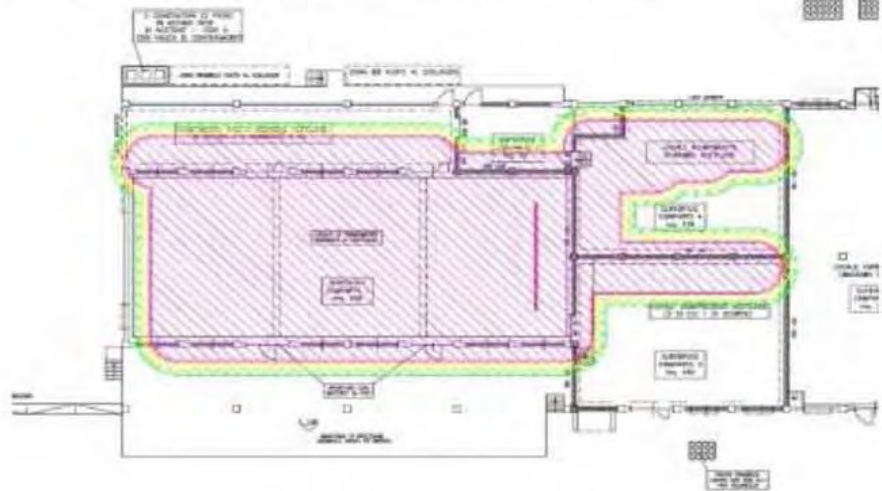
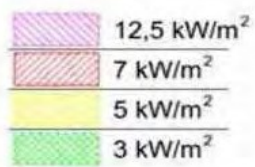
Condizioni Meteo
2F



Scenario 8

Jet Fire

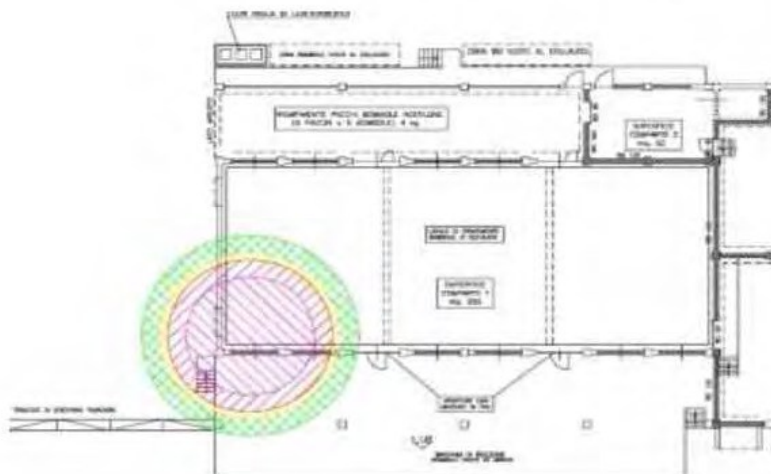
Condizioni Meteo
2F



Scenario 9

Pool Fire

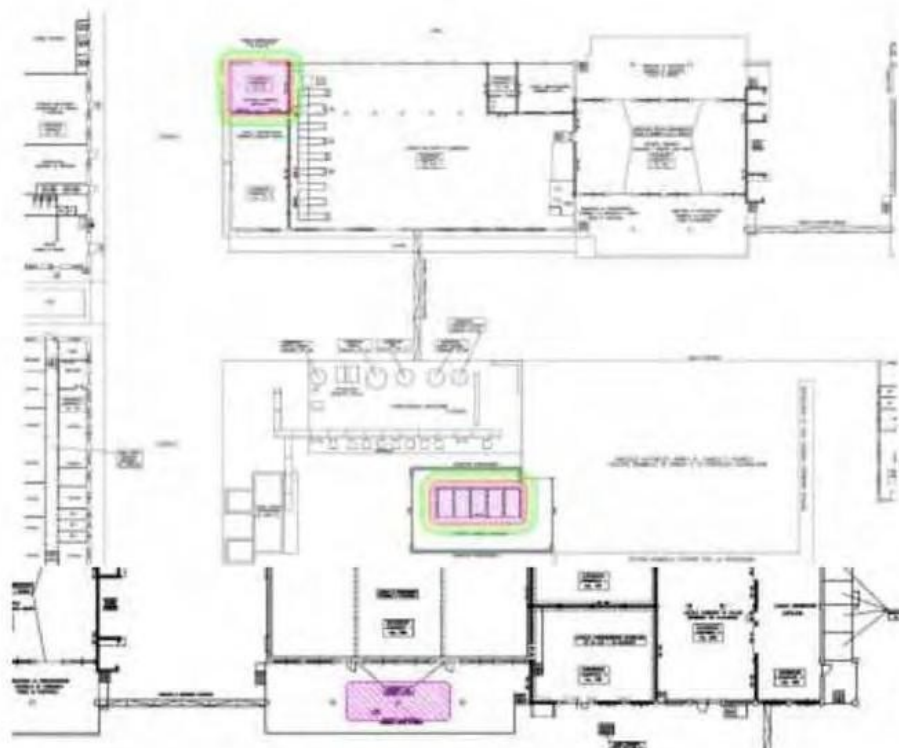
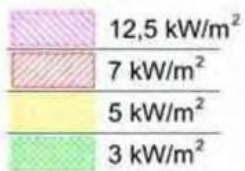
Condizioni Meteo
2F



Scenario 11

Jet Fire

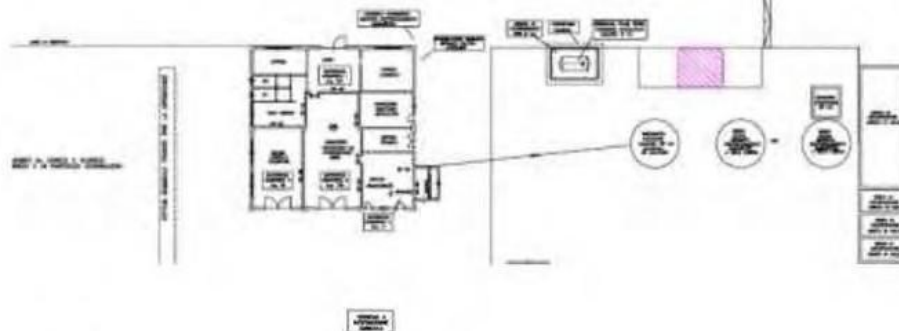
Condizioni Meteo
2F



Scenario 12

Jet Fire

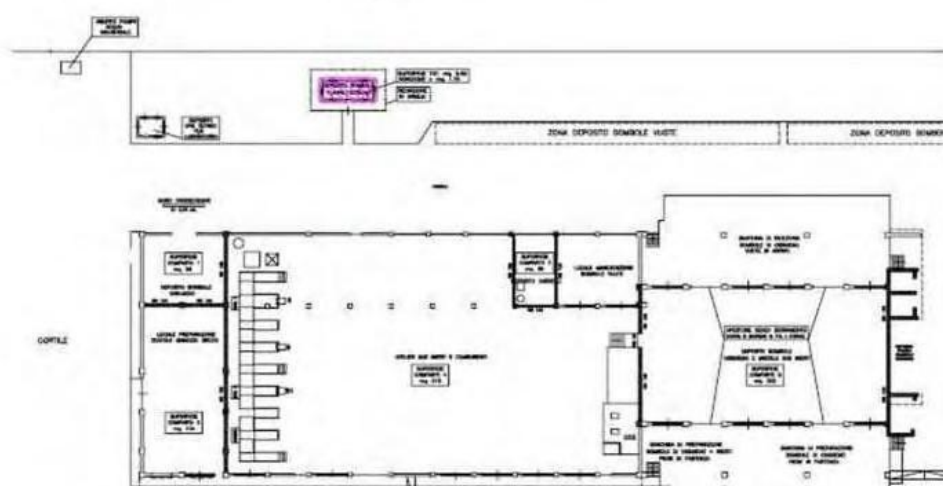
Condizioni Meteo
2F



Scenario 13

Jet Fire

Condizioni Meteo
2F



2.2.2 Carmagnani Piemonte S.p.A.

Lo stabilimento Carmagnani Piemonte S.p.A è sito a Grugliasco, in via San Paolo 77, in area industriale, occupa una superficie di circa 16.000 mq e rientra tra gli stabilimenti di soglia superiore ex D.Lgs. 105/15; le principali attività dello stabilimento consistono in operazioni di deposito, infustamento e commercializzazione di sostanze e preparati chimici.

Nel seguito si riportano gli estratti più significativi del Rapporto Ambientale – Elaborato Tecnico RIR della Variante al PRG “35VAR-RIR” del Comune di Grugliasco redatta ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. 56/1977 - Progetto Definitivo:

“A seguire si riportano le aree di danno per i vari scenari incidentali che ricadono parzialmente all'esterno dello stabilimento Carmagnani. Come visibile dalle figure precedenti le aree di danno ricadono all'esterno dello stabilimento Carmagnani per pochi metri.”.

Il territorio del Comune di Torino è interessato solo dall'area di osservazione (500 m dal perimetro stabilimento) come approvata con Variante n. 35 – RIR al P.R.G. di Grugliasco, all'interno della quale ricade una piccola parte dell'area dello scalo merci ferroviario, ubicato sul confine comunale.

Ai margini dell'area di osservazione è ubicato l'elemento territoriale vulnerabile centro Amiat (Via Giorini 20/A).

Inoltre, dalla disamina del PEE aziendale si evince che all'esterno dell'area di osservazione sono presenti Corso Orbassano, Corso Allamano (circa 0,5 km) e la Tangenziale Sud (circa 1,5 km).

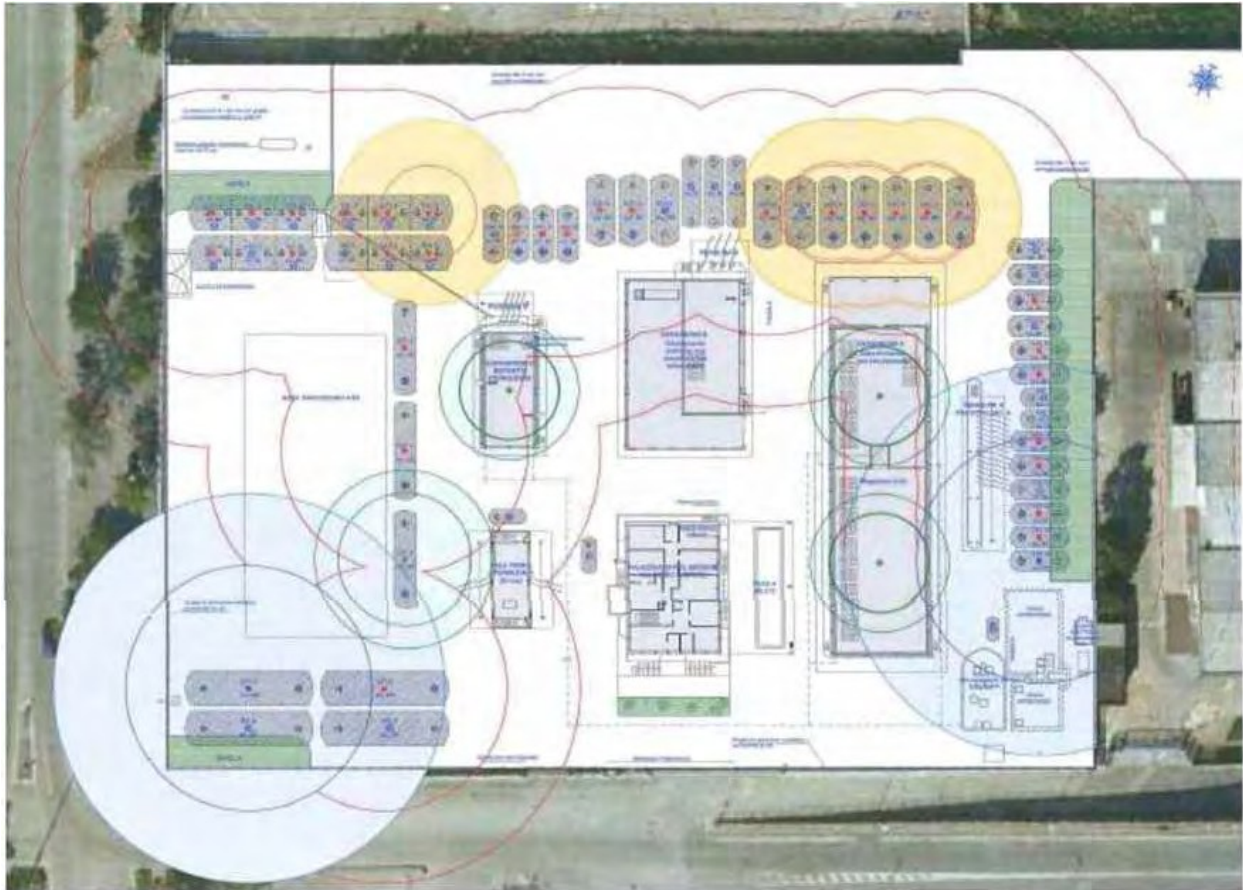


Figura n.4 – Scenari incidentali ed aree di danno (irraggiamento "Pool fire")



Figura n.5 – Scenari incidentali ed aree di danno (irraggiamento "Flash fire")



Figura n.6 – Scenari incidentali ed aree di danno (aree di danno dispersioni)

2.2.3 Demak Polymers S.R.L.

A seguito di consultazione della banca dati ISPRA degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (soggetti al D.Lgs. 105/2015) esistenti sul territorio, risulta che nel Comune di San Mauro è presente lo stabilimento di soglia inferiore denominato Demak Polymers S.R.L. (ex S.E. Special Engines S.r.l.) ubicato in corso Lombardia nn. 44-46, località Pescarito, in area industriale.

Le principali attività dello stabilimento consistono nella produzione e vendita di resine poliuretaniche ed epossidiche. Lo stabilimento comprende un laboratorio di ricerca e sviluppo, un laboratorio di Controllo Qualità, un magazzino, una produzione e diversi uffici.

Nel quadro seguente sono individuate le sostanze pericolose di cui all'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE trattate dalla ditta.

Categorie delle Sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) n. 1272/2008		Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'art. 3, comma 1, lett. I per l'applicazione di:		Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
Sezione "H" – PERICOLI PER LA SALUTE	H1 TOSSICITA' ACUTA categoria 1, tutte le vie di	5	20	14

	esposizione			
	H2 TOSSICITA' ACUTA - categoria 2, tutte le vie di esposizione - categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)	50	200	35
	H3 TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) – ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	50	200	2
Sezione “P” – PERICOLI FISICI	P5c LIQUIDI INFAMMIABILI Liquidi infiammabili categorie 2 o 3 non compresi in P5a e P5b	5000	50000	3
Sezione “E” – PERICOLI L'AMBIENTE	E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200	8
	E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 2	200	500	80

Per questo stabilimento, in attesa dell'approvazione della relativa variante di recepimento dell'ERIR da parte del Comune di San Mauro, secondo le indicazioni delle Linee Guida della “Variante Seveso”, è stata graficamente individuata un'area di osservazione pari a 500 metri e un'area di esclusione pari a 300 metri dal recinto aziendale, in quanto trattasi di stabilimento a pericolo di rilascio tossico.

All'interno della suddetta area di osservazione, che interessa il territorio del Comune di Torino risulta ricadente l'elemento territoriale vulnerabile Cimitero zonale Abbazia di Stura (zona collinare nord), ubicato in Str. Settimo 307.

2.2.4 Approfondimenti da sopralluogo – zona sud ovest

Nella zona sud ovest di Torino nei pressi dell'azienda Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L. (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.), è stato effettuato un sopralluogo allo scopo di verificare la presenza di elementi territoriali e ambientali vulnerabili ai sensi del Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 “*Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*”.

Gli elementi tecnici utili ai fini di una valutazione di compatibilità territoriale e ambientale sono espressi in relazione all'esigenza di assicurare sia i requisiti minimi di sicurezza per la popolazione e le infrastrutture, sia un'adeguata protezione per gli elementi sensibili al danno ambientale presenti nella zona di riferimento. In particolare, per una definizione degli elementi territoriali vulnerabili si rimanda al D.M. sopra citato. Per quanto riguarda il caso specifico, ci si è soffermati principalmente sulla valutazione della presenza o meno di elementi vulnerabili all'interno dell'area di osservazione e di alcune aree ad essa adiacenti ritenute interessanti per la presenza di bersagli quali strutture sanitarie, ricettive, ecc..., prese in considerazione per portare a termine

un'analisi che fosse di tipo cautelativo. Il sopralluogo ha riguardato principalmente l'area di osservazione ricadente nel territorio comunale di Torino, per la quale sono state raccolte informazioni e materiale fotografico, pur effettuando ad integrazione di ciò una serie di indagini relative anche alla porzione di territorio esterna alla suddetta area.

Il punto di partenza per avere un'idea di quali fossero i possibili elementi territoriali presenti nella zona di riferimento è stata la "Carta degli elementi territoriali vulnerabili per lo Stabilimento Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L. (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.) a cura del Servizio Tutela della Provincia di Torino e del CSI Piemonte, rispetto alla quale si è proceduto riscontrando situazioni invariate da un lato e variazioni dall'altro; a seguito di un'analisi più dettagliata è stato aggiornato l'elenco degli elementi vulnerabili effettivamente presenti e integrata la cartografia (cfr. Allegato Tecnico A28-07).

Il sopralluogo ha permesso di evidenziare all'interno di quest'area la presenza di un certo numero di bersagli sensibili, quali scuole, impianti sportivi/aree verdi, parcheggi, insediamenti industriali, cimiteri, uffici pubblici, locali adibiti al commercio, luoghi di culto, aree residenziali, edifici destinati a funzioni sanitarie e aree da trasformare, nonché elementi ambientali vulnerabili quali 2 pozzi ad uso irriguo e 14 pozzi adibiti ad altri usi; sono presenti inoltre, anche se non nelle immediate vicinanze, la ferrovia e la tangenziale sud.

La zona è altresì attraversata da un metanodotto e un elettrodotto da 132 kV e da arterie stradali di rilievo, con un flusso di traffico decisamente intenso. Si riporta di seguito una schedatura degli elementi territoriali vulnerabili riscontrati nell'area di osservazione; per l'individuazione della collocazione si rimanda al sopra citato Allegato Tecnico.

Bersaglio sensibile n. 1

Denominazione	Istituto Tecnico (I.T.S.E. E. Majorana)/ Impianto sportivo palestra I.T.S.E. E. Majorana
Tipologia	Istruzione / Impianti sportivi
Sottotipologia	Scuola superiore/ n.d.
Indirizzo	C.so Tazzoli 209
Caratteristiche	Categoria: C Sottocategoria: C2/ C3 Oggetto: Fabbricato Capienza: Tra 401 e 500 persone

Note: Sono presenti una palestra e un Centro Sistemi Informativi Aziendali. La palestra presenta categoria C, sottocategoria C3 e una capienza minore di 100 persone



Bersaglio sensibile n. 2

Denominazione	CSI Piemonte
Tipologia	Uffici pubblici
Sottotipologia	n.d.
Indirizzo	C.so Tazzoli 215/13
Caratteristiche	Categoria: C Sottocategoria: C2 Oggetto: Fabbricato singolo Capienza: Dato sconosciuto



Bersaglio sensibile n. 3

Denominazione	Scuola dell'Infanzia Comunale
Tipologia	Istruzione
Sottotipologia	Scuola per l'infanzia
Indirizzo	V. Rubino 82
Caratteristiche	Categoria: B Sottocategoria: B1 Oggetto: Fabbricato singolo Capienza: Sezioni omogenee. 25 bambini per tre sezioni. Totale 75 bambini



Bersaglio sensibile n. 4 e n. 24

Denominazione	Centro Puzzle/ Comunità alloggio centro traumi
Tipologia	Sanità
Sottotipologia	Cooperativa socio assistenziale/ Centro diurno e residenziale, comunità alloggio
Indirizzo	V. Cimabue 2

Caratteristiche

Categoria: B
Sottocategoria: B2
Oggetto: Fabbricato singolo
Capienza: Minore di 100 persone

Note: Struttura residenziale per 10 persone ed un Centro Diurno per 20 utenti per il mantenimento e il potenziamento delle abilità cognitive e motorie, residue, assicurate da personale altamente specializzato. All'interno dell'edificio ha sede l'Associazione Italiana Parkinsoniani, il Progetto Struttura Puzzle 2 e la sede associazione UILDM



Bersaglio sensibile n. 5

Denominazione	Scuola dell'Infanzia asilo nido e materna Centro Europa
---------------	---

Tipologia	Istruzione
-----------	------------

Sottotipologia	Materna - Asilo
----------------	-----------------

Indirizzo	V. Guidobono 2
-----------	----------------

Caratteristiche	Categoria: A Sottocategoria: A2 Oggetto: Fabbricato singolo Capienza: Tra 201 e 300 persone
-----------------	--



Bersaglio sensibile n. 6

Denominazione	Parcheggio
Tipologia	Parcheggi
Sottotipologia	Parcheggio
Indirizzo	V. Guidobono
Caratteristiche	Categoria: C Sottocategoria: C4 Oggetto: Parcheggio Capienza: Dato sconosciuto



Bersaglio sensibile n. 7

Denominazione Polizia Postale/ Ufficio Postale

Tipologia Uffici pubblici

Sottotipologia Posta

Indirizzo C.so Tazzoli 235

Caratteristiche Categoria: B-C
Sottocategoria: n.d.
Oggetto: Fabbricato singolo
Capienza: Dato sconosciuto



Bersaglio sensibile n. 8

Denominazione	Cimitero Sud Parco
Tipologia	Cimitero
Sottotipologia	Area con concentrazione di persone all'aperto
Indirizzo	V. Bertani 80

Caratteristiche

Categoria: D
Sottocategoria: D2
Oggetto: Area con concentrazione di persone all'aperto Capienza: Dato sconosciuto



Bersaglio sensibile n. 9

Denominazione	Cappella Cimitero
Tipologia	Luoghi di culto
Sottotipologia	Chiese Cattoliche non Parrocchiali - Cappella Cimitero Parco
Indirizzo	V. Bertani 80
Caratteristiche	Categoria: C Sottocategoria: C3 Oggetto: Fabbricato singolo Capienza: Dato sconosciuto



Bersaglio sensibile n. 10

Denominazione Motorizzazione Civile

Tipologia Uffici pubblici

Sottotipologia Motorizzazione Civile

Indirizzo V. Bertani 41

Caratteristiche
Categoria: B-C
Sottocategoria: n.d.
Oggetto: Area edificata
Capienza: Dato sconosciuto
Note: È presente un ampio parcheggio interno



Bersaglio sensibile n. 11

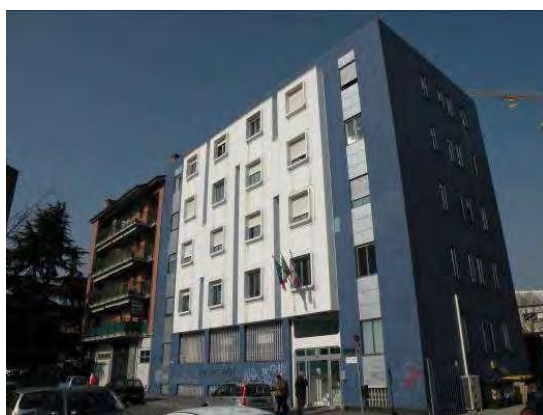
Denominazione	Impianto sportivo Gerbi
Tipologia	Impianti sportivi
Sottotipologia	Impianto sportivo calcio e tennis
Indirizzo	Str. del Portone 24
Caratteristiche	Categoria: B-C Sottocategoria: n.d. Oggetto: Area con concentrazione di persone all'aperto Capienza: Dato sconosciuto 

Bersaglio sensibile n. 12

Denominazione	Poliambulatorio ASL
Tipologia	Sanità
Sottotipologia	Poliambulatorio ASL
Indirizzo	V. Biscarra 12/10

Caratteristiche

Categoria: B-C
Sottocategoria: n.d.
Oggetto: Fabbricato singolo
Capienza: Dato sconosciuto
Note: Il poliambulatorio di Via Biscarra 12/10, sorge nella zona di Mirafiori Nord. E' una struttura di cinque piani fuori terra, più seminterrato, dotato di ascensore e di ingresso per i disabili



Bersaglio sensibile n. 13

Denominazione	Centro Educativo per disabili / Centro giovani
Tipologia	Sanità
Sottotipologia	Centro del protagonismo giovanile "L'isola che non c'è"
Indirizzo	V. Rubino 24
Caratteristiche	Categoria: B-C Sottocategoria: n.d. Oggetto: Complesso di fabbricati Capienza: Dato sconosciuto Note: È un'area con concentrazione di persone al chiuso. La struttura offre la possibilità di utilizzare gli ampi spazi interni di cui dispone: una sala prove (dotata di specchi, impianto audio e spogliatoio) e un salone centrale con anfiteatro. Tutti gli spazi sono utilizzabili per attività di promozione culturale ed educativa da parte di giovani, associazioni, gruppi informali e compagnie teatrali per la realizzazione di eventi legati al teatro e alla danza  

Bersaglio sensibile n. 14

Denominazione	Centro Incontro Anziani
Tipologia	Sanità
Sottotipologia	Centro incontro anziani
Indirizzo	V. Cimabue 6/a
Caratteristiche	Categoria: B Sottocategoria: B2 Oggetto: Fabbricato singolo Capienza: Dato sconosciuto



Note: Le immagini si riferiscono a due ingressi diversi nel medesimo edificio: via Cimabue 6/a e via Rubino 86/a

Bersaglio sensibile n. 15

Denominazione	Area verde e fabbricato
Tipologia	Aree verdi
Sottotipologia	n.d.
Indirizzo	Str. del Portone/ C.so Orbassano
Caratteristiche	Categoria: B-C Sottocategoria: n.d. Oggetto: Area verde e fabbricato Capienza: Dato sconosciuto Note: Area con concentrazione di persone all'aperto e in struttura  

Bersaglio sensibile n. 16

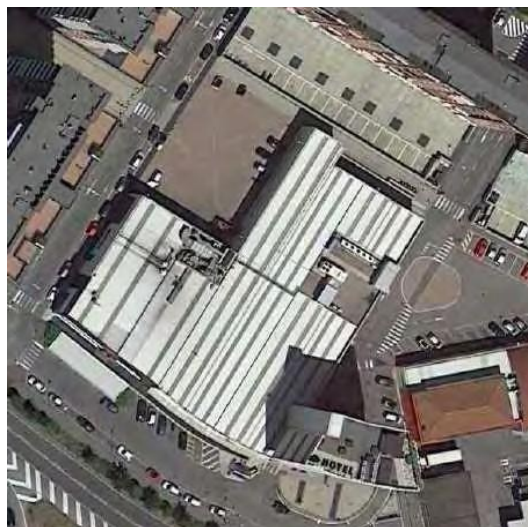
Denominazione Polo Commerciale

Tipologia Commercio

Sottotipologia n.d.

Indirizzo C.so Orbassano 470

Caratteristiche
Categoria: B-C
Sottocategoria: n.d.
Oggetto: Fabbricato singolo Capienza:
Dato sconosciuto
Note: È presente un locale di ristorazione e una media struttura di vendita



Bersaglio sensibile n. 17

Denominazione	Amiat
Tipologia	Insedimenti industriali
Sottotipologia	n.d.
Indirizzo	V. Gorini 20/A
Caratteristiche	Categoria: E Sottocategoria: E2 Oggetto: Area edificata Capienza: Dato sconosciuto Note: Lo stabilimento è dedicato alla gestione dei rifiuti urbani e risulta articolato essenzialmente in una linea di trattamento acque e una linea di trattamento fanghi. Si effettua lavaggio degli automezzi. Sede ecocentro Torino Sud 

Bersaglio sensibile n. 18

Denominazione	Distributore di metano
Tipologia	Commercio
Sottotipologia	n.d.
Indirizzo	V. Gorini 24
Caratteristiche	Categoria: E Sottocategoria: E2 Oggetto: n.d. Capienza: Dato sconosciuto 

Bersaglio sensibile n. 19

Denominazione	Impianto sportivo "Gaidano"
Tipologia	Impianti sportivi
Sottotipologia	Impianto sportivo calcetto, tennis e piscina al coperto
Indirizzo	V. Modigliani 25
Caratteristiche	Categoria: B-C Sottocategoria: n.d. Oggetto: Area edificata Capienza: Dato sconosciuto Note: È presente un'area a parcheggio davanti alla piscina



Bersaglio sensibile n. 20

Denominazione	Polo Commerciale/ Parcheggio
Tipologia	Commercio / Parcheggi
Sottotipologia	n.d.
Indirizzo	V. Gaidano 125
Caratteristiche	Categoria: B-C Sottocategoria: n.d. Oggetto: Area edificata Capienza: Dato sconosciuto Note: È presente un'area a parcheggio (media struttura di vendita)  

Bersaglio sensibile n. 21

Denominazione	TRM
Tipologia	Insedimenti industriali
Sottotipologia	n.d.
Indirizzo	V. Gorini 50
Caratteristiche	Categoria: E Sottocategoria: E2 Oggetto: Area edificata Capienza: Dato sconosciuto Note: Lo stabilimento (Trattamento Rifiuti Metropolitani - TRM S.p.A) è dedicato al trattamento dei rifiuti non altrimenti recuperabili a valle della raccolta differenziata. Valorizza l'energia in essi contenuta producendo elettricità e calore 



Bersaglio sensibile n. 22, n. 23

Denominazione	RSA- Ex Liceo Scientifico E. Majorana/ Impianto sportivo palestra ex Liceo E. Majorana
Tipologia	Sanità / Impianti sportivi
Sottotipologia	Scuola superiore dismessa / n.d.
Indirizzo	C.so Tazzoli 188
Caratteristiche	Categoria: B/ C Sottocategoria: B4/ C2 Oggetto: Fabbricato Capienza: Dato sconosciuto Note: È presente una palestra



Bersaglio sensibile n. 25

Denominazione	Impianto sportivo palestra "Centro Europa"
Tipologia	Impianti sportivi
Sottotipologia	Impianto sportivo palestra arti marziali e fitness
Indirizzo	V. Gaidano 103/31

Caratteristiche

Categoria: C
Sottocategoria: C3
Oggetto: Fabbricato
Capienza: Dato sconosciuto

Note: Area con concentrazione di persone al chiuso



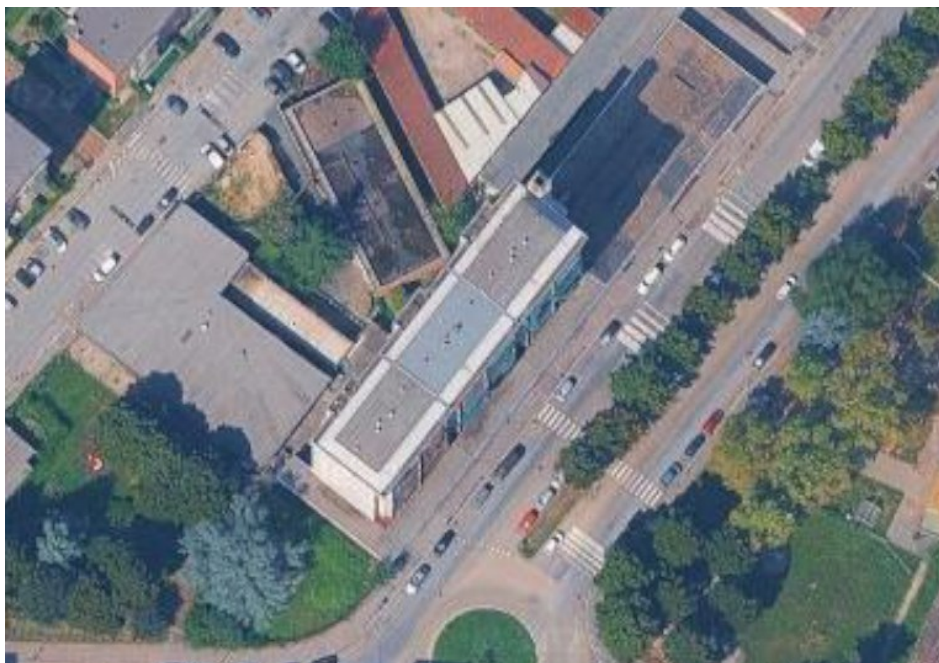
Bersaglio sensibile n. 26, n. 27 e n. 29

Denominazione	Scuola materna municipale/ Scuola elementare statale "F. Mazzarello"/ Scuola media statale "A. Modigliani"
Tipologia	Istruzione
Sottotipologia	Scuola materna/ Scuola elementare / Scuola media
Indirizzo	V. Collino 12
Caratteristiche	Categoria: A Sottocategoria: n.d. Oggetto: Complesso di fabbricati Capienza: Dato sconosciuto



Bersaglio sensibile n. 28

Denominazione	Chiesa Cristiana Pentecostale
Tipologia	Religione
Sottotipologia	Chiesa protestante



Indirizzo	V. Rubino 76
Caratteristiche	Categoria: A-B Sottocategoria: n.d.

Bersaglio sensibile n. 30

Denominazione	Impianti sportivi – piscina e palestra “Modigliani E11”
Tipologia	Impianti sportivi
Sottotipologia	Impianto sportivo piscina e palestra
Indirizzo	V. Rubino 63
Caratteristiche	Categoria: B-C Sottocategoria: n.d. Oggetto: Complesso di fabbricati Capienza: Dato sconosciuto Note: Area con concentrazione di persone al chiuso. La piscina è chiusa per ristrutturazione



Bersaglio sensibile n. 31

Denominazione	Cimitero zonale Abbazia di Stura
---------------	----------------------------------

Tipologia	Cimitero
-----------	----------

Sottotipologia	n.d.
----------------	------

Indirizzo	Str. Settimo 307
-----------	------------------

Caratteristiche	Categoria: B-C Sottocategoria: n.d. Oggetto: Area edificata Capienza: Dato sconosciuto Note: Area con concentrazione di persone all'aperto
-----------------	--



Bersaglio sensibile n. 32

Denominazione Impianto sportivo "Nitti"

Tipologia Impianti sportivi

Sottotipologia Impianto sportivo calcio

Indirizzo V. Nitti 23

Caratteristiche Categoria: B-C
Sottocategoria: n.d.
Oggetto: Area edificata
Capienza: Dato sconosciuto
Note: Area con concentrazione di persone all'aperto



Bersaglio sensibile n. 33 e n. 34

Denominazione	Scuola Superiore – Ist. Tecnico Industriale “E. Ferrari”/ Impianto sportivo - Palestra Istituto “E. Ferrari
Tipologia	Istruzione / Impianti sportivi
Sottotipologia	Scuola superiore/ n.d.
Indirizzo	V. Gaidano 126
Caratteristiche	Categoria: B-C Sottocategoria: n.d. Oggetto: Fabbricato/ Area edificata Capienza: Dato sconosciuto Note: È presente una palestra



Bersaglio sensibile n. 35

Denominazione	Insedimento Industriale Pescarito
Tipologia	Insedimenti industriali
Sottotipologia	n.d.
Indirizzo	Str. di Settimo/ C.so Lombardia
Caratteristiche	Categoria: E Sottocategoria: E2 Oggetto: Area edificata Capienza: Dato sconosciuto Note: Trattasi di compendio caratterizzato da attività produttive e artigianali in genere, pertanto possono essere presenti diversi bersagli sensibili



Per una panoramica completa dei bersagli territoriali vulnerabili e della loro collocazione, si rimanda all' Allegato Tecnico A28-07; in particolare si riporta di seguito l'elenco puntuale degli elementi vulnerabili (aree) e il loro indirizzo, interessati anche solo parzialmente dall'area di osservazione della Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L. (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.).

Tabella 2.1: Elenco totale dei bersagli vulnerabili – area sud ovest

	Tipologia	Sottotipo	Oggetto	Indirizzo	Categoria	Sotto Categ	Denominazione	Capienza
1	Istruzione	Scuola superiore	Fabbricato	C.so Tazzoli 209	C	C2	Istituto Tecnico (I.T.S.E. E. Majorana)	Tra 401 e 500 persone
2	Uffici pubblici	n.d.	Fabbricato singolo	C.so Tazzoli 215/13	C	C2	CSI Piemonte	Dato sconosciuto
3	Istruzione	Scuola per l'infanzia	Fabbricato singolo	V. Rubino 82	B	B1	Scuola dell'Infanzia Comunale	Totale 75 bambini
4	Sanità	Cooperativa socio assistenziale	Fabbricato singolo	V. Cimabue 2	B	B2	Centro Puzzle	Minore di 100 persone
5	Istruzione	Materna - Asilo	Fabbricato singolo	V. Guidobono 2	A	A2	Scuola dell'Infanzia asilo nido e materna Centro Europa	Tra 201 e 300 persone
6	Parcheggi	Parcheggio	Parcheggio	V. Guidobono	C	C4	Parcheggio	Dato sconosciuto
7	Uffici pubblici	Posta	Fabbricato singolo	C.so Tazzoli 235	B-C	n.d.	Polizia Postale/Ufficio Postale	Dato sconosciuto
8	Cimitero	Area con concentrazione di persone all'aperto	Area con concentrazione di persone all'aperto	V. Bertani 80	D	D2	Cimitero Sud Parco	Dato sconosciuto
9	Luoghi di culto	Chiese Cattoliche non Parrocchiali – Cappella Cimitero Parco	Fabbricato singolo	V. Bertani 80	C	C3	Cappella Cimitero	Dato sconosciuto
10	Uffici pubblici	Motorizzazione Civile	Area edificata	V. Bertani 41	B-C	n.d.	Motorizzazione Civile	Dato sconosciuto
11	Impianti sportivi	Impianto sportivo calcio e tennis	Area con concentrazione di persone all'aperto	Str. del Portone 24	B-C	n.d.	Impianto sportivo Gerbi	Dato sconosciuto
12	Sanità	Poliambulatorio	Fabbricato singolo	V. Biscarra 12/10	B-C	n.d.	Poliambulatorio	Dato sconosciuto
13	Sanità	Centro educativo per disabili	Fabbricato singolo	V. Rubino 24	B	B2	Centro Giovani	Minore di 100 persone
14	Sanità	Centro incontro anziani	Fabbricato singolo	V. Cimabue 6/a	B	B2	Centro Anziani Incontro	Dato sconosciuto
15	Aree verdi	n.d.	Area verde	Str. del	B-C	n.d.	Area verde e	Dato

	Tipologia	Sottotipo gia	Oggetto	Indirizzo	Cate goria	Sotto Categ	Denominazione	Capienza
			e fabbricato	Portone/ C.so Orbassan O			fabbricato	sconosciuto
16	Commercio	n.d.	Fabbricato singolo	C.so Orbassan o 470	B-C	n.d.	Polo Commerciale	Dato sconosciuto
17	Insedimenti industriali	n.d.	Area edificata	V. Gorini 20/A	E	E2	Amiat	Dato sconosciuto
18	Commercio	n.d.	n.d.	V. Gorini 24	E	E2	Distributore di metano	Dato sconosciuto
19	Impianti sportivi	Impianto sportivo calcetto, tennis piscina al coperto	Area edificata	V. Modigliani 25	B-C	n.d.	Impianto sportivo "Gaidano"	Dato sconosciuto
20	Commercio	n.d.	Area edificata	V. Gaidano 125	B-C	n.d.	Polo commerciale	Dato sconosciuto
21	Insedimenti industriali	n.d.	Area edificata	V. Gorini 50	E	E2	TRM	Dato sconosciuto
22	Salute	RSA	Fabbricato	C.so Tazzoli 188	B	B4	RSA Majorana	Dato sconosciuto
23	Impianti sportivi	Istituto superiore	Fabbricato	Via Frattini 11	C	C3	I.T.S.E. E. Majorana	Minore di 100 persone
24	Sanità	Centro diurno e residenziale, comunità alloggio	Fabbricato singolo	V. Cimabue 2	B	B2	Comunità alloggio centro traumi	Minore di 100 persone
25	Impianti sportivi	Impianto sportivo palestra arti marziali e fitness	Fabbricato	V. Gaidano 103/31	C	C3	Impianto sportivo palestra "Centro Europa"	Dato sconosciuto
26	Istruzione	Scuola materna	Complesso di fabbricati	V. Collino 12	A	n.d.	Scuola materna municipale	Dato sconosciuto
27	Istruzione	Scuola elementare	Complesso di fabbricati	V Collino 12	A	n.d.	Scuola elementare statale "F. Mazzarello"	Dato sconosciuto
28	Religione	Chiesa protestante	Complesso di fabbricati	V. Rubino 76	A-B	n.d.	Chiesa Cristiana Pentecostale	Dato sconosciuto
29	Istruzione	Scuola media	Complesso di fabbricati	V. Collino 12	A	n.d.	Scuola media statale "A. Modigliani"	Dato sconosciuto
30	Impianti sportivi	Impianto sportivo	Complesso di fabbricati	V. Rubino 63	B-C	n.d.	Impianti sportivi – piscina e palestra	Dato sconosciuto

	Tipologia	Sottotipo gia	Oggetto	Indirizzo	Cate goria	Sotto Categ	Denominazione	Capienza
		piscina e palestra	I				"Modigliani E11"	
31	Cimitero	n.d.	Area con concentrazi one di persone all'aperto	Str. Settimo 307	B-C	n.d.	Cimitero Zonale di Abbadia di Stura	Dato sconosciuto
32	Impianti sportivi	Impianto sportivo calcio	Area edificata	V. Nitti 23	B-C	n.d.	Impianto sportivo "Nitti"	Dato sconosciuto
33	Istruzione	Scuola superiore	Fabbricato	V. Gaidano 126	B-C	n.d.	Scuola Superiore – Ist. Tecnico Industriale "E. Ferrari"	Dato sconosciuto
34	Impianti sportivi	n.d.	Area edificata	Via Gaidano 126	B-C	n.d.	Impianto sportivo – Palestra Istituto "E. Ferrari"	Dato sconosciuto
35	Insedimento industriale	n.d.	Area edificata	Str. Settimo/ C.so Lombardia	E	E2	Insedimento Industriale Pescarito	Dato sconosciuto

A seguito di sopralluogo è stato possibile aggiornare anche l'Allegato Tecnico A28-03, realizzato sulla base dei dettami del DM, mantenendo, dunque, un dettaglio di inquadramento generale, rispetto al dettaglio delle aree di osservazione.

2.2.5 Giudizio di compatibilità territoriale

Per i due stabilimenti a rischio di incidente rilevante localizzati nel Comune di Grugliasco Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L. (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.) e Carmagnani Piemonte S.p.A. è stato formulato un giudizio di compatibilità territoriale in relazione all'area di esclusione e di osservazione degli stabilimenti di cui sopra, ricadenti nel territorio di Torino.

Si precisa innanzitutto che non è stata effettuata la valutazione di compatibilità nelle aree di danno dei suddetti stabilimenti in quanto le stesse non incidono sul territorio della Città.

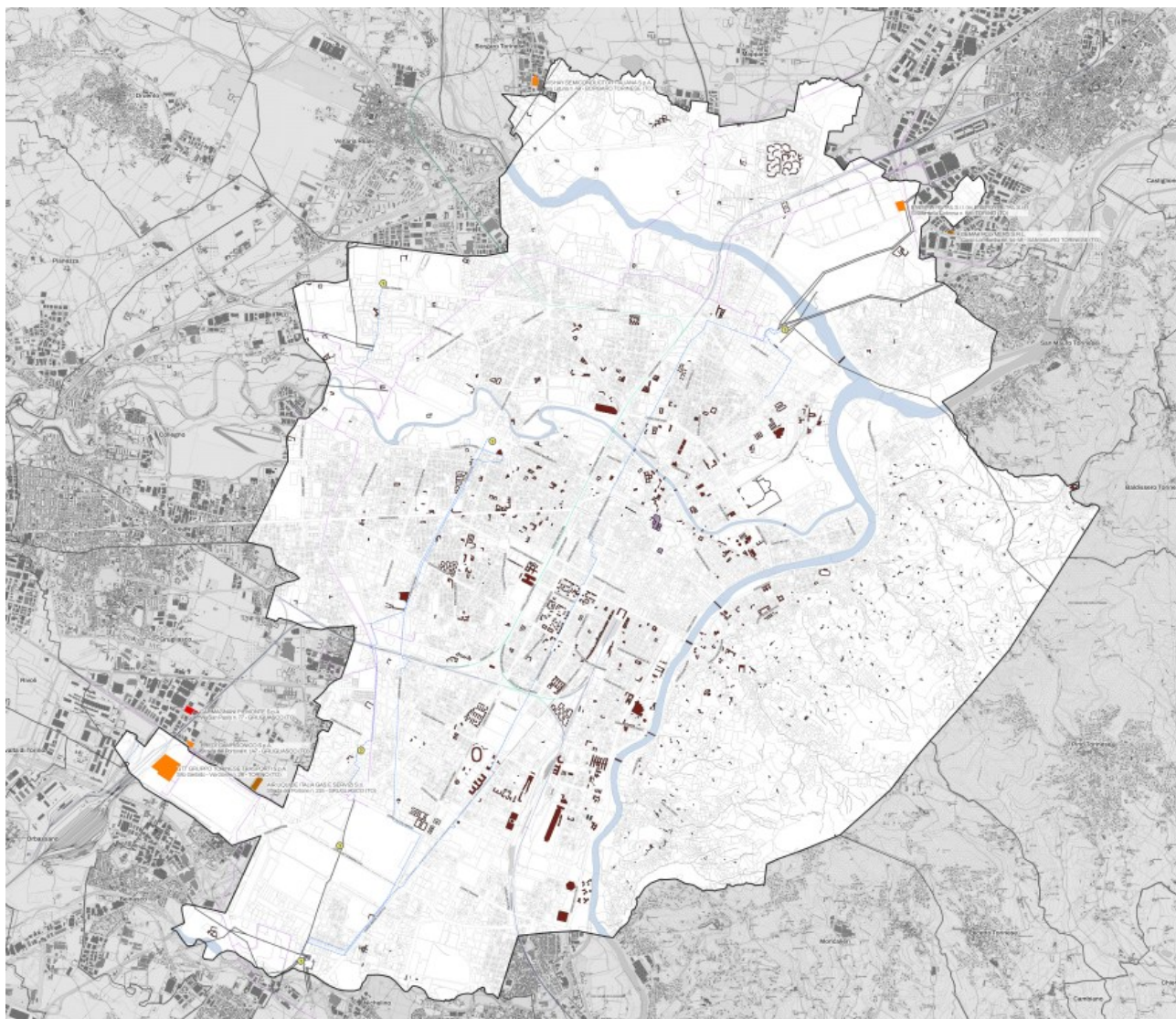
Dalle indagini svolte risulta che nell'area di esclusione dello stabilimento Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L. (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.), ricadente nel territorio della Città, non sono presenti elementi territoriali di tipo A e B di cui alla citata Tabella 1 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001, nè ulteriori elementi ritenuti vulnerabili, ai sensi del punto 4 dell'art. 9 delle N.d.A. della "Variante Seveso".

Pertanto gli stabilimenti Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L. (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.) e Carmagnani Piemonte S.p.A. risultano compatibili con le categorie territoriali presenti.

Relativamente a tali stabilimenti sono stati inoltre verificati gli effetti risentiti dalle infrastrutture della mobilità, presenti nelle rispettive aree di osservazione ricadenti nel territorio di Torino, considerando la presenza di centri di attrazione/agggregazione esistenti o previsti che possono indurre importanti flussi di traffico sulla viabilità fruita dagli stabilimenti.

L'immagine sotto riportata ripropone l'Allegato Tecnico A28-09-00 in cui risultano rappresentate le infrastrutture che rappresentano elementi territoriali vulnerabili in relazione alla presenza degli stabilimenti di Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L. (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.) e Carmagnani Piemonte S.p.A.

In particolare, l'analisi è stata rivolta a corso Orbassano, strada del Portone e via Bertani in quanto tratti di viabilità presenti nell'area di osservazione ricadente in Torino, e per cui il PEE prevede l'attivazione di eventuali posti di blocco.



Considerato che il D.M. 9 maggio 2001 e la “Variante Seveso” non prevedono indicazioni specifiche per la valutazione degli elementi lineari, per l’effettuazione delle stesse si considerano validi i seguenti aspetti rilevanti, condivisi nell’ambito dei tavoli tecnici condotti con l’ex Provincia in fase di redazione dell’Elaborato ET RIR (2009):

- ➔ il trasporto di merci pericolose: il capitolo 6 delle Linee Guida della “Variante Seveso” prevede l’eventuale adozione di iniziative volte a differenziare il traffico pesante da quello dell’utenza ordinaria, a dirottare il traffico pesante afferente ad altre attività su viabilità alternativa, a creare una circolarità dei flussi viabili (es. sensi unici) ove le carreggiate abbiano un’ampiezza critica, a riqualificare gli assi viabili in riferimento alle dimensioni e alle caratteristiche degli innesti;
- ➔ la pianificazione dell’emergenza, intesa non tanto nel senso di allontanamento delle persone quanto nel senso di definire accessi/chiusure delle strade.

L’approfondimento e la valutazione dei suddetti aspetti sono demandati ai piani settoriali di competenza.

Alla luce di quanto analizzato, gli stabilimenti Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L. (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.) e Carmagnani Piemonte S.p.A. risultano ad oggi compatibili con le infrastrutture della mobilità presenti nelle rispettive aree di osservazione ricadenti nel Comune di Torino in quanto le infrastrutture viarie relative alle attività industriali risultano sostanzialmente separate dalla viabilità principale costituita da strada del Portone.

Si evidenzia infine che gli stabilimenti Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L. (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.) e Carmagnani Piemonte S.p.A. sono compatibili con le infrastrutture delle reti tecnologiche presenti nelle rispettive aree di osservazione ed esclusione ricadenti nel Comune di Torino in quanto non interessate dalle aree di danno.

2.2.6 Vulnerabilità ambientali

Dalla disamina dei rispettivi Piani di Emergenza Esterna risulta che l'idrografia principale delle aree in cui sono localizzati gli stabilimenti Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L. (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.) e Carmagnani Piemonte S.p.A. è rappresentata dal torrente Sangone, che scorre a circa 3 Km dagli stabilimenti. Inoltre, da un'indagine sugli elementi ambientali eventualmente presenti risulta che due corsi d'acqua artificiali, il Braccio Superiore della Bealera di Grugliasco e la Gora del Principe, scorrono paralleli e per la maggior parte intubati lungo Strada del Portone.

La presenza di una tipologia litologica compatta, unitamente a quella di una falda freatica avente una soggiacenza di oltre 20 m dal piano campagna, inducono ad affermare che le zone circostanti gli stabilimenti non presentano una significativa vulnerabilità della falda nei confronti dell'inquinamento derivante da percolazione di sostanze accidentalmente sversate. Le Carte della vulnerabilità idrica allegate ai PEE evidenziano che in corrispondenza delle aree di indagine esaminate, il suolo ha una capacità protettiva dalla contaminazione delle acque assimilabile alla classe 4 di vulnerabilità, ovvero con capacità protettiva media (suoli moderatamente adatti a trattenere gli inquinanti e rallentarne l'infiltrazione, con bassa possibilità di fenomeni di bypass-flow) e soggiacenza di oltre 3 m dal piano campagna.

Considerata l'idrografia e la litologia delle aree di indagine si ritiene che la presenza di pozzi debba essere indagata solo su di esse. Nella tabella seguente (Tabella 2.2) si riportano i pozzi individuati e ricadenti nel territorio di Torino; quelli evidenziati sono da considerarsi a rischio in quanto a valle o in estrema prossimità degli stabilimenti (la numerazione riportata è quella definita dalla Provincia).

Tabella 2.2: Pozzi presenti area sud ovest – Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L. (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.)

Pozzo	Profondità [m]	Concessionario	Uso
2	44,5	LAMET S.A.S.	Industriale
4	200	Comune di Torino	Irriguo
9	150	Società Fenice S.p.A.	Industriale
10	41	Società Fenice S.p.A.	Industriale
15	62	L.P.R. S.p.A.	Industriale
16	120	Regori S.n.c.	Industriale
17	45	F.I.A.T. S.p.A.	Industriale

Tabella 2.3: Pozzi presenti area sud ovest – Carmagnani Piemonte S.p.A.

Pozzo	Profondità [m]	Concessionario	Uso
9	50	ATM Torino	altro uso

7	65	Condotta Acque Potabili Torino S.p.A.	consumo umano
8	120	Acque Potabili S.p.A.	industriale

2.2.7 Giudizio di compatibilità ambientale

Come già evidenziato in precedenza nello stabilimento Carmagnani Piemonte S.p.A. sono presenti sostanze pericolose per l'ambiente.

Tuttavia, la presenza di una tipologia litologica compatta, unitamente a quella di una falda freatica avente una soggiacenza di oltre 20 m dal piano campagna, inducono ad affermare che le zone circostanti gli stabilimenti non presentano una significativa vulnerabilità della falda nei confronti dell'inquinamento derivante da percolazione di sostanze accidentalmente sversate.

Secondo quanto indicato nel PEE, il suolo ha una capacità protettiva dalla contaminazione delle acque assimilabile alla classe 4 di vulnerabilità, ovvero con capacità protettiva media e soggiacenza di oltre 3 m dal piano campagna.

Nelle aree di indagine sono presenti:

- ➔ due corsi d'acqua artificiali, il Braccio Superiore della Bealera di Grugliasco e la Gora del Principe, che scorrono paralleli e per la maggior parte intubati lungo Strada del Portone;
- ➔ pozzi a uso irriguo, da considerarsi a rischio in quanto a valle o in estrema prossimità degli stabilimenti, come indicato nella Tabella 2.2.

2.2.8 Prescrizioni per l'incompatibilità ambientale

In riferimento all'oggetto del presente paragrafo si richiama quanto riportato nel RIR del Comune di Grugliasco (Var 35-RIR). Nel merito si riporta quanto segue: *“Con particolare riferimento alle attività Seveso Air Liquide Italia Gas e Servizi S.R.L. (ex Air Liquide Italia Service S.r.l.) ed Eredi Campidonico il livello di criticità individuato (Non critico) è dato dall'assenza di scenari incidentali con ricaduta ambientale in una porzione di territorio a rilevante vulnerabilità ambientale data da “suoli con capacità d'uso in classe Ia e IIa”.*

Per la Carmagnani Piemonte si rileva una potenziale criticità determinata dalla presenza di uno scenario incidentale a ricaduta ambientale in una porzione di territorio a rilevante vulnerabilità data da “suoli con capacità d'uso in classe Ia e IIa”.

Si ritiene tuttavia che le misure di prevenzione adottate dallo stabilimento Carmagnani Piemonte S.p.A. (in un contesto territoriale caratterizzato dalla limitata presenza di aree agricole), siano sufficienti per considerare “non critico” il livello di criticità ambientale.

Le misure di prevenzione adottate dallo stabilimento Carmagnani Piemonte S.p.A. sono riportate nel documento “Relazione di compatibilità ambientale ex. Art. 7.1.N.D.A. Variante di Adeguamento DM. 09/05/2001 P.T.C. Torino” del 5 novembre 2012 e successive integrazioni e nel documento riportato in allegato 4.”

2.2.9 Approfondimenti da sopralluogo – zona nord est

Nella zona nord est di Torino nei pressi dell'azienda Demak Polymers S.R.L. è stato effettuato un sopralluogo allo scopo di verificare la presenza di elementi territoriali e ambientali vulnerabili ai sensi del Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 *“Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.*

Si richiama quanto già riportato, in linea generale, nel paragrafo 2.2.4 relativo alla zona sud ovest a riguardo degli elementi tecnici necessari per procedere alla valutazione di compatibilità territoriale e

ambientale che devono essere espressi in relazione all'esigenza di assicurare sia i requisiti minimi di sicurezza per la popolazione e le infrastrutture, sia un'adeguata protezione per gli elementi sensibili al danno ambientale presenti nella zona di riferimento.

Per quanto concerne il caso specifico si è proceduto ad effettuare una valutazione di massima all'interno dell'area di osservazione ipotetica ricadente nel territorio comunale di Torino, in attesa della definizione della variante urbanistica di recepimento dell'ERIR da parte del Comune di San Mauro.

Per quanto riguarda la presenza di elementi vulnerabili all'interno dell'area di osservazione sono stati rilevati quali bersagli sensibili il Cimitero dell'Abbadia di Stura e l'insediamento industriale all'interno dell'area denominata "Pescarito", i quali risultano individuati nell'Allegato Tecnico A28-07.

L'Allegato Tecnico A28-05, evidenzia che la porzione di territorio entro cui ricade il Cimitero dell'Abbadia di Stura rientra tra le aree a "Rilevante Vulnerabilità ambientale".

Si riporta di seguito la schedatura dei due elementi territoriali vulnerabili riscontrati nell'area di osservazione in attesa del recepimento formale dei contenuti dell'ERIR in corso di definizione da parte del Comune di San Mauro.

Tabella 2.4: Elenco totale dei bersagli vulnerabili all'interno dell'area nord est e nord ovest

	Tipologia	Sottotipo	Oggetto	Indirizzo	Categoria	Sotto Categ	Denominazione	Capienza
31	Cimitero	Area con concentrazione di persone all'aperto	Area con concentrazione di persone all'aperto	Str. Settimo 307	D	D2	Cimitero Zonale Abbadia di Stura (zona collinare nord)	Dato sconosciuto
35	Insedimenti industriali	n.d.	Area edificata	Str. di Settimo/ C.so Lombardia	E	E2	Insedimento Industriale Pescarito	Dato sconosciuto

Per quanto riguarda il giudizio di compatibilità ambientale si rimanda alle risultanze delle analisi e elaborazioni del redigendo RIR del Comune di San Mauro.

2.3 Attività Sottosoglia Seveso (art. 19 N.d.A. "Variante Seveso") presenti nel territorio comunale – stato di fatto

Il D.M. 9 maggio 2001 sul controllo dell'urbanizzazione si applica agli stabilimenti di "soglia superiore" (ex art. 8 D.Lgs. 334/1999 - abrogato) e di "soglia inferiore" (ex art. 6 D.Lgs. 334/1999 - abrogato) come definiti all'art. 3 del D.Lgs. 105/2015 attualmente vigente.

Al proposito occorre precisare che le quantità di sostanze pericolose stabilite dalla direttiva 2012/15/UE relativa al "controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" c.d. "Seveso III" come soglie alle quali scattano gli obblighi nei confronti dei gestori sono quantità convenzionali che non demarcano, in concreto e con nettezza, il confine tra la sussistenza di condizioni di pericolo e situazioni intrinsecamente sicure. La realtà è invece rappresentata da un campionario di attività antropiche molto eterogeneo in cui sono presenti tutte le sfumature ed i gradi di rischio.

L'articolo 19 delle N.d.A. della "Variante Seveso":

- considera le attività che fanno uso di alcune sostanze e categorie di sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle che danno luogo agli adempimenti del D.Lgs. 105/2015 ma che sono comunque rilevanti per la possibilità di incidenti, dando indicazioni sul nuovo insediamento di tali stabilimenti, sulle modifiche impiantistiche e produttive (aumento della dimensione degli stoccaggi, introduzione di nuove sostanze pericolose, ecc.) o sull'ampliamento dell'attività di stabilimenti esistenti.

- individua i criteri per l'insediamento, la modifica o la trasformazione di attività che fanno uso di alcune

sostanze e categorie di sostanze pericolose in quantità inferiore a quelle che danno luogo agli adempimenti del D.Lgs. 105/2015, ma che sono comunque rilevanti per la possibilità di incidenti. Tali attività sono state denominate Attività Sottosoglia Seveso.

La suddetta norma riguarda sia i nuovi insediamenti sia la modifica o la trasformazione di quelli esistenti.

Rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 19 della "Variante Seveso", come modificato a seguito della "Nota esplicativa n. 5 del 15/12/2015 della Città metropolitana di Torino di chiarimento in merito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2015 e all'abrogazione del D.Lgs. 334/99", quelle attività che prevedono la detenzione o l'impiego in quantità pari o superiori al 20% della quantità limite per l'applicazione dei requisiti di soglia inferiore di cui al D.Lgs. 105/2015, delle sostanze pericolose definite dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo, qui di seguito indicate:

- A. sostanze pericolose classificate nella sezione "Pericoli per la salute" della Parte 1 che presentino almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo: H330, H331, nonché quelle classificate nella sezione "Altri pericoli" di cui alla Parte 1 dell'Allegato 1 al d.lgs. 105/2015 che presentino l'informazione supplementare sul pericolo EUH029;
- B. sostanze pericolose classificate nella sezione "Pericoli fisici" della Parte 1 nelle categorie P3b o P5c;
- C. prodotti petroliferi e combustibili alternativi come definiti dalla parte 2;
- D. sostanze pericolose classificate nella sezione "Pericoli per l'ambiente" della Parte 1.

L'applicazione della norma di cui all'articolo 19 deve avvenire con le modalità descritte nella nota 4 dell'Allegato 1 al D.Lgs.105/2015 (c.d. "regola delle tre sommatorie"), che si applica verificando rispettivamente ciascuna somma pesata delle categorie:

- ➔ H1, H2, H3 (solo se la sostanza o miscela presenta almeno una delle indicazioni di pericolo previste dall'articolo 19);
- ➔ P3b, P5c;
- ➔ E1, E2.

I prodotti petroliferi e combustibili alternativi di cui alla Parte 2 dell'Allegato 1 sono da considerarsi nella somma pesata pertinente in base alla classificazione della specifica sostanza o miscela detenuta. La soglia prevista per le sostanze o miscele appartenenti alla categoria O3 si applica singolarmente.

Sono inoltre indicate di interesse, dalle Linee Guida Regionali, approvate con D.G.R. n. 17-377 del 26/07/2010, anche le seguenti attività:

- ➔ attività con presenza di sostanze cancerogene;
- ➔ attività con lavorazioni pericolose ad alta temperatura/alta pressione;
- ➔ attività che utilizzano radiazioni ionizzanti;
- ➔ attività che utilizzano agenti biologici pericolosi.

Tabella 2.5: Tabella 5 riportata nella nota esplicativa n. 5 del 15/12/2015 CMT – "Titolo IV – Altre attività che comportano la detenzione di sostanze pericolose (art. 19 delle N.d.A. della "Variante Seveso" al P.T.C.)"

SOSTANZE PERICOLOSE CLASSIFICATE (ALLEGATO 1 D.LGS. 105/2015) COME:	SOGLIA (TONNELLATE) CHE DETERMINA L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19 NDA
PERICOLI PER LA SALUTE, Categoria H1 (con indicazione di pericolo H330)	1
PERICOLI PER LA SALUTE, Categoria H2 o H3 (con indicazione di pericolo H330 o H331)	10
PERICOLI FISICI, Categoria P3b (aerosol infiammabili, alcune tipologie)	1000
PERICOLI FISICI, Categoria P5c (liquidi infiammabili, alcune tipologie)	1000
PERICOLI PER L'AMBIENTE, Categoria E1 (tossicità per gli organismi acquatici acuta 1 o cronica 1)	20
PERICOLI PER L'AMBIENTE, Categoria E2 (tossicità per gli organismi acquatici cronica 2)	40
ALTRI PERICOLI, con informazione supplementare di pericolo EUH029 "A contatto con l'acqua libera un gas tossico"	10
Prodotti petroliferi e combustibili alternativi come definiti dalla Parte 2	500

Considerato che per le Attività Sottosoglia Seveso, il Registro ISPRA non costituisce l'unica fonte di informazione, in quanto (a differenza delle Attività Seveso di cui all'art. 3 del D.Lgs. 105/2015) le suddette aziende non hanno l'obbligo di segnalazione, si è reso necessario adottare una metodologia che consentisse la loro individuazione sul territorio comunale.

A seguito di puntuale ricognizione si riporta di seguito l'elenco delle potenziali Attività Sottosoglia Seveso presenti sul territorio (cfr. Allegato Tecnico A28-01)::

- ➔ GTT Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (Sito Gerbido), via Gorini n. 26 (con sede legale a Torino in corso Turati n. 19/6), Comune di Torino;
- ➔ ENERFIN RETAIL S.r.l. (ex ENERGY RETAIL, che ingloba nel suo gruppo ARCOSERVIZI S.p.A., ex ARCOTRADING S.p.A., ex ENERGY GROUP S.p.A. ed ex MILANO PETROLI S.p.A.), sede legale in via Rochdale n. 5, Comune di Reggio Emilia (RE) e sede operativa in strada della Cebrosa n. 88, Comune di Torino.

Anche sulle aziende sottosoglia bisogna valutare la compatibilità territoriale ed ambientale, tuttavia, a differenza degli stabilimenti di "soglia superiore" (ex art. 8 D.Lgs. 334/1999 - abrogato) e di "soglia inferiore" (ex art. 6 D.Lgs. 334/1999 - abrogato) come definiti all'art. 3 del D.Lgs. 105/2015 attualmente vigente, per i quali esistono prescrizioni sia sull'esistente che sul futuro, per gli stabilimenti soggetti all'art. 19 della "Variante Seveso" tali prescrizioni valgono per l'insediamento delle nuove attività, ovvero la modifica o trasformazione delle attività esistenti che per l'effetto delle variazioni rientrano nel sopra citato art. 19.

Come già riportato nell'ET RIR del 2009 per gli stabilimenti ex art. 5 del D.Lgs. 334/99, si è continuata l'analisi sugli stabilimenti esistenti ricompresi nell'art. 19 della "Variante Seveso" utilizzando le cartografie già realizzate su tutto il territorio comunale per l'identificazione delle vulnerabilità ambientali e territoriali (cfr. Allegato Tecnico 28-05), al fine di dare un quadro anche sulle incompatibilità degli insediamenti esistenti.

Partendo dalle indicazioni date dall'art. 19 delle N.d.A. della "Variante Seveso" (così come modificate dalla Nota esplicativa n. 5 – "Art. 19 Criteri per l'insediamento, la modifica e la trasformazione di altre attività che comportino la detenzione di sostanze pericolose"), è stata individuata, per le Attività Sottosoglia presenti sul territorio, la relativa Area di Esclusione che, per le attività di cui alla lettera a) del citato art. 19 è pari a 200 metri dal perimetro dello stabilimento, mentre per le attività di cui alle lettere b) e c), è pari a 100 metri. All'interno dell'area così definita l'insediamento, ovvero la modifica o la trasformazione, non sono ammessi qualora siano presenti elementi territoriali vulnerabili ricadenti nelle categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001.

2.3.1. GTT Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (Sito Gerbido)

Lo stabilimento è ubicato in Via Gorini n. 26 a Torino in area a servizi pubblici destinata a impianti tecnici e tecnologici e relativi servizi.

L'unico prodotto stoccato in quantità significativa è rappresentato dal gasolio.

In tale sito sono presenti due serbatoi aerei (dotati di limitatore di riempimento) e due serbatoi interrati per lo stoccaggio di gasolio per autotrazione, utilizzato per il rifornimento degli autobus adibiti al servizio urbano ed extraurbano. E' inoltre presente un serbatoio di gasolio per l'alimentazione del gruppo elettrogeno di emergenza.

Il quantitativo massimo di gasolio complessivamente stoccabile risulta pari a 580 tonnellate.

In considerazione delle categorie definite all'art. 19 delle N.d.A. della "Variante Seveso", e in base alla massima quantità stoccabile di gasolio (rientrante nell'allegato 1 parte 2 del D.Lgs. 105/2015 alla voce c) "prodotti petroliferi e combustibili alternativi"), la GTT ha dichiarato l'appartenenza del sito alla categoria c) dell'art. 19 delle N.d.A. della "Variante Seveso".

L'area di esclusione, di raggio pari a m 100 a partire dal perimetro dello stabilimento calcolata secondo i criteri di cui sopra, ricade su zone destinate ad attività produttive e relative attrezzature; all'interno di tale area non è presente nessun elemento delle categorie A e B per cui si constata la completa compatibilità territoriale dello stabilimento.

All'interno dell'area di esclusione è presente il Termovalorizzatore (TRM).

Per quanto riguarda le infrastrutture della mobilità si evidenzia che all'interno dell'area di esclusione è presente lo scalo merci ferroviario di Orbassano.

Al di fuori dell'area di esclusione si trova la Tangenziale Sud.

Per quanto riguarda la presenza di elementi ambientali vulnerabili si rileva che l'area di esclusione ricade parzialmente su aree di rilevante vulnerabilità ambientale, sono fatte salve pertanto le prescrizioni riportate al punto 5 dell'art. 19 delle N.d.A. della "Variante Seveso".

2.3.2 Enerfin Retail S.r.l.

Il deposito, ubicato in strada della Cebrosa n. 88 a Torino, ricade in area a destinazione industriale.

Secondo quanto dichiarato dalla Enerfin Retail S.r.l. tale deposito rientra nella categoria di cui al punto c) dell'art. 19 delle N.d.A. della "Variante Seveso"; infatti, lo stesso ha una capacità di stoccaggio di prodotti petroliferi come definiti nella parte 2, punto 34 dell'allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 inferiore a 2500 tonnellate ovvero inferiore alla soglia limite fissata dall'allegato 1, parte 2, colonna 2, ma superiore al 20% della soglia limite di cui al citato art. 19.

L'area di esclusione, di raggio pari a m 100 a partire dal perimetro dello stabilimento calcolata secondo i criteri di cui sopra, ricade su zone destinate per la maggior parte ad attività produttive e commerciali e in parte minore a parco.

All'interno di tale area sono presenti elementi di categoria C ed E (cfr. Allegato Tecnico A28-03) coincidenti con le aree verdi per cui si constata solo la parziale compatibilità territoriale dello stabilimento.

Per quanto riguarda le infrastrutture della mobilità si evidenzia la vicinanza della Tangenziale nord.

Per quanto riguarda la presenza di elementi ambientali vulnerabili si rileva che l'area di esclusione ricade su aree di rilevante vulnerabilità ambientale; sono fatte salve pertanto le prescrizioni riportate al punto 5 dell'art. 19 delle N.d.A. della "Variante Seveso".

La seguente Tabella 2.5 riporta per le aziende sottosoglia presenti sul territorio la sintesi delle verifiche effettuate rispetto alla compatibilità territoriale e ambientale.

Tabella 2.6: Attività Sottosoglia Seveso (art. 19 "Variante Seveso") presenti sul territorio comunale

Stabilimenti localizzati e rappresentati sulla cartografia di inquadramento

Ragione sociale stabilimento	COMPATIBILITA' TERRITORIALE	COMPATIBILITA' AMBIENTALE
GTT – Gruppo Torinese Trasporti	Sì	No*
Enertin Retail Srl	No	No*

*da verificare; si richiama l'art. 19 delle N.d.A Variante Seveso che per la modifica o la trasformazione delle attività di cui alle lettere c) e d) del primo comma, al punto 5 precisa quanto segue:

“nelle zone a rilevante vulnerabilità ambientale appartenenti ai punti 11, 12 e 13 di cui al precedente articolo 13.2, l'ammissibilità è condizionata alla trasmissione, da parte del richiedente, di dichiarazione, a firma di professionista abilitato iscritto all'ordine competente, che attesti e descriva l'adozione delle misure in conformità ai punti I e II della tabella 4 delle Linee Guida [Variante Seveso]”:

2.4 Attività Sottosoglia Seveso (art. 19 N.d.A. “Variante Seveso”) presenti nei comuni limitrofi – stato di fatto

L'indagine condotta per l'individuazione delle Attività sottosoglia presenti sul territorio comunale, di cui al precedente cap. 2.3, è stata estesa anche ai comuni limitrofi;

A seguito delle indagini effettuate, le attività sottosoglia presenti nei comuni limitrofi, con area di esclusione ricadente anche sul territorio della città di Torino, sempre sulla base delle note di risposta successivamente pervenute e a seguito dell'approvazione della Variante n. 35 RIR - Grugliasco, risultano le seguenti:

- ➔ EREDI CAMPIDONICO S.p.A., Strada del Portone n. 147, Comune di Grugliasco (TO);
- ➔ VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA S.p.A., via Liguria n. 49, Comune di Borgaro T.se (TO).

2.4.1. Eredi Campidonico S.p.A.

Lo stabilimento è ubicato in area industriale, occupa una superficie complessiva di circa 6700 mq di cui 990 mq coperti ed è separato dal territorio del Comune di Torino mediante la Strada del Portone (a sud).

Nel seguito si riportano gli estratti più significativi del Rapporto Ambientale – Elaborato Tecnico RIR della Variante al PRG “35VAR-RIR” redatta ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. 56/1977 - Progetto Definitivo:

“La principale attività dello stabilimento Eredi Campidonico S.p.A. consiste nella movimentazione e nello stoccaggio di prodotti petroliferi di uso comune (gasolio da autotrazione, gasolio ad uso riscaldamento ed olio combustibile denso a basso tenore di zolfo ad uso riscaldamento). Lo stabilimento si colloca in area a destinazione d'uso produttiva di tipo B in Strada del Portone n. 147.

Elenco delle principali sostanze pericolose detenute in stabilimento

Con riferimento al collaudo del 17/09/2012 effettuato dalla Provincia di Torino si riportano a seguire le sostanze pericolose ed i quantitativi massimi detenuti presso lo stabilimento.

SOSTANZE	QUANTITA' (t)	MODALITA' DI STOCCAGGIO, DIMENSIONE SERBATOI (mc)
Gasolio riscaldamento denaturato	1319	Serbatoio metallico fuori terra (A)
Gasolio autotrazione	789	Serbatoio metallico fuori terra (B)
Olio combustibile BTZ	95,95	Serbatoio metallico fuori terra (C)
Gasolio autotrazione	266	Serbatoio metallico fuori terra (D)
Gasolio riscaldamento	10	Serbatoio metallico fuori terra (E)

Le sostanze sopra riportate riportano le frasi di rischio R10 e R51-R53.

Lo stabilimento rientra tra le attività significative contemplate dall'articolo 19 della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino di adeguamento al d.m. 9 maggio 2001 poiché detiene sostanze rientranti nelle sostanze e/o miscele di cui ai commi b) e d) del succitato articolo.”.

All'interno dell'area di esclusione, di raggio pari a 100 metri dal perimetro dello stabilimento (cfr. Elaborato Tecnico R.I.R. Grugliasco), nella porzione ricadente sul territorio comunale sono presenti elementi di categoria E (cfr. Allegato Tecnico A28-03) coincidenti con aree sulle quali sono ubicati servizi tecnologici, mentre non si rileva la presenza di elementi appartenenti alle categorie A e B. Si constata pertanto la completa compatibilità territoriale dello stabilimento.

Sono presenti inoltre, al di fuori dell'area di esclusione e non nelle immediate vicinanze, la ferrovia e la tangenziale sud.

Non si rileva inoltre la presenza di elementi ambientali vulnerabili.

2.4.2 Vishay Semiconductor Italiana S.p.A.

Lo stabilimento di progettazione e produzione di semiconduttori discreti e componenti elettronici è sito nel comune di Borgaro Torinese in via Liguria n. 49, in area a prevalente destinazione produttiva.

La Società ha dichiarato che lo stabilimento appartiene alla categoria del punto a) sostanze pericolose classificate nella sezione “Pericoli per la salute” della parte 1 che presentino almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo: H330, H331, nonché quelle classificate nella sezione “altri pericoli” di cui alla parte 1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 che presentino informazione supplementare sul pericolo EUH029, ai sensi dell'art. 19 delle N.d.A. della “Variante Seveso”.

Le zone interessate dall'area di esclusione, di raggio pari a 200 m a partire dal perimetro dello stabilimento, calcolata secondo i criteri di cui all'art. 19 delle N.d.A. della “Variante Seveso”, ricadente sul territorio comunale, sono destinate ad attività produttive ad est, mentre nella porzione sud sono destinate a parco, comprendendo pertanto elementi di categoria B-C. Si constata conseguentemente la parziale compatibilità territoriale dello stabilimento.

Per quanto riguarda la compatibilità ambientale si rileva che l'area di esclusione ricade a sud su una zona di rilevante vulnerabilità, con presenza di pozzi di captazione (campo pozzi della Società Metropolitana Acque di Torino – SMAT) che rappresentano un bersaglio sensibile.

Quanto sopra riportato è frutto di un'analisi non esaustiva: i dati riportati sono stati desunti dalle informazioni fornite dal gestore a seguito di puntuale richiesta.

Tabella 2.7: Attività Sottosoglia Seveso (art. 19 "Variante Seveso") presenti nei comuni limitrofi

Stabilimenti localizzati e rappresentati sulla cartografia di inquadramento		
Ragione sociale stabilimento	COMPATIBILITA' TERRITORIALE	COMPATIBILITA' AMBIENTALE
Eredi Campidonico S.p.A.	Si	Si
Vishay Semiconductor Italiana S.p.A.	No	No

3. Procedure e criteri per l'aggiornamento dell'elaborato ERIR

Con riferimento ai disposti dell'art. 1 del D.M. 9 maggio 2001, l'ERIR dovrà essere aggiornato in caso di:

- a) insediamento di nuove Attività Seveso di “soglia superiore” e di “soglia inferiore” ai sensi del D.Lgs. 105/2015;
- b) modifiche di cui all'art. 18 del D.Lgs.105/2015, ovvero interventi che comportano un aggravio del precedente livello di rischio in stabilimenti esistenti;
- c) modifiche delle aree di danno esterne ai confini dello stabilimento o modifiche dell'area di esclusione;
- d) insediamento di nuove Attività Sottosoglia ai sensi dell'art.19 della “Variante Seveso”;
- e) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti (es. vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali), qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Nel seguito verranno esaminati i suddetti casi, con riferimento anche alle disposizioni della “Variante Seveso”. Per ciascuna situazione individuata, verrà proposto un iter per garantire un efficace controllo del territorio in merito all'insediamento o alle modifiche di siti industriali in cui siano presenti sostanze pericolose.

Inoltre verrà posta l'attenzione su attività produttive che, sebbene non rientrino nel campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2001, si ritiene debbano essere esaminate per un efficace controllo dell'urbanizzazione del comune di Torino.

3.1 INSEDIAMENTO O MODIFICHE IN STABILIMENTI

3.1.1. Nuovi stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore ai sensi del D.Lgs. 105/2015

Secondo quanto indicato all'articolo 13 del D.Lgs. 105/2015, il gestore di un nuovo stabilimento in cui è previsto siano presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate al comma 1, lettera b) e c) dell'art. 3 del citato decreto, ha l'obbligo della trasmissione di una notifica entro centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l'ISPRA, alla Regione, al Comune, al Prefetto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e al Comitato Tecnico Regionale.

Iter procedurale

Ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del D.Lgs. 105/2015, la notifica e le ulteriori informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5 al D.Lgs. 105/2015, devono essere inoltrate al Comune oltre che ai soggetti sopra citati. Il Comune è rappresentato dalla Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile.

Il rilascio di titoli abilitativi edilizi deve avvenire previo accertamento delle eventuali condizioni di assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015.

In accordo con quanto stabilito dagli articoli 15.2. e 15.3 delle Norme di attuazione della "Variante Seveso", la localizzazione di nuovi stabilimenti a pericolo di incidenti rilevanti di tipo energetico, tossico o a ricaduta ambientale deve privilegiare (fatta salva la compatibilità territoriale) le aree produttive situate nel Comune su cui già insistono edificati di tipo industriale non più in uso rispetto alle aree non edificate.

Si distinguono nel seguito i casi relativi all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza (stabilimenti di "soglia superiore" ai sensi del D.Lgs. 105/2015) da quelli di trasmissione della sola notifica (stabilimenti di "soglia inferiore" ai sensi del D.Lgs. 105/2015).

Presentazione del rapporto di sicurezza

Qualora venisse dichiarata una condizione di assoggettabilità al comma c) dell'art. 3 del D.Lgs. 105/2015 (stabilimenti di "soglia superiore") il titolo abilitativo edilizio non potrà essere rilasciato se il gestore non avrà ottenuto il Nulla Osta di Fattibilità da parte del CTR (art. 17, comma 2 del D.Lgs. 105/2015), che comunica al Comune, al termine dell'istruttoria di competenza, le valutazioni di cui al punto 7.2 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001.

- a) Il gestore, contestualmente alla presentazione del rapporto preliminare di sicurezza al CTR, trasmette al Comune la seguente documentazione:
 - ☐ le informazioni di cui al punto 7.1 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001;
 - ☐ la preliminare valutazione di compatibilità territoriale, di cui all'art. 10 delle Norme di attuazione della "Variante Seveso";
 - ☐ una relazione tecnica sugli aspetti ambientali, di cui all'art. 15 delle Norme di attuazione della "Variante Seveso", qualora l'insediamento interessi zone a rilevante vulnerabilità ambientale (art. 15.2.1) oppure a ridotta vulnerabilità ambientale (art. 15.3.1).
- b) Tali informazioni saranno condivise tra i diversi Servizi comunali che per competenza procederanno alla valutazione di compatibilità territoriale ed ambientale.

- c) Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi è subordinato all'esito delle valutazioni di compatibilità. Nel caso in cui l'insediamento dello stabilimento venisse autorizzato, gli esiti delle valutazioni saranno parte integrante dell' ERIR

Trasmissione della sola notifica (e ulteriori informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5 al D.Lgs.105/2015)

Qualora venisse dichiarata una condizione di assoggettabilità al comma b) dell'art. 3 del D.Lgs. 105/2015 (stabilimenti di "soglia inferiore") il gestore dovrà trasmettere, ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del medesimo decreto, la notifica e le ulteriori informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5 dello stesso decreto entro centottanta giorni dall'inizio della costruzione. Contestualmente a tale notifica, e prima della richiesta del titolo abilitativo edilizio, il gestore è tenuto a trasmettere le stesse informazioni e documenti richiesti per il caso precedente.

- a) Tali informazioni saranno condivise tra i diversi Servizi comunali che per competenza procederanno alla valutazione di compatibilità territoriale ed ambientale.
- b) Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi è subordinato all'esito delle valutazioni di compatibilità. Qualora l'insediamento dello stabilimento venisse autorizzato, gli esiti delle valutazioni saranno parte integrante dell'ERIR.

3.1.2 Modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio in stabilimenti esistenti

L'articolo 18 del D.Lgs. 105/2015 che disciplina le modifiche agli stabilimenti che potrebbero costituire un aggravio del preesistente livello di rischio prescrive che, prima di dare inizio alle variazioni, è necessario adempiere ai disposti del comma 1 del medesimo articolo. In particolare, la lettera a) del comma 1 prescrive che il gestore aggiorni "la notifica e le sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, il documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il sistema di gestione della sicurezza e trasmetta alle autorità competenti, ai sensi del presente decreto [D.Lgs. 105/2015], tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche".

Iter procedurale

L'art. 13, comma 8, del D.Lgs. 105/2015 prevede che, in caso di modifica che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio, il gestore dia comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1 dell'art. 13, redatta secondo il modulo riportato nell'allegato 5 dello stesso decreto.

Tale notifica deve essere trasmessa al CTR, alla Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (tramite l'ISPRA), alla Prefettura, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e infine al Comune, ai sensi del comma 8 dell'art. 13 del decreto.

I criteri per l'individuazione delle modifiche agli stabilimenti che potrebbero costituire aggravio del rischio, le procedure e i termini relativi sono riportati nell'Allegato D al D.Lgs. 105/2015.

Il rilascio di titoli abilitativi edilizi deve avvenire previo accertamento delle eventuali condizioni di modifica con aggravio del preesistente livello di rischio in uno stabilimento.

Presentazione del rapporto di sicurezza (fase NOF)

Qualora la modifica con aggravio del preesistente livello di rischio dovesse riguardare uno stabilimento di soglia superiore o comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno di soglia superiore, il titolo abilitativo edilizio non potrà essere rilasciato se il gestore non avrà ottenuto il Nulla Osta di Fattibilità da parte del CTR (art. 17, comma 2 del D.Lgs. 105/2015), che comunica al Comune, al termine dell'istruttoria di competenza, le valutazioni tecniche finali di cui al punto 7.2 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001.

- a) Il gestore, contestualmente alla presentazione del rapporto preliminare di sicurezza al CTR, trasmette ai competenti Servizi comunali la seguente documentazione:
- ☐ le informazioni di cui al punto 7.1 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001;
 - ☐ la preliminare valutazione di compatibilità territoriale, di cui all'art. 10 delle Norme della "Variante Seveso";
 - ☐ una relazione tecnica sugli aspetti ambientali, di cui all'art. 15 delle Norme della "Variante Seveso", qualora si intendano realizzare modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio in stabilimenti insediati in zone a rilevante vulnerabilità ambientale (art. 15.2.1) oppure a ridotta vulnerabilità ambientale (art. 15.3.1).
- b) Tali informazioni saranno condivise tra i diversi Servizi comunali che per competenza procederanno alla valutazione di compatibilità territoriale ed ambientale.
- c) Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi è subordinato all'esito delle valutazioni di compatibilità. Qualora la modifica dello stabilimento venisse autorizzata, gli esiti delle valutazioni saranno parte integrante dell'ERIR.

Modifiche con aggravio in stabilimenti di "soglia inferiore"

La valutazione della compatibilità territoriale ai sensi dell'art.10 delle Norme della "Variante Seveso" si applica anche nei casi di modifiche di uno stabilimento (art. 18 del D.Lgs. 105/2015) che richiedono il nulla osta di fattibilità (artt. 16 e 17 del D.Lgs. 105/2015).

Si ritiene di seguire l'iter procedurale descritto al punto precedente anche per gli stabilimenti di "soglia inferiore".

- a) La presentazione della documentazione dovrà avvenire contestualmente alla presentazione della notifica e prima della richiesta dei titoli abilitativi edilizi. Tali informazioni saranno condivise tra i diversi Servizi comunali che per competenza procederanno alla valutazione di compatibilità territoriale ed ambientale.
- b) Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi è subordinato all'esito delle valutazioni di compatibilità. Qualora la modifica venisse autorizzata, gli esiti delle valutazioni saranno parte integrante dell'ERIR.

3.1.3 Valutazioni di compatibilità territoriale

Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche di uno stabilimento esistente che comportano un aggravio del preesistente livello di rischio, l'area di osservazione è, in prima istanza, proposta dal gestore.

Successivamente il Comune, verificato che l'area individuata comprenda tutti gli elementi territoriali vulnerabili o criticità situati a margine, sentiti eventualmente gli enti territoriali competenti, adotta il perimetro definitivo. In particolare, tale perimetro deve estendersi tenendo conto delle aree di intervento individuate nel Piano di Emergenza Esterna, qualora sia stato redatto, delle infrastrutture della mobilità, delle reti tecnologiche e dei beni di carattere storico-architettonico.

In generale l'area deve essere dimensionata in funzione della categoria di stabilimento (energetico o tossico) e della posizione dei centri di pericolo rispetto al perimetro degli stabilimenti stessi. Secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" della Regione Piemonte, l'**area di osservazione** è così definita:

"area più vasta intorno all'area/attività produttiva identificata al fine di definire sul territorio caratteristiche idonee a proteggere la popolazione nell'eventualità di un'emergenza industriale. Di solito quest'area coincide con l'area più estesa considerata nel Piano di Emergenza Esterna e indicativamente dovrà avere un'estensione di almeno 500 m dal confine dell'attività. In particolare, l'area non ha necessariamente forma circolare, ma è opportunamente calibrata sugli elementi morfologici, viari, o sugli insediamenti esistenti, includendo quelli significativi situati a margine dell'area stessa".

Criteri di NON ammissibilità

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 10 delle Norme della "Variante Seveso", il Comune, fermo restando i criteri definiti dall'Allegato al D.M. 9 maggio 2001 in merito alla compatibilità delle aree di danno, deve sempre escludere la localizzazione e la presenza di nuovi stabilimenti, qualora siano presenti gli elementi territoriali vulnerabili di categoria A e B della Tabella 1 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001 all'interno delle cd "Aree di Esclusione" così definite (cfr. Linee guida precedentemente citate):

- a) per gli stabilimenti a scenario incidentale di tipo tossico:
 - ☐ ampliando di 200 m il raggio dell'area di danno più estesa;
 - ☐ vincolando un'area di estensione di raggio pari a 300 metri misurati dal confine dell'area/attività, qualora maggiormente cautelativa rispetto alla precedente.
- b) per gli stabilimenti a scenario incidentale di tipo energetico:
 - ☐ ampliando di 100 m il raggio dell'area di danno più estesa;
 - ☐ vincolando un'area di estensione di raggio pari a 200 metri misurati dal confine dell'area/attività, qualora maggiormente cautelativa rispetto alla precedente.

Tabella 3.1: Definizione delle Aree di Esclusione

Scenario incidentale	Aree di esclusione		Elementi territoriali non ammessi
	1° ipotesi	2° ipotesi	
Tossico	Area di raggio pari al raggio dell'area di danno più estesa aumentata di 200 m	Area che ricomprende lo stabilimento e si estende per 300 m oltre il confine in tutte le direzioni, qualora maggiormente cautelativa rispetto alla 1° ipotesi	A, B
Energetico	Area di raggio pari al raggio dell'area di danno più estesa aumentata di 100 m	Area che ricomprende lo stabilimento e si estende per 200 m oltre il confine in tutte le direzioni, qualora maggiormente cautelativa rispetto alla 1° ipotesi	A, B

--	--	--	--

Criteri di valutazione

Il Comune ammette la presenza o la localizzazione del nuovo stabilimento sulla base sia della valutazione di compatibilità, sia della conoscenza delle tipologie di pericolo e degli elementi territoriali vulnerabili all'interno dell'area di osservazione; nei casi in cui lo stabilimento presenti scenari incidentali di diverse tipologie, o l'area appartenga a più categorie, si applicano le disposizioni più cautelative.

Le Norme di Attuazione della "Variante Seveso" sconsigliano la localizzazione del nuovo stabilimento qualora nell'area di osservazione fossero presenti gli elementi territoriali vulnerabili di cui all'articolo 9 punto 4 delle stesse, riportati sinteticamente in seguito, ed in ogni caso ne richiedono la valutazione di compatibilità territoriale:

1. zone a destinazione prevalentemente residenziale con indice fondiario maggiore o uguale a 4,5 m³/m²;
2. luoghi con concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità: ospedali, case di cura, case di riposo, asili, scuole inferiori ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone);
3. luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto: mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 300 persone);
4. luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso: centri commerciali, terziari, direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone);
5. luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio: luoghi di spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose ecc. (oltre 500 persone all'aperto, oltre 1000 al chiuso);
6. stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).

Se invece il territorio risulta compatibile con la localizzazione, nell'area di osservazione varranno le considerazioni già esposte per gli stabilimenti esistenti: le previsioni di uso del territorio in quest'area terranno cioè opportunamente conto della coesistenza con lo stabilimento. Anche per gli stabilimenti nuovi verranno valutate le ricadute sulle infrastrutture della mobilità, delle reti tecnologiche e dei beni di carattere storico-architettonico legate alla presenza di un nuovo stabilimento a rischio di incidente rilevante.

Tali valutazioni terranno conto degli aspetti relativi al trasporto di merci pericolose in coesistenza o in commistione con altro traffico pesante o leggero insistente sul medesimo sistema viario anche per effetto della presenza di aree industriali o commerciali. In tal senso, l'ambito di analisi sarà esteso sino a considerare la presenza sul territorio di centri di attrazione/aggregazione esistenti o previsti che possono indurre importanti flussi di traffico sulla viabilità fruita dallo stabilimento. L'analisi terrà conto anche delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione dell'emergenza.

3.1.4 Valutazioni di compatibilità ambientale

La compatibilità ambientale di un nuovo stabilimento, e quindi la sua ammissibilità, discende dall'assegnazione allo stabilimento della specifica categoria di scenario incidentale (energetico, tossico o a ricaduta ambientale) e dalla verifica della categoria di vulnerabilità ambientale (altissima, rilevante, ridotta) del sito prescelto.

Per l'attribuzione dello stabilimento alla relativa categoria di pericolo deve essere preso in considerazione il tipo di scenario incidentale atteso, in relazione alle sostanze presenti; lo stabilimento sarà dunque catalogato come energetico (E), tossico (T) o a ricaduta ambientale (N).

Nelle “zone ad altissima vulnerabilità ambientale”, definite nell’art.13.1 delle Norme della “Variante Seveso”, è fatto divieto di ammettere o localizzare nuovi stabilimenti. Nelle zone a “rilevante vulnerabilità ambientale”, definite nell’art.13.2 delle medesime Norme, non è ammessa la localizzazione di nuovi stabilimenti nel caso in cui siano presenti i fattori ambientali vulnerabili indicati nello stesso articolo e sintetizzati nella Tabella 3.2.

Tabella 3.2: Criteri di non ammissibilità per incompatibilità ambientale

Scenari incidentali	Fattori ambientali limitanti secondo l’art. 8.2.2 delle Linee Guida
Energetico	☐ tipo A) - aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i., art. 142, let. g (aree boscate) (punto 3) - aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/1989 e aree boscate ex artt. 5.5 e 5.7 delle Norme di attuazione del PTC (punto 4)
Tossico	☐ tipo B) - sistemi dell'agricoltura specializzata e/o vitale (vigneti specializzati, colture di prodotti tipici, frutteti, ecc...) individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione (punto 8)
Pericolo ambientale	☐ tipo D) - Acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità (punto 11) - zone di ricarica delle falde (punto 12) territori con soggiacenza inferiore a 3 metri dal p.c. (punto 13)

Il gestore che chiede di insediare uno stabilimento in una zona “a rilevante vulnerabilità ambientale”, oltre ad effettuare la valutazione di compatibilità territoriale, dovrà produrre una relazione tecnica finalizzata alla verifica della compatibilità ambientale dello stabilimento. Tale relazione dovrà contenere, fra l’altro, le verifiche necessarie ad attestare che lo stabilimento non costituisce aggravante e causa di maggiori danni per le aree e compromissione del pregio storico-ambientale-paesaggistico della zona.

La verifica è mirata all’individuazione degli effetti immediati e differiti degli eventi incidentali individuati dall’analisi dei rischi condotta dal proponente, sulle diverse componenti ambientali interessate tenendo in particolare riguardo la vulnerabilità ambientale individuata per la specifica categoria cui appartiene l’area coinvolta.

Inoltre, la verifica è volta a garantire che, nei casi di possibile compatibilità, il proponente adotti sin dalla fase progettuale degli impianti e dell’organizzazione gestionale, tutte le misure idonee ad evitare o minimizzare il rischio che la presenza di sostanze pericolose comporta per il sistema acquifero superficiale e sotterraneo anche in relazione agli usi di questo previsti.

Nella Tabella 3.3 sono sintetizzate le valutazioni che il gestore deve effettuare in merito alle ricadute ambientali e paesaggistiche rispetto ai diversi fattori ambientali vulnerabili interferiti in caso di un evento incidentale. Tali valutazioni sono desunte dalle Linee guida della “Variante Seveso”, articoli 8.2.2.1 – 8.2.2.5.

Tabella 3.3: Valutazioni da effettuare in presenza di fattori ambientali limitanti (art. 13.2 delle Norme della “Variante Seveso”)

Fattori limitanti		Valutazioni
A	1, 2	☐ Impatti e ricadute in caso di incidente, tenuto conto del valore dei beni (interesse storico, artistico, turistico, documentario, didattico) determinato dalla loro irriproducibilità, nel caso di perdita totale o danneggiamento e dal grado di fruizione degli stessi. ☐ Misure che si intendono adottare al fine di eliminare e minimizzare gli eventuali impatti negativi emersi dalle valutazioni di cui sopra.
	3, 4	☐ Significatività delle ricadute ambientali rispetto alla componente vegetazionale (es. incendio, defoliazione,...) e ad altre componenti ambientali interrelate (suolo, fauna, ecc...), in corrispondenza sia del sito dello stabilimento, sia di quella che sarà individuata come possibile area di influenza. ¹
	5, 6	☐ Possibili fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee e superficiali ☐ Impatto di tipo paesaggistico e compatibilità tra lo stabilimento e la specifica vocazione naturalistica e di “corridoio ecologico” delle aree determinata dalla presenza di vegetazione riparia.

¹ Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) garantisce in generale la salvaguardia delle aree boscate (art. 17 “Azioni di tutela delle aree”, comma 10 N.d.A.); in particolare stabilisce che nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate nelle aree boscate (art. 26 “Settore agroforestale”, comma 3, lett. a N.d.A.).

B	7, 8	☐ Impatti e possibili ricadute in caso di accadimento di incidente rilevante in rapporto alla risorsa suolo. 2 ☐ Pericolo di trasmissione di eventuali sostanze tossiche ai consumatori finali nel caso di presenza di colture. 3
C	9, 10	☐ Azione che la particolare condizione di vulnerabilità dell'area (es. possibilità di inondazioni o frane) può esercitare quale causa o concausa esterna di eventi incidentali riguardanti lo stabilimento. ☐ Disposizioni del PAI.
D	11, 12, 13, 14	☐ Verifiche rispetto alla vulnerabilità del suolo e delle acque

Le verifiche rispetto alla vulnerabilità del suolo e delle acque richieste nel caso in cui fossero presenti i fattori limitanti 11), 12) e 13) sono quelle già individuate per effettuare la compatibilità degli stabilimenti esistenti, ovvero:

- ➔ la soggiacenza della falda e la litologia in un intorno “significativo” dello stabilimento, e comunque all'interno di un settore circolare di 30° di ampiezza e per un'estensione di 3 km a valle dei punti di possibile rilascio, misurato nella direzione di scorrimento della falda;
- ➔ la presenza di pozzi, con particolare attenzione per quelli ad uso irriguo o idropotabile, all'interno del suddetto settore circolare di 30° entro un'estensione di almeno 500 m;
- ➔ il possibile danno ambientale su un corpo idrico superficiale in presenza di scarichi, provenienti dallo stabilimento, in acque superficiali o qualora la vicinanza dello stabilimento al corpo idrico renda possibile un inquinamento incidentale. A tal fine il corpo idrico deve essere indagato sino alla confluenza in altro corso d'acqua di livello superiore o sino ad una distanza di 5 km a valle in assenza di confluenza a distanze ragionevoli e fatte salve stime più gravose da parte dello stabilimento. Lungo il tratto individuato dovrà essere censita la presenza di derivazioni ad uso irriguo.

* Qualora fossero presenti fattori limitanti relativi alla categoria 14 delle norme (“zone con soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 m dal piano campagna e litologia prevalente di natura ghiaiosa-sabbiosa”) il gestore deve condurre le valutazioni e adottare le misure di prevenzione di cui alla Tabella 4, punti I, II, III, delle Linee guida della “Variante Seveso”.

Nel caso di richieste di insediamento di stabilimenti in una zona “a ridotta vulnerabilità ambientale”, il gestore deve fornire, insieme alla richiesta del titolo abilitativo uno studio di dettaglio che confermi di ricadere in zona di ridotta vulnerabilità ambientale. Il gestore deve inoltre condurre le verifiche rispetto alla vulnerabilità del suolo e delle acque indicati relativamente ai fattori limitanti D.

Se le suddette vulnerabilità fossero presenti nell'area interessata dal nuovo insediamento, il gestore deve condurre le valutazioni ed adottare le misure di prevenzione indicate nella Tabella 4 delle Linee guida della “Variante Seveso” come sintetizzato nella Tabella 3.4.

² Il PTC tutela il sistema dei suoli ad eccellente e buona produttività (suoli di 1ª e 2ª classe di Capacità d'uso) prevedendo che, di norma, gli strumenti di pianificazione locale destinino tali aree esclusivamente ad attività agricole (cfr. art. 27 “Aree ad elevata vocazione agricola”, N.d.A.).

³ Il PTC tutela le aree agricole intercluse nella maglia dell'urbanizzato metropolitano in considerazione, oltre che del valore produttivo dei terreni agricoli, della loro elevata valenza ambientale come “riserva” di risorse primarie (aria, acqua, terra), (art. 34 “Aree periurbane e aree verdi urbane” N.d.A.).\

Tabella 3.4: Valutazioni e misure di prevenzione ex Linee guida della “Variante Seveso” per le zone “a ridotta vulnerabilità ambientale”

Elementi ambientali vulnerabili presenti nelle aree di indagine	Valutazioni e misure di prevenzione (Tabella 4)
- zone con soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 m dal piano campagna e litologia prevalente di natura ghiaiosa-sabbiosa	I, II, III
- pozzi interni al perimetro dello stabilimento - scarichi in acque superficiali dello stabilimento - pozzi entro 500 m dal confine dello stabilimento nella direzione della falda.	I, II
- negli altri casi	I

Nella Tabella 3.5 sono sintetizzati i casi di ammissibilità condizionata, previa valutazione ed applicazione di determinati criteri, e di non ammissibilità, nonché le verifiche da effettuare secondo quanto indicato all’art.15 delle Norme della “Variante Seveso”.

Tabella 3.5: Sintesi dei casi di ammissibilità condizionata e di non ammissibilità

Zone a rilevante vulnerabilità ambientale e quindi ad ammissibilità condizionata			Pericolo ENERGETICO	Pericolo TOSSICO	Pericolo AMBIENTALE
tipo	Rispondenza almeno art. 13.2 della n.d.a.	Fattori ambientali vulnerabili (art. 15.2 delle N.d.A.)	Verifiche da effettuare		
A	1	Aree di particolare pregio storico, ambientale, paesaggistico, archeologico	Cap. 8.2.2.1 - in particolare vedi punto a)		
	2	Geositi			
	3	Aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., articolo 142, let. g (boschi)	NA*	Cap. 8.2.2.1 - in particolare vedi punto b)	
	4	Aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/89 e s.m.i. e aree boscate art. 5.5 e 5.7 delle N.d.A. del PTC			
	5	Aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., articolo 142, let. c (fascia 150 m dai fiumi)	Cap. 8.2.2.1 - in particolare vedi punto c)		
	6	Corridoi di connessione ecologica esistenti o in previsione			
B	7	Zone di pregio agro-naturalistico - suoli di I e II classe di Capacità d'uso - spazi agricoli periurbani	Cap. 8.2.2.2 - in particolare vedi punto d)		
	8	Sistemi dell'agricoltura specializzata e/o vitale - vigneti specializzati, colture di prodotti tipici, frutteti, ecc...	Cap. 8.2.2.2 - punto e)	NA*	Cap. 8.2.2.2 - punto e)
C	9	- Fascia C del PAI - Aree in dissesto idrogeologico a pericolosità media o moderata (Fs, Em, Cu, Va)	Cap. 8.2.2.3		
	10	Aree a rischio di inondazione per evento catastrofico			
D	11	Acquiferi sotterranei a vulnerabilità elevata e alta			NA*
	12	Zone di ricarica delle falde	Misure di cui alla tab. 4, p.ii I, II e III		NA*
	13	Zone con soggiacenza < 3 metri dal p.c.			NA*
	14	Zone con soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 metri dal p.c. e litologia prevalente di natura ghiaioso-sabbiosa	Misure di cui alla tab. 4, p.ii I, II e III		

3.1.5 Nuove Attività Sottosoglia Seveso (art. 19 delle Norme di Attuazione della “Variante Seveso” al P.T.C., così come modificate a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 105/2015).

L’articolo 19 delle Norme di Attuazione della “Variante Seveso” considera le attività che fanno uso di alcune sostanze e categorie di sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle che danno luogo agli adempimenti del D.Lgs. 105/2015, ma che sono comunque rilevanti per la possibilità di incidenti. L’articolo interviene sul nuovo insediamento di tali attività, sulle modificazioni impiantistiche e produttive (aumento della dimensione degli stoccaggi, introduzione di nuove sostanze pericolose, ecc.) o sull’ampliamento delle attività esistenti.

In particolare è posta l’attenzione ai casi in cui dovessero essere realizzati insediamenti, modifiche o trasformazioni delle attività che prevedono la detenzione o l’impiego, in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive quantità limite per l’applicazione dei requisiti di soglia inferiore di cui al D.Lgs. 105/2015, delle “sostanze pericolose” definite dall’Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo, di seguito indicate:

- a) “sostanze pericolose” classificate nella sezione “Pericoli per la salute” della Parte 1 che presentino almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo: H330, H331, nonché quelle classificate nella sezione “Altri pericoli” di cui alla Parte 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 che presentino l’informazione supplementare sul pericolo EUH029;
- b) “sostanze pericolose” classificate nella sezione “Pericoli fisici” della Parte 1 nelle categorie P3b o P5c;
- c) “prodotti petroliferi e combustibili alternativi” come definiti dalla Parte 2 ;
- d) “sostanze pericolose” classificate nella sezione “Pericoli per l’ambiente” della Parte 1.

Tabella 3.6: Soglie per l'applicazione dell'art. 19 delle N.d.A. della "Variante Seveso" in riferimento all'allegato 1 del D.Lgs 105/2015 (sostanze pericolose)

Parte 1 - categorie	Requisiti soglia inferiore [t]	Soglia applicabilità art. 19 [t]
H1 Tossicità acuta con indicazione di pericolo H330 (Letale se inalato)	5	1
H2 Tossicità acuta o H3 Tossicità specifica con indicazione di pericolo H330 (Letale se inalato) o H331 (Tossico se inalato)	50	10
P3b Aerosol infiammabili	5000	1000
P5c Liquidi infiammabili	5000	1000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	20
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	200	40
O3 Sostanze o miscele con indicazione EUH029 (a contatto con l'acqua libera un gas tossico)	50	10
Parte 2 – sostanze specificate	Requisiti soglia inferiore [t]	Soglia applicabilità art. 19 [t]
Prodotti petroliferi ☐ benzine e nafta, ☐ cheroseni (compresi i jet fuel), ☐ gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli ☐ oli combustibili densi ☐ combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti dicui ai punti precedenti	2500	500

N.B.: la verifica dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 19 delle N.d.A. della "Variante Seveso" al P.T.C. dovrà avvenire con le modalità descritte nella Nota 4 dell'Allegato 1 al D.Lgs 105/2015 (c.d. "regola delle tre sommatorie")

Di seguito si riportano le procedure necessarie per la trattazione delle nuove Attività Sottosoglia.

Il rilascio dei titoli abilitativi deve avvenire previo accertamento delle eventuali condizioni di assoggettabilità all'art.19 delle Norme della "Variante Seveso".

L'appartenenza ad una delle suddette categorie deve altresì essere preventivamente dichiarata dal gestore che intende apportare le modifiche o le trasformazioni delle attività anche nei casi in cui non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi.

Condizioni di NON ammissibilità

In accordo con quanto stabilito dall'articolo 19 delle Norme della "Variante Seveso", deve essere escluso l'insediamento di nuove attività, ovvero la modifica o trasformazione delle attività esistenti che per l'effetto delle variazioni ricadono nei casi sopra citati, qualora siano presenti elementi territoriali vulnerabili ricadenti nelle categorie A e B della Tabella 1 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001 entro una distanza misurata dal perimetro pari a:

- ☐ 200 m, per le attività di cui alla lettera a);
- ☐ 100 m, per le attività di cui alle lettere b) e c);

come sintetizzato nella Tabella 3.7 che definisce dunque delle Aree di esclusione anche per le Attività Sottosoglia.

Tabella 3.7: Definizione delle Aree di Esclusione

Scenario incidentale	Aree di esclusione [m]	Elementi territoriali non ammessi
Tossico	perimetro + 200	A, B
Energetico	perimetro + 100	A,B

Casi di non ammissibilità sono inoltre dettati dalla necessità di evitare possibili danni ambientali. In particolare, insediamenti o modifiche/trasformazioni delle attività concernenti sostanze pericolose di cui alle lettere c) e d):

- ☐ non sono mai ammessi nelle zone ad "altissima vulnerabilità ambientale";
- ☐ nelle zone a "rilevante vulnerabilità ambientale" appartenenti ai punti 11, 12 e

13 di cui all'art. 13.2 delle Norme, l'ammissibilità è condizionata alla trasmissione, da parte del richiedente, di una dichiarazione che attesti e descriva l'adozione delle misure in conformità ai punti I e II della Tabella 4 delle Linee Guida.

Per le Attività Sottosoglia non viene definito il concetto di "area di osservazione", ma solo quello di "aree di esclusione", esplicitato nella Tabella 3.7.

Qualora fosse richiesto l'insediamento di una Attività Sottosoglia in una zona "a rilevante vulnerabilità ambientale", il gestore dovrà condurre delle valutazioni in analogia con quanto richiesto per l'insediamento/modifica degli stabilimenti di soglia inferiore e superiore.

Il gestore è tenuto a trasmettere all'atto della richiesta dei titoli abilitativi:

- m. una dichiarazione nella quale è esplicitato in quale categoria, di cui all'art. 19 delle Norme di Attuazione della "Variante Seveso", ricade l'attività;
- n. nel caso di insediamento, ovvero di modifica o trasformazione delle attività di cui alle lettere c) e d) dell'art. 19 delle Norme di Attuazione della "Variante Seveso", nelle zone a rilevante vulnerabilità ambientale appartenente ai punti 11, 12 e 13 di cui all'art. 13.2 delle medesime norme, una dichiarazione a firma di un professionista abilitato iscritto all'ordine competente che attesti e descriva l'adozione delle misure in conformità ai punti I e II della Tabella 4 delle Linee Guida della "Variante Seveso".

Tali informazioni saranno condivise tra i diversi Servizi comunali coinvolti dal nuovo insediamento, che procederanno alla valutazione di compatibilità territoriale ed ambientale.

Il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato all'esito delle valutazioni di compatibilità. Qualora l'insediamento dello stabilimento venisse autorizzato, gli esiti delle valutazioni saranno parte integrante dell'ERIR.

3.2 Insediamento di nuove infrastrutture

L'effetto del medesimo evento incidentale può avere conseguenze molto più gravi quando la popolazione bersaglio è in condizioni di particolare vulnerabilità dettata dal raggruppamento di elevato numero di persone in luogo chiuso o aperto, dalla presenza di categorie con difficoltà di risposta rapida quali anziani, bambini, portatori di handicap, malati, o dalla presenza di aree ad elevata densità edificatoria.

In tal senso occorre stabilire norme di esclusione reciproca tra stabilimenti a rischio e insediamenti aventi le suddette caratteristiche entro una determinata zona. Pertanto, nel caso in cui il Comune preveda la localizzazione di nuovi insediamenti o infrastrutture (ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, ecc.), deve tener conto della categoria di rischio dello stabilimento esistente e dei possibili scenari incidentali e verificare l'ammissibilità degli elementi territoriali vulnerabili.

La richiesta di insediamento comporta la verifica da parte del Comune di un'eventuale sua interazione con un'Attività Seveso o un'Attività Sottosoglia.

In tal caso deve essere esclusa la nuova localizzazione degli elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie A e B della Tabella 1 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001 all'interno delle aree di danno, come definite dal D.M. 9 maggio 2001, e delle aree di esclusione come già definite alla Tabella 3.1 del paragrafo 3.1.3 per le Attività Seveso e alla Tabella 3.7 del paragrafo 3.1.5 per le Attività Sottosoglia.

All'interno delle aree di esclusione e di osservazione, così come definite dalle N.d.A. della "Variante Seveso", i Servizi comunali competenti dovranno effettuare le valutazioni di compatibilità territoriale (di cui all'art. 9 delle N.d.A. della "Variante Seveso").

3.3 Suggerimenti di carattere pianificatorio e preventivo

Le valutazioni tecniche di compatibilità e le eventuali ulteriori indicazioni non si configurano quali dirette prescrizioni ai fini territoriali e urbanistici, bensì come suggerimenti di carattere pianificatorio.

Misure preventive per nuovi insediamenti che fossero potenzialmente coinvolti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante

In caso di rilascio tossico:

- ☐ dotare i locali atti ad ospitare il personale di infissi ad elevato grado di tenuta rispetto all'atmosfera esterna, in modo da garantire il totale isolamento al determinarsi di un'emergenza con rilascio tossico;
- ☐ al medesimo scopo del punto precedente, dotare i sistemi di aerazione di sistemi di arresto automatici o di isolamento dall'atmosfera esterna nel corso di un'emergenza;
- ☐ predisporre uno specifico Piano di Emergenza Interno, disponibile all'atto della denuncia di inizio attività, che preveda anche mezzi e dispositivi idonei, nonché momenti di formazione e addestramento per il personale, al fine di metterlo nelle condizioni di agire al verificarsi dei vari tipi di emergenza propri dello stabilimento a rischio di incidente rilevante che coinvolgerebbe l'insediamento;
- ☐ in relazione alla possibile presenza di visitatori occasionali, affissione di un'adeguata segnaletica indicante i comportamenti da seguire in caso di emergenza, compresa quella attivata dallo stabilimento a rischio di incidente rilevante che coinvolgerebbe l'insediamento.

In caso di rilascio energetico:

- ☐ evitare che le nuove attività o modifiche costituiscano fonti di innesco;
- ☐ prevedere lo stoccaggio di materiale infiammabile e/o combustibile in locali confinati e protetti dal fuoco o in aree il più possibile lontane dallo stabilimento;
- ☐ in caso di presenza di materiale infiammabile e/o combustibile, dotare le aree di stoccaggio, movimentazione e utilizzo di adeguati sistemi di spegnimento.

A tal proposito, valutazioni specifiche per l'individuazione di tutte le misure tecniche e gestionali, da adottare al fine di minimizzare il potenziale rischio aggiuntivo derivante dalla vicinanza del nuovo insediamento a centri di pericolo di carattere energetico, potranno essere condotte anche nell'ambito degli adempimenti previsti in materia di prevenzione incendi, sulla base di informazioni più dettagliate fornite dal proponente dell'opera.

Nuove infrastrutture, zone residenziali, ecc.

Gli edifici ad elevata presenza di persone devono essere realizzati e gestiti con accorgimenti che permettano l'immediato isolamento con l'atmosfera esterna se vicini a stabilimenti a pericolo tossico (disattivazione centralizzata di impianti di aerazione o condizionamento, ecc.), muniti di presidi di pronto soccorso; devono disporre di piani di emergenza interni con indicazioni specifiche per il rischio in esame, curare l'informazione ai lavoratori ed agli utenti, ecc...

Relativamente agli stabilimenti che intendono detenere sostanze pericolose per l'ambiente, dovranno essere prese in considerazione alcune misure già individuate nelle linee guida delle Norme di Attuazione della "Variante Seveso".

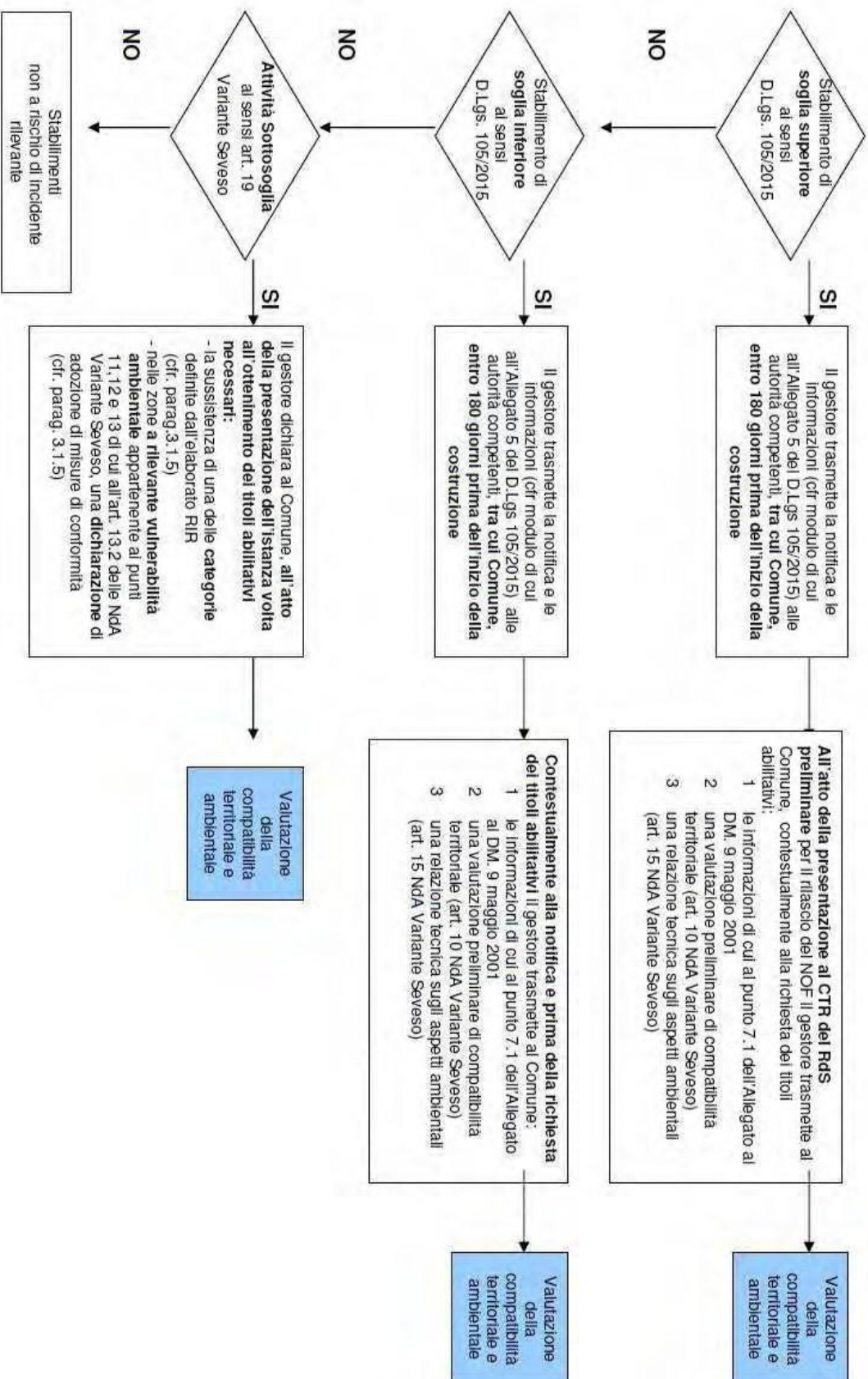
A titolo di esempio si propongono le seguenti prescrizioni:

- ☐ lo spostamento del punto di presa a monte dello scarico e/o l'apertura/chiusura remotizzata dei punti di presa non rimovibili;
- ☐ l'allacciamento della rete idropotabile ai pozzi non vulnerabili, il monitoraggio in continuo di quelli sensibili, la disponibilità di punti di approvvigionamento alternativi;
- ☐ la copertura di specifiche aree dello stabilimento a protezione da versamento accidentale di liquidi tossici o inquinanti nelle linee destinate alla raccolta delle acque meteoriche;
- ☐ la cementazione o tombatura di pozzi dismessi in quanto vie di contaminazione preferenziale della falda.

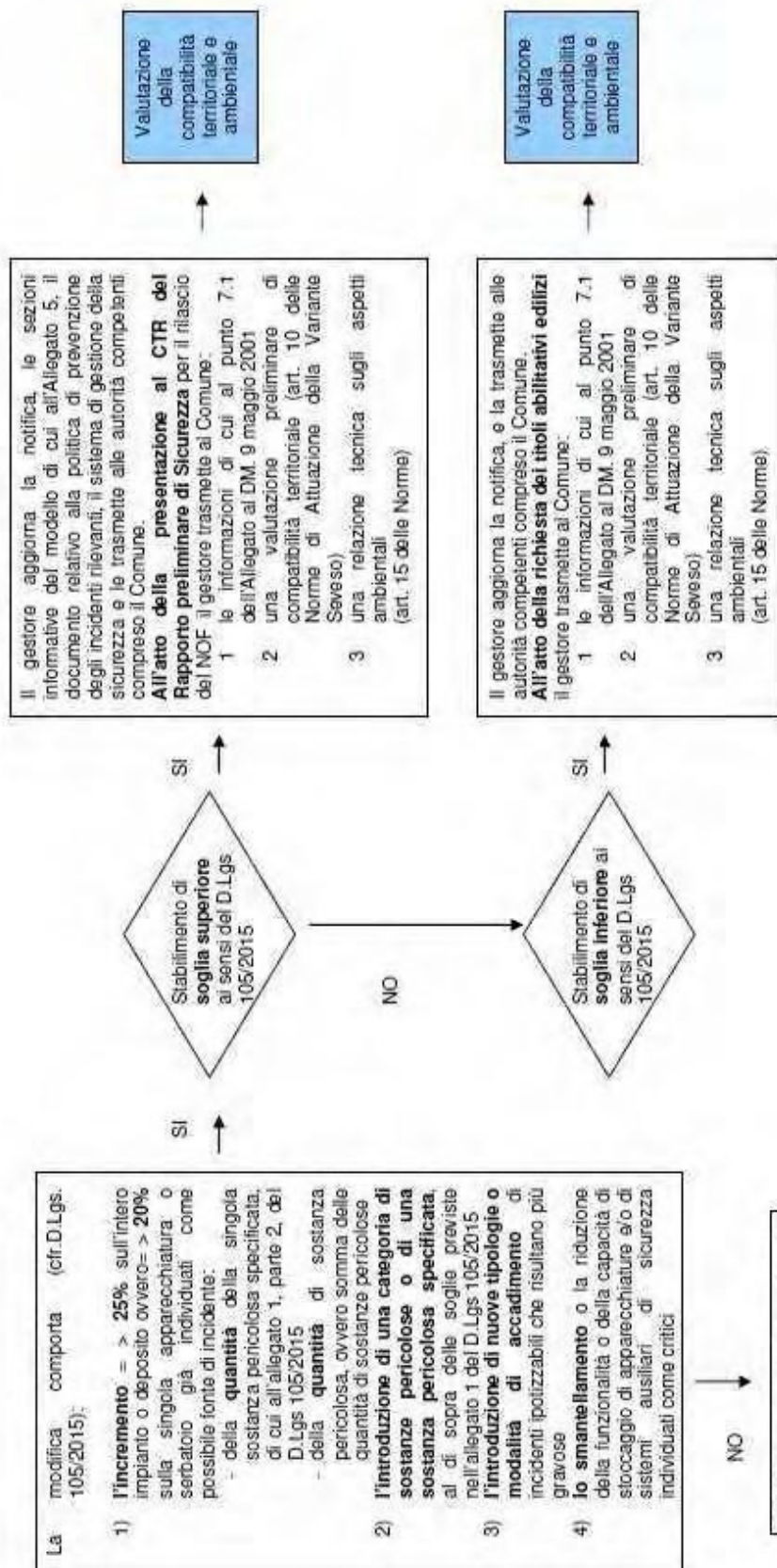
4. Schemi procedurali

Di seguito si riportano gli schemi con le principali procedure da seguire per l'insediamento di nuove Attività Seveso e Sottosoglia, per la modifica di attività esistenti nonché per l'insediamento di nuove infrastrutture ricadenti all'interno delle Aree di Osservazione.

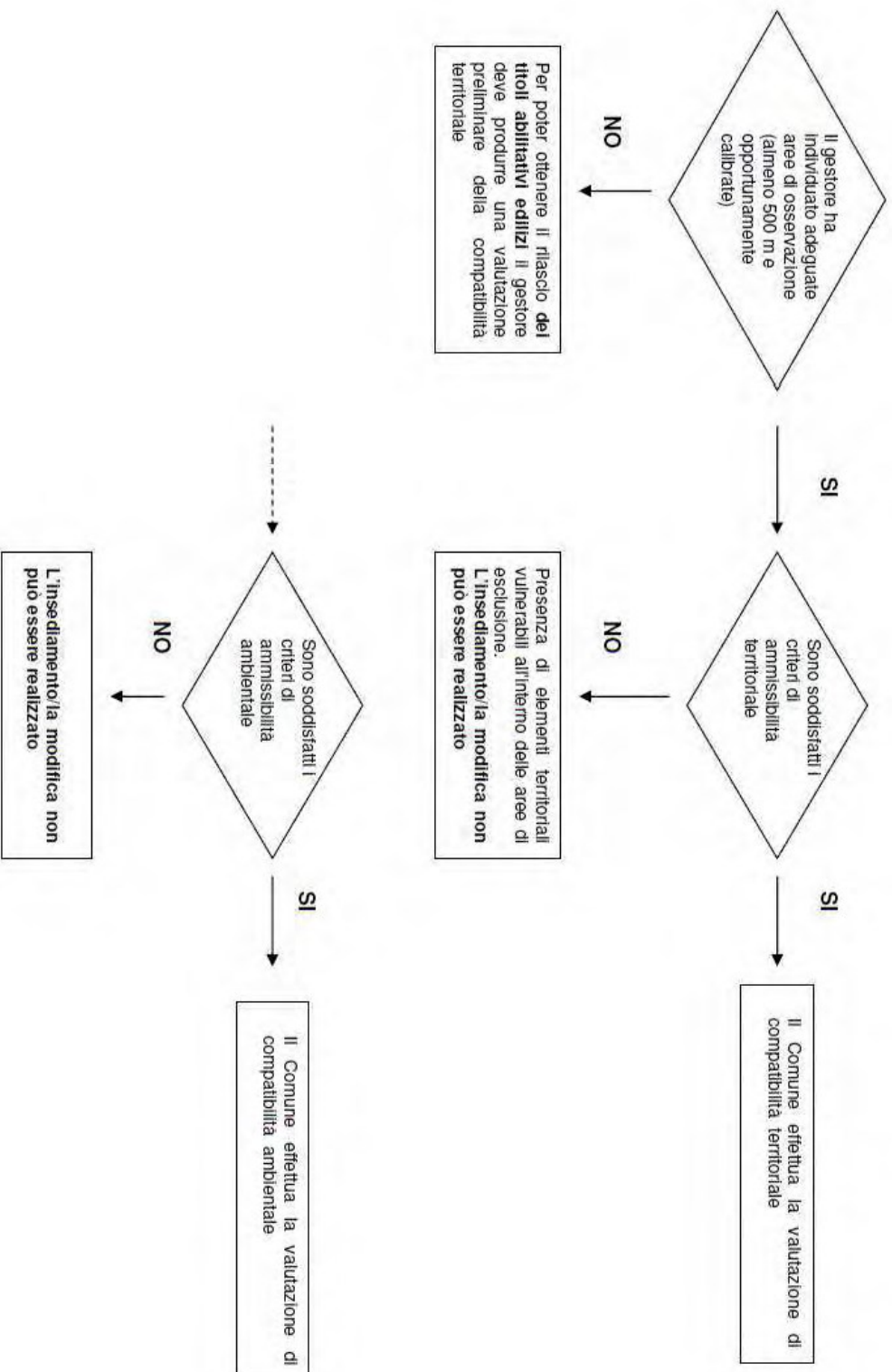
Individuazione di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante



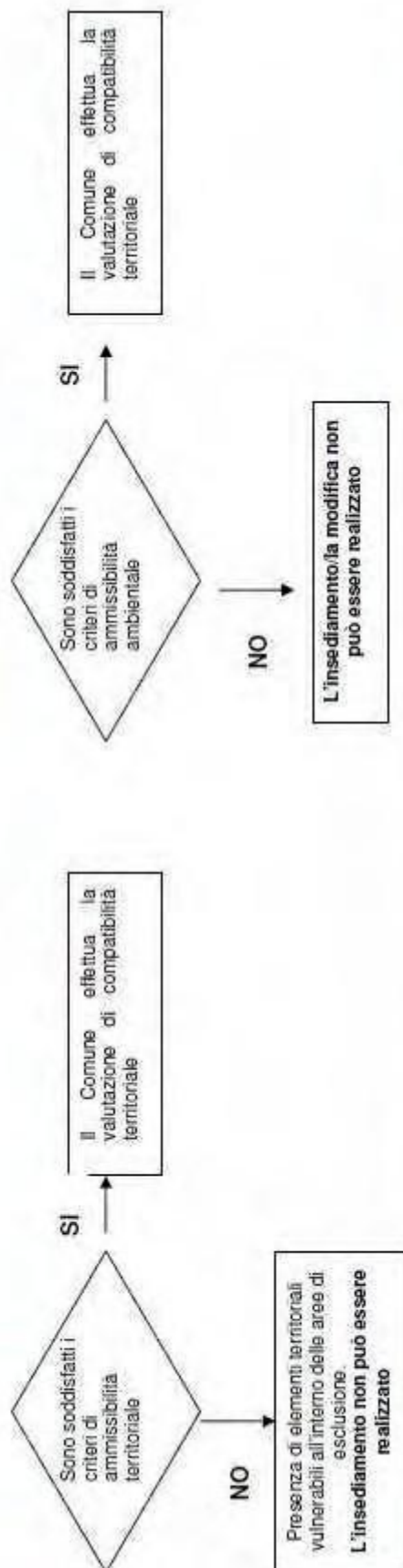
Modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio



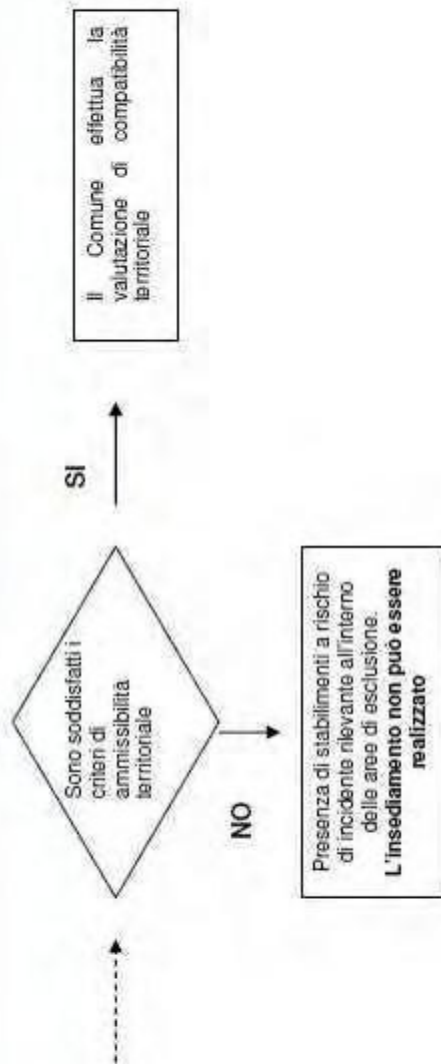
Valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale per nuovi stabilimenti o per modifiche con *aggravio* del preesistente livello di rischio in stabilimenti esistenti di soglia inferiore o superiore ai sensi del D.Lgs. 105/2015



Valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale per nuove attività sottosoglia (o per modifiche) ai sensi dell'art. 19 Variante Seveso



Valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale per i nuovi insediamenti urbani



5. Conclusioni

Sulla base degli elementi territoriali rilevati e delle Norme della “Variante Seveso” e delle Linee guida regionali si sono individuate, come riportato nel capitolo 3 e sintetizzato nella Tabella 3.1, le aree di esclusione (cioè “distanze di sicurezza” dalle categorie territoriali di tipo A e B), con buffer di 100, 200 e 300 metri (per comprendere tutte le possibili tipologie di aziende), ipotizzando di partire dalle attuali categorie territoriali A e B. In questo modo si è elaborata una carta della potenziale capacità di insediamento, in relazione ai soli aspetti territoriali.

Infine, sovrapponendo le zone di vulnerabilità ambientale, si è ottenuta una carta di sintesi che mette in luce come siano effettivamente poche le aree che possono sopportare l’insediamento di una azienda RIR e come queste siano sostanzialmente sovrapponibili alle già esistenti aree industriali.

Pertanto, si è giunti all’elaborazione dell’Allegato Tecnico A28-10-00, che sintetizza la reale possibilità insediativa delle suddette attività a rischio di incidente rilevante nel Comune di Torino.

Tabella 3.9: Sintesi Aree di esclusione – Scenari incidentali

Scenario incidentale	Aree di esclusione		Elementi territoriali non ammessi
	1° ipotesi	2° ipotesi	
Tossico	Area di raggio pari al raggio dell'area di danno più estesa aumentata di 200 m	Area che ricomprende lo stabilimento e si estende per 300 m oltre il confine in tutte le direzioni, qualora maggiormente cautelativa rispetto alla 1° ipotesi	A, B
Energetico	Area di raggio pari al raggio dell'area di danno più estesa aumentata di 100 m	Area che ricomprende lo stabilimento e si estende per 200 m oltre il confine in tutte le direzioni, qualora maggiormente cautelativa rispetto alla 1° ipotesi	A, B

Sulla scorta dell' Allegato Tecnico A28-01, è stato predisposto l'Allegato Tecnico A28-02 con le relative tavole di dettaglio, in scala 1:5.000, che riporta le aree di esclusione e di osservazione delle attività a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio.

Gli Allegati Tecnici al PRG, prescrittivi, insieme all'Allegato D alle Norme di Attuazione del P.R.G., e il presente ERIR (individuati nella tabella di seguito per completezza), costituiscono riferimento normativo sia per l'insediamento di attività a rischio di incidente rilevante sia per l'insediamento di infrastrutture territoriali all'interno delle Aree di Esclusione e di Osservazione.

Tali elaborati dovranno essere aggiornati secondo quanto meglio precisato al precedenti capitolo 1.4 "Procedure di aggiornamento" e nelle premesse del capitolo 3 "Procedure e criteri per l'aggiornamento dell'elaborato ERIR".

Documenti di piano ed Allegati Tecnici afferenti il tema RIR

Documenti di piano	
R01-00-00	Relazione Illustrativa (Paragrafo RIR)
R02-0D-00	Allegato D alle NdA - Norme in materia di RIR di adeguamento alla variante Seveso al PTCP
R10-00-00	Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" ERIR Finalizzato all'adeguamento del PRG della Città di Torino
Allegati tecnici	
A28-01-00	RIR - Inquadramento Localizzazione delle Attività Seveso ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e delle Attività Sottosoglia Seveso ai sensi dell'art. 19 delle N.d.A della "Variante Seveso" al P.T.C.
A28-02-00	RIR - Individuazione delle attività a rischio incidente rilevante - Scala 1:5.000
A28-03-00	RIR - Vulnerabilità territoriali - Scala 1:20.000
A28-04-00	RIR - Vulnerabilità territoriali - dettaglio degli ambiti prossimi agli impianti a rischio incidente rilevante - Scala 1:5.000
A28-05-00	RIR - Vulnerabilità ambientali - Scala 1:20.000
A28-06-00	RIR - Vulnerabilità ambientali - dettaglio degli ambiti prossimi agli impianti a rischio incidente rilevante - Scala 1:5.000
A28-07-00	RIR - Elementi territoriali vulnerabili - Scala 1:5.000
A28-08-00	RIR - Sintesi delle vulnerabilità - Scala 1:20.000
A28-09-00	RIR - Vulnerabilità delle infrastrutture
A28-10-00	RIR - Sovrapposizione delle vulnerabilità territoriali e ambientali al fine della valutazione della reale possibilità di insediamento di nuove aziende a rischio incidente rilevante sul territorio